

IL CONTRIBUTO DELLA CRIMINOLOGIA AL SISTEMA PENALE: ALLA RICERCA DEL NUOVO “VOLTO” DELLA PENA

Atti dell'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese

a cura di Raffaele Bianchetti

Evento organizzato e promosso dal
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Università degli Studi di Milano

rientrante tra le iniziative



con il patrocinio di

Dipartimento di Scienze Giuridiche
“Cesare Beccaria”
Università degli Studi di Milano



Giovedì 4 dicembre 2014, 8.30-13.30
Università degli Studi di Milano
Sala Napoleonica, Palazzo Greppi – Via S. Antonio, 10

INDICE

Premessa	4
Saluti introduttivi <i>Emilio Dolcini</i>	5
Criminologia e sistema penale: uno sguardo ai limiti e alle potenzialità (Introduzione all'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese) <i>Raffaele Bianchetti</i>	8
PARTE PRIMA	
Diritto penale e criminologia di fronte alla trasformazione in atto del sistema sanzionatorio (Ricordando Ernesto Calvanese) <i>Gian Luigi Gatta</i>	18
Misure alternative alla detenzione: evoluzione o involuzione? <i>Paola Comucci</i>	26
Le decisioni della Magistratura di Sorveglianza tra norma e prassi <i>Francesco Maisto</i>	35
PARTE SECONDA	
Psichiatria-forense, criminologia e neuroscienze: i "nuovi" orizzonti dell'imputabilità <i>Mario Tantalo</i>	43
Idoneità trattamentale e valutazione della pericolosità sociale: l'Esperto componente presso il Tribunale di Sorveglianza <i>Elena Mariani</i>	55
Prevenzione e trattamento in ambito criminologico: il Progetto S.A.Vi.D (Stop alla Violenza Domestica) <i>Isabella Merzagora</i>	59
Il contributo della criminologia nell'ambito del trattamento carcerario: realtà o utopia? <i>Paolo Giulini</i>	68
Per Ernesto Calvanese (a proposito di maturità, colpevolezza e reati culturalmente correlati) <i>Adolfo Ceretti</i>	83
Percorsi di responsabilizzazione nell'ambito della giustizia penale minorile <i>Franco Martelli</i>	92
Diritto penale e criminologia: prove di dialogo <i>Fabio Basile</i>	95

ALLEGATI

Ricordo di Ernesto Calvanese (1947-2012) da parte di Anna Coluccia	104
Note biografiche e curriculari del Prof. Ernesto Calvanese	106
Elenco delle pubblicazioni scientifiche del Prof. Ernesto Calvanese	109
Locandina e programma dell'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese	115
Alcune note a margine del convegno	118

PREMESSA

La presente raccolta di Atti, relativi all'incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese, costituisce, più che una testimonianza scritta degli argomenti trattati dai vari relatori, la naturale conclusione di un evento riuscito: evento voluto, promosso e sostenuto – anche economicamente – dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e che si è tenuto il 4 dicembre 2014 a Milano.

Docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo ed alcuni studenti di giurisprudenza hanno contribuito tutti, anche se in modo diverso, all’organizzazione e alla buona riuscita del convegno, dimostrando vicinanza, rispetto e riconoscimento allo studioso e all’uomo prematuramente scomparso.

I relatori invitati e via via intervenuti, individuati per la “vicinanza lavorativa” con Calvanese e per la comune appartenenza alla c.d. “scuola milanese di criminologia” – che ha avuto, per anni, come Maestro di riferimento il Prof. Gianluigi Ponti –, oltre a ricordare il collega – quale docente universitario di Criminologia presso l’Ateneo Milanese, giudice “esperto” presso i Tribunali di Sorveglianza di Milano e di Brescia, perito o consulente tecnico di parte in ambito criminologico e psichiatrico-forense – hanno sviluppato, con estrema competenza e professionalità, gli argomenti a loro affidati.

A questi, in via principale, va il merito di avere fornito il c.d. “valore aggiunto” alla giornata, rendendo l’incontro scientifico, dal titolo Il contributo della criminologia al sistema penale: alla ricerca del nuovo “volto” della pena, talmente valido da far giungere, anche nei giorni a seguire, una pluralità di richieste di pubblicazione degli Atti dell’incontro di studio.

Ai partecipanti, poi, va il ringraziamento per avere presenziato, con tanta attenzione, alla celebrazione dei lavori e per essere risultati, nell’arco dell’intera mattinata, numerosi oltre ogni aspettativa.

Agli organizzatori e ai promotori, infine, va il plauso dell’iniziativa: a loro, immagino, il Prof. Calvanese, appassionato fotografo subacqueo, avrebbe omaggiato, con signorilità, una stampa tra quelle selezionate ed esposte a Palazzo Greppi il giorno del convegno. Un’iniziativa estetica ed artistica – che certo mi perdonerà – di cui sono stato promotore e realizzatore, dando così ‘forma’ ad un altro dei (nostri) tanti progetti.

Milano, marzo 2015

Raffaele Bianchetti

SALUTI INTRODUTTIVI

di Emilio Dolcini

Signora Calvanese, amici, colleghi, studenti, signore e signori, un cordialissimo benvenuto a voi tutti: il benvenuto mio personale e quello del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” che ho l’onore di dirigere, nel quale Ernesto Calvanese è stato attivo e presente per molti anni.

1. Note biografiche.

Ernesto Calvanese si laurea in Giurisprudenza, in questa Università, nel 1973.

Nel 1976 si specializza in Criminologia Clinica presso l’Università di Genova.

Nel 1990 ottiene inoltre la specializzazione in Psicologia.

Allievo di Gian Luigi Ponti, dalla laurea collabora con lui presso la Cattedra di *Criminologia* nella Facoltà di *Giurisprudenza* e presso la cattedra di *Antropologia criminale* nella Facoltà di *Medicina* dell’Università di Milano.

Dal 1997 insegna *Criminologia* nella facoltà di Giurisprudenza, acquisendo nel 2005 la qualifica di *Professore associato*.

Parallelamente all’attività accademica, svolge attività peritale e funzioni di “esperto” presso i Tribunali di Sorveglianza di Milano (dal 1979 al 1986) e di Brescia (dal 1986 al 1992).

Ci lascia nel 2012.

2. I temi di ricerca.

Scorrendo le sue numerose pubblicazioni, ci si rende conto che gli interessi di Ernesto Calvanese sono stati vasti e diversificati.

Molti studi sono dedicati al tema delle *tossicodipendenze*: Calvanese ha studiato i processi di criminalizzazione del tossicodipendente, i rapporti tra tossicodipendenza ed imputabilità, nonché le prospettive di intervento terapeutico a favore dei tossicodipendenti autori di reato, con riferimento sia a strumenti *extra-murari*, sia a strategie da applicare in ambiente penitenziario.

Altri studi sono dedicati all’*omicidio*, nelle sue varie sfaccettature: l’omicidio emotivo e passionale, l’omicidio derivante da disturbi depressivi e altro ancora.

Grande attenzione ha poi dedicato al tema della *malattia mentale*: della malattia mentale Calvanese ha indagato i rapporti con l’imputabilità, ma ha anche studiato il sistema delle misure di sicurezza, con particolare riferimento all’ospedale psichiatrico giudiziario.

Ancora, si è occupato di *reati sessuali*, di *pedofilia*, di reati delle *tifoserie ultrà*, di *criminalità dell’alcooldipendente* e di *criminalità organizzata*.

3. Filo rosso della ricerca: l'attenzione alla percezione sociale della devianza.

All'interno di questo panorama, è possibile trovare un filo rosso, che individuo nell'attenzione dedicata alla *percezione sociale della devianza*.

Rammento una ricerca CNR degli anni Settanta (1974 e 1975) condotta da un gruppo di giovani ricercatori (tra cui appunto Calvanese), sotto la guida di Ponti: una ricerca che è svolta con interviste a 693 minori del Comune e della Provincia di Milano, con lo scopo di indagare la loro percezione della criminalità.

Ma l'attenzione alla percezione sociale della devianza è una costante che caratterizza lavori che attengono tossicodipendenze, pedofilia e criminalità organizzata.

Significativa la circostanza che lo studio realizzato negli anni Settanta sui minori venga riproposto 30 anni dopo su un campione di soggetti ancora più ampio (circa 2.000 giovani che frequentano le scuole medie superiori): questa volta non ci sono finanziamenti, ma solo un gruppo di studenti volontari che frequentano i corsi di Calvanese all'Università. Come scrive lo stesso Calvanese nell'introduzione al volume che pubblica i risultati della ricerca (*La reazione sociale alla devianza*, 2005), «*questo lavoro è nato dalla didattica e dalle sue potenzialità espansive ed euristiche*». Un lavoro che la dice lunga su quanto E. C. credesse nel suo ruolo di docente e su quanto questa passione sincera e profonda sia stata recepita dagli studenti, che da lui si lasciavano interessare e coinvolgere, al punto da rendersi protagonisti di un'indagine sul campo di notevoli dimensioni e di grande spessore.

Quanto allo scopo di questa ricerca, Calvanese ci dice che intendeva realizzare «*un termometro del quadro di consenso e dissenso giovanile nei confronti dell'apparato normativo*». Con risultati che lo stesso Autore definisce “*inquietanti*”: tale è, ad esempio, l'atteggiamento di *profonda intolleranza del mondo giovanile nei riguardi degli immigrati*.

Lettore profondo delle dinamiche sociali, Calvanese intuisce come i *media* possano essere uno strumento micidiale per creare o consolidare pregiudizi e intolleranza nell'opinione pubblica (a questo tema dedica un'importante monografia: *Pena riabilitativa e mass media*, 2003).

Calvanese chiude il cerchio con un'ulteriore monografia, nella quale affronta direttamente il ruolo dei *media* nel processo di stigmatizzazione degli stranieri, che definisce “*bersagli simbolici*” della diversità, su cui riversare pulsioni aggressive e violente, sia individuali che collettive.

In *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico*, del 2011, Calvanese conduce un'indagine su di un arco temporale di quattro anni (dal 2005 al 2008) su tre testate nazionali (il “*Corriere della Sera*”, “*Il Giornale*”, “*la Repubblica*”): un'indagine dalla quale emerge che il fenomeno dell'immigrazione è oggetto di un interesse quasi ossessivo da parte dei *media*. Ma ciò di cui i giornali parlano, quando affrontano il tema dell'immigrazione, è, quasi esclusivamente, il tema della *criminalità dell'immigrato irregolare*, con un processo che porta all'assimilazione quasi automatica tra immigrazione e criminalità. «*Non c'è giorno*» – afferma l'Autore – «*nel quale non si parli a livello mediatico di immigrazione, e non c'è giorno nel quale non si faccia cenno al pericolo, alla criminalità, all'allarme sociale, al*

semplice fastidio che a questa tematica si correlano, in modo si direbbe ineluttabile e deterministico»: la sovrarappresentazione della criminalità straniera, rispetto a quella italiana, crea una realtà virtuale, «secondo modalità talmente eccessive – dice ancora Calvanese – da far supporre che vi sia una precisa volontà vessatoria nel rappresentare l'immagine dell'immigrato».

I *media*, dunque, come terreno fecondo su cui si sono innestate le politiche criminali di stampo repressivo che tutti conosciamo, così da consolidare il consenso attorno alla parte politica che propugnava quelle linee di intervento.

E la conclusione del libro, sconsolata, rivela tutta l'umanità di Ernesto Calvanese, il quale, nonostante una vita dedicata a questi studi, si dice ancora «stupito... di quanto elevato sia il numero di persone che si pongono nella posizione rassicurante di un conformismo in fondo passivo e pienamente sintono con le varie agenzie di controllo dell'ansietà, che costantemente propongono tranquillizzanti contenitori dell'angoscia e delle difficoltà dell'esistere»; ed ancora, «stupito» del fatto che «in tali contesti... non vi sia spazio per la considerazione dei valori umani e, in primis, del rispetto del diritto ad essere diversi...».

4. L'uomo.

Ernesto Calvanese, nel mio ricordo, è però molto di più che un eccellente criminologo: eccellente come studioso e come docente, un docente – ribadisco – amato come pochi altri dagli studenti (e lo studente è un giudice che non sbaglia).

Ernesto era un uomo dolce, affabile, generoso, colto. Lontano anni luce dall'arroganza che non di rado connota noi professori universitari, quell'arroganza che spesso segna coloro che gestiscono porzioni anche modeste di potere. Se Ernesto doveva chiedere qualcosa, lo faceva con un garbo, con uno stile del tutto inconsueto: desueto, direi.

Ci vedevamo molto spesso in Istituto (inizialmente esisteva l'Istituto, trasformato in Dipartimento nel 2008): come me, Ernesto concepiva l'Università come un luogo di lavoro, non come un luogo di rapido transito. L'ambiente di lavoro, e le persone che lo praticavano, gli mancavano nei periodi delle feste: feste che non sentiva come sue, confessava Ernesto senza misteri, lasciando intravedere qualche disagio esistenziale.

Mi risultava naturale parlare con lui dei temi più diversi, anche estranei alla sfera dei nostri interessi professionali. Spesso parlavamo di musica. Amavamo gli stessi autori. Quanto al teatro d'opera: Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini (quest'ultimo, al vertice, per Ernesto). Conservo un CD registrato da lui e donatomi: una Vestale di Spontini.

Ricordo le comuni emozioni per una Sonnambula in scena alla Scala diversi anni fa.

Ricordo un gruppo di amici e colleghi milanesi con i quali ci recammo a Zurigo per un'opera rossiniana, nel 2000: una bellissima gita scolastica, il cui ricordo si vela ora di malinconia.

CRIMINOLOGIA E SISTEMA PENALE: UNO SGUARDO AI LIMITI E ALLE POTENZIALITÀ

Introduzione all'incontro di studio in ricordo del prof. Ernesto Calvanese

di Raffaele Bianchetti

I

1. Buongiorno a tutti, benvenuti.

È con estremo piacere e con una certa emozione che mi accingo a svolgere questa introduzione all'incontro di studio in ricordo del Professor Ernesto Calvanese, docente – come detto – di Criminologia presso questa Università e mio punto di riferimento professionale, in ambito accademico, dalla fine degli anni Novanta.

A lui, ovviamente, mi legano molti ricordi e a lui riconosco la preziosità di alcuni consigli, di suggerimenti e di insegnamenti che mi ha fornito negli anni a livello personale e professionale.

Chi ha avuto modo di conoscere Ernesto Calvanese ed ha avuto occasione di lavorare con lui – nell'ambito della *libera professione* (quale perito o consulente tecnico di parte) o della *magistratura onoraria* (come componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza) o dell'*attività accademica* (in veste di ricercatore, prima, e di docente universitario, poi) – ha di certo colto, compreso ed a volte apprezzato l'estrema "umanità" della persona e l'impossibilità di separare, nella sua figura professionale, forma e sostanza, apparenza ed essenza, razionalità ed affettività.

Sicuramente egli è stato un uomo pieno di passioni e di interessi (per l'opera, per la storia, per il modellismo, per la natura *etc.*) ma è stato anche, forse soprattutto – ed è questo l'aspetto che in questa sede mi preme evidenziare – un "cultore" fine, attento e sensibile *dell'essere umano* e, quindi, anche del comportamento dell'uomo.

Ciò emerge, in maniera evidente, da più parti, a seconda della prospettiva con cui si voglia ricordare Ernesto Calvanese: ossia, dal punto di vista del collega di lavoro, del docente universitario o dello studioso e ricercatore in ambito criminologico.

2. Per quanto attiene alla prima prospettiva, vale a dire quella *del collega di lavoro*, lascio ad altri, ossia ai relatori che interverranno oggi e che ringrazio molto per la disponibilità, il compito di far emergere questo aspetto, sia perché ognuno di loro ha avuto modo di lavorare, su oggetti diversi e in tempi diversi, con Calvanese, sia perché ritengo che sia un bene avere, in proposito, testimonianze provenienti da fonti diverse.

Su questo punto mi limito a dire, visto che con lui ho collaborato quattordici anni, che molto di quello che la Cattedra di Criminologia e Criminalistica del

Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano ha potuto realizzare in questi anni è dipeso – a parere proprio del Professor Calvanese –, oltre che dall’ambiente scientificamente stimolante, dal tipo di persone (colleghi, quindi) che con lui hanno via via interagito ed avuto modo di confrontarsi. E per questo motivo oggi io, quale suo allievo, ringrazio pubblicamente il Prof. Emilio Dolcini, quale Direttore del Dipartimento, e tutti i colleghi della Sezione di Scienze penalistiche dell’Università degli Studi di Milano per avere voluto promuovere e sostenere, proprio nel ricordo di un collega di lavoro, questo particolare evento¹.

3. Dal punto di vista del *docente universitario*, la dimostrazione più eclatante della sua “sensibile” ed “attenta” professionalità è stata data dal numero di studenti che hanno sempre partecipato alle sue lezioni e dalla qualità delle manifestazioni che alcuni di loro, venuti a conoscenza della sua improvvisa scomparsa, hanno palesato in varie forme al sottoscritto.

A lui riconosco di avermi trasmesso il piacere di fare lezione, di confrontarsi con gli altri, di crescere e di maturare nel ragionamento ogni volta che ci si trovi di fronte a persone interessate – anche in senso critico – all’argomento trattato.

Mi ha insegnato ad usare registri comunicativi appropriati – almeno spero –, in funzione dei diversi destinatari del messaggio, e la capacità di destreggiarsi tra concetti appartenenti a diversi campi del sapere (diritto, medicina, psicologia, sociologia *etc.*); ma, soprattutto, mi ha educato al rispetto dei tempi, degli spazi e dei “contesti” di espressione.

Ricorderò sempre questa sua frase: «*Se le idee che hai sono chiare nella tua mente puoi anche esporle in pochi minuti. Meglio dire poco e bene che molto, di corsa e male! Se tu rispetti i tempi che ti sono stati dati, oltre che rispettare gli altri, rispetti te stesso!*» (parole che mi disse poco prima di una mia relazione ad un convegno dove i tempi originariamente concessi ad una serie di relatori erano stati, per esigenze organizzative, ampiamente ristretti).

4. Infine, come *studioso e ricercatore in ambito criminologico*, l’attenzione all’essere umano, ai suoi disagi, alle sue difficoltà e alle sue condotte – siano esse state lecite, devianti oppure illecite – emerge chiaramente dall’*esame delle sue pubblicazioni scientifiche*² e, ovviamente, dalla scelta dei *temi da lui individuati ed analizzati* (ad

¹ Evento finanziato dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, mediante i fondi del “Piano di sviluppo UNIMI - Linea B - Dotazione annuale per attività istituzionali”, anno 2014.

² Ernesto Calvanese risulta essere autore di un centinaio circa di pubblicazioni scientifiche, la prima delle quali risale al 1974. I suoi lavori, oltre che di carattere monografico, sono saggi collocati all’interno di riviste appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari e contributi ubicati all’interno di opere collettanee, manuali e trattati. Per un approfondimento, si veda l’elenco delle pubblicazioni scientifiche dell’Autore allegato ai presenti “Atti dell’incontro di studio in ricordo del Prof. Ernesto Calvanese”.

esempio: infermità mentale; infermità psichica sopravvenuta; trattamento terapeutico in carcere di soggetti tossicodipendenti; incidenza degli stati emotivi e passionali sul comportamento dell'individuo; correlazioni esistenti tra disturbo del tono dell'umore e messa in atto di condotte delittuose violente; oppure, ancora, il complesso argomento inerente a malattia mentale e criminalità).

In particolare, nel corso degli anni, *due sono stati i filoni di studi e ricerche che egli ha principalmente percorso*:

a) uno, ispirato al modello teorico struttural-funzionalistico del *labelling approach* secondo il quale il comportamento deviante altro non è che il prodotto di un processo di etichettamento, da parte della società, avvenuto con successo³, che ha portato Calvanese ad analizzare, in una quota parte dei consociati⁴, la loro percezione

³ Secondo tale approccio di studio la genesi del comportamento deviante va ricercata non nel soggetto ma nella reazione della società dinanzi a tale condotta. Infatti, secondo Becker, «la devianza non è una qualità dell'atto commesso [...] ma piuttosto è una conseguenza dell'applicazione, da parte di altri, di norme e sanzioni nei confronti del "colpevole"» (BECKER H.S., *Outsiders. Studies in the sociology of deviance*, New York, 1963, trad. it. *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, 1997, p. 22). Inoltre, a parere di Erikson, «la devianza non è una proprietà inerente a certe forme di comportamento; è, invece, una proprietà che viene attribuita a certe forme di comportamento da chi direttamente o indirettamente le constata» (ERIKSON K.T., *Norme, cultura e comportamento deviante*, citato in BOFFI M., GIASANTI A., MAGGIONI G., PISAPIA G., *Immagini di devianza. Giovani tra tolleranza e sanzioni*, Milano, 1981, p. 23) tant'è che la devianza – rileva Goffman – diviene uno stigma o addirittura uno status (GOFFMAN E., *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*, New York, 1961, trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 1968, p. 3 ss.). Per riassumere la *labelling theory* in poche righe è sufficiente ricordare quello che è lo schema d'interazione individuato da Lemert: la realizzazione di comportamenti sintomo di devianza primaria scatena una reazione sociale (fatta di disapprovazione, allontanamento, sanzione) che conduce alla devianza secondaria, cioè all'accettazione del ruolo attribuito per mezzo della stigmatizzazione sociale (LEMERT E.M., *Human deviance, social problems, and social control*, New York, 1967 trad. it. *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, 1981, p. 109 ss.). Quindi, cardine del pensiero della teoria dell'etichettamento è la funzione svolta dalla reazione sociale: non è deviante colui che commette determinate azioni, bensì è la società che qualifica in questo modo chi mette in atto determinati comportamenti. È quest'ultima, in definitiva, che conferisce una qualifica, che genera reazioni, che crea devianza. Per un approfondimento al riguardo, oltre agli Autori sopra indicati, si vedano, tra molti: MERTON R.K., *Social theory and social structure*, New York, 1949; KITSUSE J.I., *Social reaction to deviant behaviour: problems of theory and model*, in *Social Problems*, 9, 1962, p. 247 ss.; MATZA D., *Becoming deviant*, New York, 1969.

⁴ Dopo una prima ricerca effettuata nel 1975 su 693 soggetti, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni e residenti in alcune zone della Provincia di Milano – il gruppo di lavoro, diretto dal Prof. Gianluigi Ponti, era composto, seguendo l'ordine alfabetico, da Ernesto Calvanese, Mirella Cavarocchi, Piera Gallina Fiorentini, Alberto Giasanti, Guido Maggioni, Gianvittorio Pisapia, Salvatore Spanò – l'indagine è stata ripetuta, anche se modificata in alcuni suoi aspetti, agli inizi degli anni 2000 su di un gruppo di 2038 ragazzi (14-20 anni) delle città di Milano, Como, Varese, Lodi, Lecco, Pavia e Novi Ligure e, poi, ulteriormente estesa ad altre regioni d'Italia. Questa seconda ricerca è stata compiuta da Maria Grazia Annoni, Raffaele Bianchetti, Chiara Colosimo, Carlo Cofini ed Elena Mariani, sotto la direzione del Prof. Ernesto Calvanese. I risultati dell'indagine sono stati pubblicati, a seconda delle "famiglie" di condotte analizzate (condotte penalmente rilevanti, comportamenti espressione di prossimità o dipendenza da sostanze psicotrope, condotte sessuali, comportamenti espressione di conflittualità sociale), all'interno di alcune riviste scientifiche specializzate e sono poi confluiti, in una sorta di esame complessivo e storico-comparatistico, all'interno del volume di CALVANESE E., *La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra droga*

in merito a determinati comportamenti pre-delinquosi e/o delinquenti e a valutare, da un punto di vista quali-quantitativo, il tipo e l'intensità della *reazione sociale* nei confronti di tali condotte⁵. Ciò, ad esempio, è stato effettuato in tema di uso e di abuso di sostanze stupefacenti, di comportamenti perversi o socialmente devianti di carattere sessuale, di condotte penalmente rilevanti perché illecite in quanto costituenti reati contro il patrimonio o contro la persona;

b) un altro filone di studi e ricerche, ossia il secondo, ha portato lo studioso a coltivare il terreno concettualmente fertile, seppur insidioso, del *sistema sanzionatorio di carattere penale*, in modo particolare quella parte attinente alle sue modalità applicative ed esecutive⁶. Nel dettaglio, egli si è occupato di misure alternative alla detenzione, di valutazione della loro effettività ed efficacia⁷, nonché della relazione controversa tra le finalità della pena e la rappresentazione mass-mediatica delle stesse⁸.

Insieme, dieci anni fa, abbiamo effettuato *ricerche sperimentali di tipo criminologico in tema di misure di sicurezza*, tra cui una avente ad oggetto l'individuazione dei criteri decisionali adottati dalla Magistratura di Sorveglianza in punto di revoca, a termine o anticipata, della misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario (ex art. 222 c.p.)⁹. Argomento questo – come noto ai più – di estrema attualità e sicuramente scottante, visti i recenti interventi legislativi recanti disposizioni urgenti per il definitivo superamento degli O.P.G. (l. 30 maggio 2014, n. 81, che ha convertito con modificazioni il d.l. 31 marzo 2014, n. 52)¹⁰.

e sessualità, immigrazione e "giustizialismo", Milano, 2005, effettuato in collaborazione con Raffaele Bianchetti, Chiara Colosimo ed Elena Mariani.

⁵ La reazione sociale è stata valutata impiegando un approccio bidimensionale, ritenendo insufficiente e riduttivo un percorso unidimensionale, incentrato cioè sulla mera risposta di "piacere" o di "fastidio" rispetto al tipo di condotta prospettata. Si sono così impiegati due piani di giudizio, comprensivi, ad un primo livello, della reazione etica (approvazione/disapprovazione) e, ad un secondo livello, della risposta strumentale (richiesta di interventi e, in caso affermativo, di quali tra le opzioni prospettate di tipo istituzionale o non istituzionale).

⁶ In particolare si vedano CALVANESE E., *Le misure di decarcerizzazione e di risocializzazione nel nostro ordinamento*, in PONTI G., *Compendio di criminologia*, Milano, 1999, p. 534 ss.; CALVANESE E., *La fase esecutiva della condanna: permeabilità ed incertezza dei confini del carcere*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, p. 419 ss.; CALVANESE E., *Pena e giustizia tra retribuzione e trattamento: dati di una ricerca su un gruppo di studenti di New York City*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2004, p. 169 ss.

⁷ Tra molte, cfr. CALVANESE E., BIANCHETTI R., *L'affidamento del tossicodipendente ex art. 47 bis legge 354/75 e successive modifiche: analisi casistica in una comunità terapeutica*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2000, p. 165 ss.; CALVANESE E., *La revoca delle misure alternative: andamento e tipologie*, in DOLCINI E., PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, p. 899 ss.

⁸ In particolare, v. CALVANESE E., BIANCHETTI R., *Messaggi mediatici, funzioni della pena, senso di sicurezza dei cittadini*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2003, p. 99 ss.; CALVANESE E., *Pena riabilitativa e mass-media. Una relazione controversa*, Milano, 2003. Inoltre, per quanto concerne il problema della restrizione prolungata dei soggetti stranieri e per quanto attiene alle difficoltà, per costoro, di accesso alle misure alternative alla detenzione, si veda CALVANESE E., *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico*, Milano, 2011.

⁹ CALVANESE E., BIANCHETTI R., *L'internamento in O.P.G.: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-2002)*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2005, p. 27 ss.

¹⁰ Si vedano, in proposito, i contributi di GATTA G.L., *Aprite le porte agli internati! Un ulteriore passo verso il superamento degli O.P.G. e una svolta epocale nella disciplina delle misure di sicurezza detentive: stabilito un*

II

5. Ebbene, tutto questo non fa altro che condurci a comprendere a pieno – ora – il *perché* di tale incontro di studio e il *motivo* per cui si è scelto il tema oggetto di questo convegno.

Riflettere oggi sul contributo della criminologia al sistema penale alla luce di quello che è e che potrebbe essere il “nuovo” volto della pena è sembrato essere *un atto dovuto*, per certi versi *suggerito* da chi in questo giorno ricordiamo.

6. Innanzitutto *dovuto*, perché nel corso degli ultimi quarant’anni, ossia dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 ad oggi, gli interventi correttivi del sistema sanzionatorio sono stati numerosi, incisivi e talvolta tra loro incoerenti. La molteplicità delle disposizioni legislative in proposito, da una parte finalizzate a decongestionare il sistema della giustizia penale attraverso l’impiego di strategie volte al riduttivismo carcerario e all’applicazione di altri strumenti sanzionatori (tra cui la pena pecuniaria ed i lavori di pubblica utilità) e, dall’altro, indirizzate a reprimere duramente talune condotte generatrici di particolare allarme sociale, ha comportato il raggiungimento di risultati diversi da quelli originariamente attesi.

Le perduranti condizioni di sovraffollamento carcerario, la sostanziale esiguità di attività di trattamento risocializzativo, le rilevanti carenze nell’ambito della cura e dell’assistenza delle persone malate e ristrette, si vengono a sommare ad una preoccupante condizione di assodata «fuga dalla sanzione penale»¹¹, vista la sistematica disapplicazione di talune pene comminate e la mancata esecuzione di quelle concretamente inflitte da parte della magistratura di merito.

termine di durata massima (applicabile anche alle misure in corso, a noi pare), 6 giugno 2014, in questa [Rivista](#); FIORENTIN F., *La riforma sceglie tre linee guida fondamentali per coniugare salute del reo e libertà personale*, in *Guida al diritto*, 21 giugno 2014, p. 19 ss.; PELISSERO M., *Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga e prove maldestre di riforma della disciplina delle misure di sicurezza*, in *Diritto penale*, 8, 2014, p. 917 ss. Inoltre, quanto ad alcuni profili critici della nuova disciplina, sia consentito rinviare anche a BIANCHETTI R., *Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità sociale del seminfermo di mente (Commento all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina, 16 luglio 2014)*, 14 novembre 2014, in questa [Rivista](#); SCHIAFFO F., *La pericolosità sociale tra ‘sottigliezze empiriche’ e ‘spessori normativi’: la riforma di cui alla legge n. 81/2014*, 11 dicembre 2014, in questa [Rivista](#). Infine, cfr. DELLA CASA F., *Basta con gli O.P.G.! La rimozione di un “fossile vivente” quale primo passo di un arduo percorso riformatore*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2013, p. 64 ss.; MANNA A., *Sull’“abolizione” degli ospedali psichiatrici giudiziari: pericolosità sociale o bisogno di terapia?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 2013, p. 1329 ss.

¹¹ DOLCINI E., *Il castigo sia moderato ma certo*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE, *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, p. 34; inoltre in DOLCINI E., *La pena in Italia oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in DOLCINI E., PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore*, cit., 2006, p. 1073. A tal proposito, si vedano anche MARINUCCI G., *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2000, p. 160 ss.; PADOVANI T., *Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione. La questione delle pene sostitutive tra efficacia della sanzione ed efficienza dei meccanismi processuali*, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE, *Sistema sanzionatorio*, cit., 2002, p. 74 ss.

Siamo lontani, ormai, dall'entusiasmo che caratterizzò, anche nel nostro Paese, il periodo di massima espressione dell'ideologia del trattamento, periodo in cui la criminologia-clinica ebbe un forte sviluppo ed una massiccia diffusione¹², ma siamo vicini, forse ci siamo "dentro", al momento in cui è divenuto necessario interrogarsi ed analizzare, in senso critico, come ed in che modo la criminologia, sebbene in maniera rinnovata – al passo con i tempi, si potrebbe dire –, può oggi fornire un effettivo e significativo contributo nell'ambito del funzionamento del sistema penale.

Più che alla criminologia-teoretica, faccio riferimento alla criminologia-applicata, e, quindi, al dialogo che questa "scienza criminale-empirica" dovrebbe avere con quelle "criminali-normative o criminali-giuridiche"¹³ come, appunto, sono le discipline penalistiche e processual-penalistiche.

Una criminologia, tra le criminologie possibili – osservava il Prof. Canepa¹⁴ – che sia utile, concreta, pragmatica, ancorata al dato di realtà ed in grado – secondo quanto suggerito da Günther Kaiser¹⁵ – di produrre conoscenze scientifico-sperimentali e di incidere effettivamente sul funzionamento dei diversi sistemi di controllo sociale¹⁶.

In sostanza, una criminologia in stretta collaborazione con il diritto penale, applicata – secondo il pensiero di Von Liszt¹⁷ – all'amministrazione della giustizia penale (dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione) e, necessaria, secondo il Prof. Gabrio Forti, alla formazione del giurista che, nel maturare la propria sensibilità ed attenzione al dato criminologico, può in effetti meglio valutare l'efficacia e l'efficienza delle proprie azioni¹⁸.

¹² CALVANESE E., PONTI G., *Criminologia clínica e perícia criminológica na Itália*, in *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 28, 1999, p. 39 ss.

¹³ Si veda, al riguardo, FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, p. 31 ss.; inoltre, cfr. GIANNITI F., *Criminalistica. Le discipline penalistiche e criminologiche nei loro collegamenti*, Milano, 2011; VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, Padova, 2013.

¹⁴ In particolare, v. quanto illustrato da tale Autore ed evidenziato anche da altri studiosi nel corso del Seminario di studi intitolato "Insegnamento e ricerca nella criminologia italiana", tenutosi a Siracusa dal 16 al 19 febbraio 1981 ed organizzato e promosso dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC). Gli Atti del Seminario sono contenuti in CANEPA G., PARADISO P. (a cura di), *La Criminologia italiana. Insegnamento e ricerca*, in *Quaderni di Scienze Criminali*, Siracusa, 1982. Sul punto, cfr. inoltre PISAPIA G., *Fondamento e oggetto della criminologia*, Padova, 1983; CERETTI A., *L'orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia*, Padova, 1992; CORRERA M., MARTUCCI P., *Elementi di criminologia*, Padova, 2013.

¹⁵ KAISER G., *Kriminologie*, Heidelberg, 1979, trad. it. *Criminologia*, Milano, 1985, p. 2 ss.; inoltre, anche in KAISER G., *Kriminologie im Verbund gesamter Strafrechtswissenschaft*, in *Festschrift für H.H. Jescheck*, Berlin, 1985, p. 1037 ss.; KAISER G., *Kriminologie. Ein Lehrbuch*, Heildeberg, 1996, p. 3 ss.

¹⁶ Tra molti, in proposito, v. GARLAND D., *The culture of control. Crime and social order in contemporary society*, Oxford, 2001, trad. it. *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, 2004.

¹⁷ VON LISZT F., *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, in *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, I, Berlin, 1905, p. 178 ss. Si veda, al riguardo, anche VASSALLI G., *Criminologia e giustizia penale*, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico*, Vol. II, Milano, 1960, p. 560 ss.

¹⁸ FORTI G., *L'immane concretezza*, cit., 2000, p. 37 ss.

In definitiva, per richiamare le parole del Maestro Prof. Giorgio Marinucci (che a sua volta rammentava quanto teorizzato da Roxin, Hassemer e Tiedemann)¹⁹, la criminologia deve essere il «banco di prova di tutte le asserzioni dommatiche e di tutti i progetti di intervento legislativo»²⁰ tra cui, ovviamente, quelli che da anni stanno incidendo sul concreto volto della pena in Italia (si pensi, ad esempio, alle recenti modifiche normative in tema di misure alternative alla detenzione²¹, alle disposizioni legislative riguardanti le misure di sicurezza detentive²² e a quelle fornenti indicazioni circa la riforma, ad ampio raggio, dell'intero sistema sanzionatorio, come la l. 28 aprile 2014, n. 67²³).

¹⁹ ROXIN C., *Kriminalpolitik und Strafrechtssystem*, Berlin, 1970; HASSEMER W., *Theorie und Soziologie des Verbrechens*, Frankfurt, 1973; HASSEMER W., *Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik*, Hamburg, 1974; TIEDEMANN K., *Die Fortentwicklung der Methoden und Mittel des Strafrechts unter besondere Berücksichtigung der Entwicklung der Strafgesetzgebung*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 86, 1974, p. 303 ss.

²⁰ MARINUCCI G., *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in MARINUCCI G., DOLCINI E., *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 67.

²¹ Si pensi, ad esempio, al d.l. 1 luglio 2013, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 94; inoltre, al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante ulteriori "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. Si vedano, inoltre, "Le conclusioni della Commissione Giostra in tema di riforme dell'ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione", 20 dicembre 2013, pubblicate in questa [Rivista](#).

²² In particolare, con la recente l. 30 maggio 2014, n. 81 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 25 marzo 2014, n. 52) sono state apportate significative modifiche alla disciplina delle misure custodiali, segno di un cambiamento nell'approccio del legislatore alla questione inerente agli ospedali psichiatrici giudiziari, in favore della positivizzazione del principio di sussidiarietà delle misure di sicurezza detentive. D'altra parte, è a partire dal 2008, con il d.P.C.M. 1 aprile 2008, in attuazione del d.lgs. 22 giugno 2000, n. 230 sul riordino della medicina penitenziaria, che è stato disposto il definitivo superamento degli O.P.G., ma è dal 2011 che i termini di chiusura di queste strutture sono stati fissati, anche se di volta in volta prorogati con diversi provvedimenti legislativi ([d.l. 22 dicembre 2011, n. 211](#), conv. in [l. 17 febbraio 2012, n. 9](#); d.l. 25 marzo 2013, n. 24, conv. in l. 23 maggio 2013, n. 57; [d.l. 31 marzo 2014, n. 52](#), conv. in [l. 30 maggio 2014, n. 81](#)). Secondo alcuni è molto probabile che la proroga al «31 marzo 2015» (ex art. 1, co. 1, lett. a, l. 81/2014), per quanto supportata sul piano finanziario e pungolata dalla minaccia dell'intervento dei poteri sostitutivi del Governo, sia destinata ad essere ulteriormente prorogata, in quanto la relazione delle Regioni sullo «stato di attuazione delle strutture» – istituti manicomiali esistenti ma riconvertiti e nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) – e «sui tempi della loro realizzazione» sono ben lunghi, purtroppo, da garantire il rispetto dei termini previsti («entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», art. 1, co. 2, d.l. 31 marzo 2014) (Cfr., in proposito, PUGIOTTO A., *O.P.G. della vergogna, non sarà l'ultimo rinvio*, in *Il Manifesto*, 15 aprile 2014, p. 15). Anzi, da quanto emerge dalla "Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della riforma degli O.P.G.", presentata dai Ministri della Salute e della Giustizia il 30.9.2014, la proroga temporale pare essere inevitabile (si veda, nel dettaglio, quanto contenuto nella relazione ministeriale che è stata pubblicata, con breve commento, in questa [Rivista](#)).

²³ Con l. 28 aprile 2014, n. 67, sono state conferite le "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili". Per una sintetica analisi del provvedimento si veda DELLA BELLA A., *Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, 4 aprile 2014, in questa [Rivista](#). Inoltre, per alcuni dettagli, si vedano "Le conclusioni della Commissione Palazzo per la riforma del sistema sanzionatorio penale", 10 febbraio 2014, sempre in questa [Rivista](#).

7. Ma il tema di questo incontro di studio, dicevo prima, è stato anche quasi suggerito dallo stesso Calvanese il quale, nelle bozze di un suo lavoro incompiuto circa l'evoluzione storica dei rapporti tra criminologia e sistema della giustizia penale, andava a sostenere che «*il destino dei meccanismi sanzionatori è da sempre precario, in bilico tra spinte di ordine retributivo ed aneliti di matrice risocializzativa*»; e questo – scriveva più avanti – «*per le inevitabili difficoltà di convivenza che le misure risocializzative incontrano quotidianamente in un sistema, come il nostro, che soffre, di frequente, di inefficienze e di amnesie talora imbarazzanti*»²⁴.

Compito della criminologia, proseguiva Calvanese, è quello di essere anche una «*scienza tecnico-operativa, capace di contribuire, in maniera effettiva e concreta, al funzionamento del sistema della giustizia penale, apportando il proprio sapere specialistico nei diversi contesti giudiziari e nei differenti momenti processuali*»²⁵.

III

8. È da tutto questo, in definitiva, che scaturisce l'ideazione e la progettazione del presente incontro di studio, tanto che l'articolazione della mattinata e la consequenzialità degli interventi previsti risponde ad una precisa necessità: quella di *inquadrare la questione e di individuare, nel concreto, gli scenari possibili*.

Si è così pensato di suddividere l'incontro in due parti:

a) una *prima parte*, con tre interventi di trenta minuti ciascuno, finalizzata a mettere in luce, sia dal punto di vista teorico sia da quello derivante dalla prassi, gli effetti della metamorfosi del sistema sanzionatorio e, nel limite del possibile, gli orientamenti che si prospettano all'orizzonte²⁶;

con commento a margine, dello stesso Prof. Francesco Palazzo, pubblicato nell'editoriale intitolato "[Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali](#)".

²⁴ CALVANESE E., *Appunti di un lavoro incompiuto*, inedito, pp. 4-5.

²⁵ CALVANESE E., *Appunti*, cit., inedito, p. 15. L'Autore sottolinea, inoltre, l'apporto che la criminologia, quale scienza empirica, può fornire al giurista ed al legislatore, nel campo, ad esempio, della delicata questione della responsabilità penale delle persone giuridiche, oppure delle nuove forme di criminalità tramite strumenti informatici. In Germania, ha rilevato Hassemmer, venne ritenuto proficuo l'apporto del sapere empirico per preparare, sostenere e correggere talune decisioni nel campo della criminalità terroristica e violenta, per valutare gli effetti della pena pecuniaria, per adeguare il regime di esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza (cfr. HASSEMER W., in *Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Neuwied, 1990, vor. f 1, n. 44).

²⁶ Per questi motivi è stato richiesto al Prof. Gatta, collega di Dipartimento del Prof. Calvanese, di evidenziare i "tratti" della metamorfosi del sistema sanzionatorio nel nostro Paese alla luce dei recenti interventi legislativi e alla Prof.ssa Comucci, quale docente di diritto penitenziario e collega – anch'essa – dello studioso, di delineare i principali mutamenti intervenuti in sede di esecuzione penale, con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione. Al Dott. Francesco Maisto, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con il quale Ernesto Calvanese ha lavorato per anni, è stato attribuito il compito di evidenziare quelle che, tra norme e prassi, sono oggi le maggiori difficoltà che la Magistratura di sorveglianza riscontra nel proprio operato e di delineare, in base alla sua diretta esperienza, l'apporto che l'esperto in criminologia può "quotidianamente" fornire all'interno di tale organo giudiziario.

b) una *seconda parte*, con interventi “mirati” di quindici minuti ciascuno²⁷, volti a testimoniare e, forse, a suggerire gli spazi, le modalità, i limiti e le potenzialità che questa disciplina (la criminologia) ha e potrebbe avere all’interno del sistema penale nel presente e, si spera, in un prossimo futuro.

²⁷ I relatori, oltre che avere avuto un ruolo significativo nel corso delle attività lavorative del Prof. Ernesto Calvanese, sono stati individuati ed invitati per le loro specifiche professionalità. In particolare, per quanto attiene agli specialisti in criminologia-clinica, questi sono tutti “espressione” della cosiddetta “scuola milanese di criminologia”, avendo essi avuto come Maestro di riferimento il Prof. Gianluigi Ponti. Con il Prof. Tantalò ed il Dott. Martelli, Calvanese ha svolto invece attività peritale, mentre con il Prof. Fabio Basile egli ha avuto modo di condividere una parte significativa del suo ultimo lavoro in tema di immigrazione (CALVANESE E., *Media e immigrazione*, cit., 2011). A costoro è stato richiesto di operare riflessioni e di fornire indicazioni circa i limiti e le potenzialità della scienza criminologica nell’ambito della prevenzione, della valutazione e del trattamento – qualora possibile – delle condotte delinquenti.

PARTE PRIMA

DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA DI FRONTE ALLA TRASFORMAZIONE IN ATTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ricordando Ernesto Calvanese

di Gian Luigi Gatta

I

Il titolo della relazione che mi è stata assegnata fa riferimento alla “*trasformazione in atto del sistema sanzionatorio*”. Muovo pertanto da questa constatazione, peraltro a tutti nota: il sistema sanzionatorio penale è ormai da molti anni soggetto a *continue modifiche*, che lo rendono *sempre più complesso*.

Penso, limitandomi all’attualità, alla recente serie dei c.d. decreti *svuota-carceri* – intervenuti per lo più, ma non solo, sulla disciplina delle *misure alternative* alla detenzione¹ –; penso agli interventi sulla disciplina della *custodia cautelare* in carcere² e sulla *sospensione del processo con messa alla prova*³; e penso anche alla riforma delle misure di sicurezza detentive e degli O.P.G., in particolare⁴.

Penso poi alle *riforme in cantiere*: quelle alle quali sta lavorando la Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Palazzo⁵, in vista dell’attuazione di una legge delega approvata dal Parlamento nello scorso mese di aprile⁶ e destinata, se e nella misura in cui andrà in porto, a rivoluzionare ulteriormente il sistema:

¹ A proposito dei richiamati decreti v., per tutti, A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte Cost. n. 32/2014*, Torino, Giappichelli, 2014.

² Mi riferisco in particolare: a) all’art. 8 d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117 che, modificando l’art. 275 c.p.p., ha stabilito che di regola (salvo eccezioni previste per taluni reati di particolare gravità) la misura della custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni; b) all’art. 1 d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94, che modificando l’art. 280 c.p.p. ha elevato da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale della pena della reclusione ai fini dell’applicabilità della custodia cautelare.

³ Il riferimento è qui agli artt. 3 e s. della l. 28 aprile 2014, n. 67 che ha esteso ai maggiorenni l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, già noto al sistema della giustizia penale minorile. In particolare, ai sensi del nuovo art. 168 *bis* c.p. “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.

⁴ A questo riguardo sia consentito rinviare a G.L. GATTA, *Aprite le porte agli internati! Un ulteriore passo verso il superamento degli O.P.G. e una svolta epocale nella disciplina delle misure di sicurezza detentive: stabilito un termine di durata massima (applicabile anche alle misure in corso, a noi pare)*, [in questa Rivista, 6 giugno 2014](#).

⁵ In proposito v. F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture. (A proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1693 ss.

⁶ Si tratta della citata l. n. 67/2014.

- nuove pene principali (*reclusione domiciliare e arresto domiciliare*);
- previsione generalizzata della *non punibilità per irrilevanza del fatto* (oggi limitata al rito minorile e ai reati di competenza del giudice di pace);
- *depenalizzazione* estesa a diverse figure di reato.

L'impressione che si ha di fronte al sistema sanzionatorio è di trovarsi di fronte a *un dedalo*, formato da un intreccio di disposizioni collocate in luoghi diversi dell'ordinamento, non sempre coordinate tra loro⁷.

L'*architrate* di questo articolato sistema, che ruota attorno alle due tipologie di sanzioni penali - pene e misure di sicurezza - è notoriamente rappresentato dal codice penale, dal codice di procedura penale, dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dalla legge 689 del 1981 sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Ai *margini* del sistema, in una zona di confine con il diritto sanzionatorio amministrativo, acquistano peraltro sempre maggiore rilievo sanzioni para-penali come le misure di prevenzione *ante delictum*, la detenzione amministrativa per gli stranieri all'interno dei CIE, e le sanzioni - pecuniarie e interdittive - di cui sono destinatarie le persone giuridiche nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001.

II

Orbene, l'evoluzione del sistema sanzionatorio è indubbiamente oggetto privilegiato delle riflessioni della *scienza penalistica*: una grande famiglia della quale fanno parte le diverse discipline che con approcci diversi studiano il reato, il reo, il processo e la pena: il diritto penale, il diritto processuale penale, il diritto penitenziario, la criminologia. Sì, anche la criminologia: perché una disciplina che pone al centro della sua indagine la criminalità come forma di devianza sociale – e l'autore del reato come soggetto deviante – non può fare a meno di interessarsi al modo in cui la società reagisce al crimine. Le sanzioni penali non sono estranee all'interesse del criminologo, che ne valuta l'incidenza sulla criminogenesi: l'efficacia in termini di prevenzione, di controllo della pericolosità sociale e di abbattimento dei tassi di recidiva. Il *carcere* in particolare – con le culture criminali che vi si annidano – rappresenta per il criminologo un interessante osservatorio della marginalità e della devianza sociale, che si coagula anche e proprio nella società dei ristretti.

⁷ Per questa stessa immagine v. ad es. F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, cit.

III

Ernesto Calvanese è stato appassionato docente e studioso della criminologia, oltre che collega stimatissimo e dal tratto di una estrema – non comune – cordialità e umanità: una bella persona, della quale in Dipartimento si avverte la mancanza.

Ernesto, da criminologo, non ha trascurato nei suoi studi il sistema sanzionatorio, che ha d'altra parte potuto toccare con mano svolgendo per molti anni la funzione di giudice esperto presso il tribunale di Sorveglianza.

Nell'opera scientifica di Ernesto mi sembra che ricorrano almeno *tre parole chiave*, che corrispondono ad altrettanti filoni di ricerca coltivati dal criminologo nel contesto del sistema sanzionatorio penale:

- *decarcerizzazione*
- *risocializzazione*
- *controllo/neutralizzazione della pericolosità sociale*

E nell'opera di Ernesto (quasi quarantennale) ricorrono altresì *diverse tipologie di autori di reato* (o tipi criminologici): i giovani e gli anziani, ma soprattutto i *tossicodipendenti*, gli *alcooldipendenti*, gli *infermi di mente* e gli *stranieri*. L'attenzione di Ernesto si è infatti soffermata – anche nella prospettiva della reazione sociale al crimine – su classiche forme di marginalità e di disagio sociale: su problemi sociali enormi – pensiamo anche solo a malattia mentale (primo lavoro, 1974), alcool e droga, e immigrazione irregolare (ultimo lavoro, del 2011) – che hanno un evidente rapporto con la criminalità e con il sistema sanzionatorio.

Il carcere, per Ernesto, non rappresenta una risposta ragionevole a quei problemi, e senza dubbio non rappresenta l'unica possibile risposta: criminalizzare l'immigrazione irregolare è per Ernesto semplicemente "imbarazzante"⁸; infermi di mente e soggetti affetti da dipendenze (alcool e droga) necessitano di cure, non di segregazione, e comunque non oltre i limiti strettamente necessari, se necessari, al controllo della pericolosità sociale.

Meno carcere, dunque, e più cura e risocializzazione, attraverso politiche sociali, misure alternative e percorsi riabilitativi e terapeutici. Queste, a me pare, le linee guida del pensiero del criminologo, collega e amico che oggi ricordiamo. Questi alcuni dei principi di civiltà del diritto che Ernesto, per tanti anni, ha trasmesso con passione agli studenti che affollavano le aule durante le sue lezioni, e che si accalcavano davanti alla porta della suo studio, in Dipartimento, per chiedere una – ambitissima – tesi in criminologia.

⁸ E. CALVANESE, *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico*, Franco Angeli, 2011, p. 69.

IV

Ernesto – dicevo – ha dedicato i suoi studi a problemi sociali enormi e ancora attuali, con i quali le scienze criminali continuano e continueranno a lungo a confrontarsi: a dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, della *fecondità dei filoni di ricerca* dello studioso che ricordiamo.

L'evoluzione del sistema sanzionatorio – dalla quale ho preso le mosse – riguarda anche e proprio la risposta dell'ordinamento ai problemi sociali ai quali Ernesto ha dedicato le sue ricerche.

Sono molteplici, nel recente passato – dopo la prematura scomparsa di Ernesto – le *modifiche normative che senza dubbio avrebbero attirato l'attenzione del nostro amico e collega*. Alcune di quelle modifiche interessano proprio tre tipologie di autore di reato alle quali Ernesto ha dedicato i propri studi.

1) Tossicodipendenti

La percentuale di tossicodipendenti tra i detenuti è allarmante: circa il 23% (al 30.9.2013. Fonte: relazione DAP – inaugurazione anno giudiziario 2014). 15.000 sugli allora 64.000 detenuti.

Alla stessa data i tossicodipendenti affidati in prova ai servizi sociali ai sensi dell'art. 94 t.u. l. stup., e in carico all'UEPE, erano solo 3313. Il dato è sostanzialmente confermato dall'ultima rilevazione ministeriale (30.11.2014).

Le *chance di non entrare in carcere*, per i tossicodipendenti o assuntori abituali di droghe, sono però aumentate per effetto di una riforma del 2013 (d.l. 78/2013), che ha previsto la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non solo per i reati in materia di stupefacenti commessi dal tossicodipendente, in caso di fatto di lieve entità, ma anche per i reati diversi, se commessi dal tossicodipendente o assuntore abituale condannato per la prima volta a pena detentiva non superiore a un anno per un reato diverso da quelli di cui al comma 5 – quindi anche per reati diversi da quelli connessi alla droga – ad eccezione dei reati contro la persona e dei gravi reati di cui all'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p.

È una novità certo significativa, che avrebbe richiamato l'attenzione di Ernesto.

2) Infermi di mente

Segnalo in proposito, sul terreno delle misure di sicurezza, la riforma in atto degli O.P.G. e delle C.C.C. – luoghi per lo più orrendi, dove per anni, in molti casi, si sono perpetrate sistematiche violazioni dei diritti umani –; quegli istituti – i sei presenti sul territorio nazionale - sono destinati per legge ad essere chiusi entro il 31 marzo 2015 (anche se si profila l'ennesima proroga)⁹, per essere sostituiti con residenze su base regionale, improntate al principio della sanitarizzazione (controllo perimetrale esterno solo se necessario).

⁹ Cfr. G. ALBERTI, *Chiusura degli O.P.G.: si profila un'ennesima proroga del termine*, [in questa Rivista](#), 4 dicembre 2014.

La parola d'ordine è: cura e non segregazione. Ma la parola d'ordine è anche *sussidiarietà*: ricorso alle misure custodiali solo quando nessun'altra misura di sicurezza può soddisfare le esigenze di controllo e neutralizzazione della pericolosità sociale. E' un principio che la recente legge 81/2014 ha codificato: "il giudice di cognizione - ovvero il magistrato di sorveglianza, al momento dell'esecuzione, quando procede ai sensi dell'art. 679 c.p.p. - "dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, *diversa* dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, *salvo* quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale".

La stessa legge ha d'altra parte apportato almeno altre due radicali innovazioni alla disciplina delle misure di sicurezza di cui parliamo¹⁰:

- a) ha modificato i *criteri legali di accertamento della pericolosità sociale*, stabilendo, in rapporto al ricovero in O.P.G. e C.C.C., che "è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale", cioè delle "condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo". L'intento è quello di evitare che l'indigenza, il disagio familiare e sociale - cioè condizioni di marginalità e di abbandono - possano venire in gioco quali indici sui quali fondare il giudizio di pericolosità sociale dell'agente;
- b) ha previsto che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali". Il legislatore vuole evitare che l'internamento negli O.P.G. e nelle C.C.C. possa dipendere da eventuali disfunzioni organizzative e, in particolare, dalla mancanza della possibilità di assegnare la persona interessata ai dipartimenti di salute mentale, cioè alle strutture non detentive facenti capo al servizio sanitario e dislocate sul territorio regionale.

Entrambe le modifiche sono state investite da dubbi di legittimità costituzionale: una questione è già stata sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina¹¹.

Ma non è tutto: la novità più dirompente, dal punto di vista sistematico e della nostra tradizione giuridica, è rappresentata dall'abbandono della *regola che ancora la durata delle misure di sicurezza alla pericolosità sociale*. Da sempre, nel nostro ordinamento, le misure di sicurezza, comprese quelle detentive, sono indeterminate nel massimo e durano finché perdura la pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta, oggetto di periodico accertamento da parte del magistrato di sorveglianza. La riforma in esame introduce - relativamente a *tutte le misure di sicurezza detentive*, comprese le case di lavoro, le colonie agricole e il ricovero nelle nuove REMS - il diverso principio secondo

¹⁰ Cfr. G.L. GATTA, *Aprite le porte agli internati!*, cit.

¹¹ L'ordinanza del Tribunale di Messina è pubblicata [in questa Rivista, 14 novembre 2014](#), con nota di R. BIANCHETTI.

cui la *durata delle misure di sicurezza non può superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso* (salvo i casi in cui la legge commini l'ergastolo).

La disposizione vuole mettere fine al fenomeno del c.d. ergastolo bianco: autori di reati più o meno bagatellari - nel corso dei lavori parlamentari si è citato il caso del furto di 7.000 lire - che rimangono per molti anni, anche per decenni, internati negli O.P.G. o nelle C.C.C., e che per la mancanza di cure e di prognosi favorevoli di non recidività corrono il rischio tangibile di restarvi per sempre, vedendo la revoca come un autentico miracolo. Animata da questo nobile intento, la disposizione appare però irragionevole: come si giustificano le misure di sicurezza, quali autonome sanzioni penali, se le si rapportano alla durata stabilita in astratto per le pene detentive, e non già alla concreta pericolosità sociale dell'agente?

Non solo, vi è poi *un evidente problema di tutela della collettività*: la nuova disciplina consente, allo spirare del termine di durata massima della misura di sicurezza detentiva, di mettere in libertà gli internati ancora socialmente pericolosi, compresi quelli - qui sta il problema - che non si sono visti revocare prima la misura perché di loro si è detto che è probabile che commettano gravi reati, *in primis* contro la persona. Il prezzo che il nuovo congegno legislativo paga sull'altare dell'abolizione dell'ergastolo bianco può insomma essere molto elevato: il sacrificio della orrenda ma evidente necessità, in funzione di difesa sociale, di neutralizzare la persistente pericolosità sociale di alcuni autori di reato, che vengono ciononostante rimessi in libertà.

3) Stranieri

Vengo infine agli stranieri, ai quali Ernesto ha dedicato il suo ultimo e interessantissimo lavoro sulla rappresentazione mediatica della criminalità degli immigrati¹².

Gli stranieri sono, come e ancor più dei tossicodipendenti, i "clienti privilegiati del carcere"¹³.

La *carcerizzazione degli immigrati irregolari* è realizzata attraverso due vie.

1) La prima via è quella della *detenzione penale*: il carcere rappresenta uno spaccato della marginalità sociale, e per svariate ragioni - anche ma non solo di ordine socio-criminologico - nei paesi interessati dai flussi migratori è sempre più popolato da immigrati, autori per lo più di reati comuni (spaccio di droga, furti, rapine *etc.*). Gli immigrati sono i clienti privilegiati del carcere: un detenuto su tre nelle nostre carceri è straniero (33%). E' un dato superiore alla media europea (la percentuale dei detenuti stranieri, nei paesi membri del Consiglio d'Europa, è del 20%) e a quello di Paesi a noi vicini come la Francia (17,9) e la Germania (27,9). Simile è il dato spagnolo (33,6 %),

¹² Cfr. E. CALVANESE, *Media e immigrazione*, cit. In precedenza v. ID., *La delittuosità degli immigrati nel Comune di Milano (1991-1996): è vero aumento?*, in *Rass. it. criminol.*, 1998, n. 3-4.

¹³ L'efficace espressione è di E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, Giuffrè 2006, p. 1097.

mentre assai lontano è il dato del Regno Unito (Inghilterra e Galles), inferiore alla media europea (12,6%)¹⁴.

Ed è un dato ancor più inquietante se si considera come gli stranieri, secondo diverse stime, rappresentano circa – e solo – il 7% della popolazione residente in Italia¹⁵. Forte è insomma il *disequilibrio tra italiani e stranieri*, all'interno della popolazione penitenziaria. Un disequilibrio del quale troppo poco si parla.

All'origine vi sono indubbiamente cause sociali, in parte analoghe a quelle indagate anche oltre Oceano, dove forte è il sospetto di discriminazioni razziali (al 31.12.2013 il 37% dei detenuti nelle carceri degli USA è rappresentato da neri; il 22% da ispanici)¹⁶.

Ma vi sono anche cause diverse, tutte in vario modo connesse alla condizione di marginalità sociale degli immigrati¹⁷: la maggior probabilità di essere fermati per controlli; l'elevato grado di coinvolgimento nelle attività criminali oggetto del maggior numero di condanne a pena detentiva eseguita (reati in materia di droga e reati contro il patrimonio); la mancanza, spesso, di una difesa tecnica di buon livello (spesso non assicurata dal meccanismo delle difese d'ufficio); la mancanza di un'abitazione e di stabili legami sociali/familiari, che ostacola la concessione di misure *extracarcerarie* quali gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare, e pregiudica non di rado la concessione della sospensione condizionale della pena.

2) Vi è poi una seconda strada percorsa per attuare la massiccia detenzione degli immigrati irregolari: è la via della detenzione amministrativa, realizzata all'interno dei CIE¹⁸.

Facendo riferimento alla realtà di quei centri vi è chi ha parlato efficacemente di "galere amministrative", nelle quali la libertà personale è privata senza le garanzie proprie del diritto e del processo penale, in strutture para-carcerarie. Attraverso una sostanziale frode delle etichette, la privazione della libertà personale nei confronti degli stranieri irregolari si attua oggi anche e proprio attraverso il trattenimento nei CIE. Una misura che spesso si alterna con la reclusione in carcere, per reati comuni commessi dallo stranieri irregolare, dando luogo a un inquietante fenomeno di porte girevoli (carcere-CIE, o viceversa).

Sul punto va peraltro segnalata – e salutata con favore – una scelta coraggiosa del legislatore italiano, stranamente passata sotto silenzio e forse proprio per questo realizzata: la legge 163 del 2014 ha per la prima volta ridotto, per lo più drasticamente, i limiti massimi della detenzione amministrativa, che sono passati da 18 a 3 mesi, o

¹⁴ Fonte: Space 1, Tabella 4, p. 80 (dati aggiornati al 1 settembre 2012).

¹⁵ Il dato è tratto dall'ultima rilevazione disponibile dell'[Annuario statistico Istat](#).

¹⁶ I dati sono tratti dal *Rapporto "Prisoners in 2013"* (U.S. Department of Justice, 30.09.2014), pubblicato [in questa Rivista](#), 23 dicembre 2014, con una presentazione di M. LOMBARDI STOCCHETTI.

¹⁷ Sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a G. L. GATTA, *Immigrati, carcere e diritto penale*, [in questa Rivista](#), 15 maggio 2012.

¹⁸ V., da ultimo, G. CAMPESI, *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*, Carocci, Roma, 2013.

addirittura a soli trenta giorni quando lo straniero abbia già trascorso almeno 3 mesi in carcere¹⁹. Un'autentica svolta.

Vi è poi il capitolo della *criminalizzazione dell'immigrazione irregolare*: pagine della più recente storia politico-criminale italiana che non sono sfuggite all'attenzione di Ernesto²⁰, pronto a criticare l'introduzione della aggravante di clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.), dichiarata incostituzionale nel 2010, e del reato di clandestinità (art. 10-bis t.u. immigrazione), introdotto nel 2009 e che la già citata legge delega approvata ad aprile (l. n. 67/2014) prevede oggi, finalmente, di depenalizzare.

Questa *inversione della politica criminale in materia di immigrazione irregolare* sarebbe certamente salutata con favore dal nostro compianto amico e collega; come lo sarebbe certamente *l'abbandono della pena detentiva* – in favore di quella pecuniaria – per i reati di inosservanza dell'ordine di allontanamento (art. 14, co. 5 *ter* e dintorni); abbandono *imposto* da sentenze della Corte di Giustizia UE (El Diridi e Achugbajian) che hanno notoriamente sancito l'incompatibilità della pena detentiva con le procedure amministrative di rimpatrio, ritardate o impedita da quella pena.

In conclusione: *meno carcere*:

- per gli *stranieri*, se non altro in conseguenza della loro condizione di irregolarità;

- per i *tossicodipendenti*, in virtù di una maggiore possibilità di sostituire la pena detentiva.

E *meno segregazione* – e *più cura* – per gli infermi di mente, se si realizzerà la riforma in atto degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia.

Nel dedalo del sistema sanzionatorio vi è certo molto da migliorare; ma vi sono anche alcuni segnali positivi, che non possono essere ignorati dagli studiosi delle scienze criminali; almeno da quelli – e sono la maggior parte – che come il caro Ernesto credevano in poche ma cruciali parole chiave: *decarcerizzazione; risocializzazione; cura e controllo della pericolosità sociale*.

¹⁹ V. in proposito L. MASERA, *Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagattella?*, [in questa Rivista](#), 10 novembre 2014.

²⁰ Cfr. E. CALVANESE, *Media e immigrazione*, cit., p. 68 s.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: EVOLUZIONE O INVOLUZIONE?

di Paola Comucci

1. *A proposito delle misure alternative*, la condanna dell'Italia da parte della CEDU, con la sentenza *Torreggiani del 2013*, per aver violato le regole che garantiscono condizioni di vita dignitose all'interno degli istituti penitenziari e la conseguente necessità di adeguarsi ai *parametri imposti dalla Corte*, hanno indotto il legislatore ad operare su più fronti per alleggerire la situazione di illegalità determinatasi a causa dello spropositato sovraffollamento carcerario raggiunto (eravamo arrivati nel 2010 a quasi 70.000 detenuti) e fra questi interventi non è mancato quello su alcune delle c.d. misure alternative, intendendo per tali sia le misure disciplinate nel capo VI dell'ordinamento penitenziario sia altri istituti come l'esecuzione domiciliare finale per pene non superiori a 18 mesi, introdotta dalla [l. 26 novembre 2010, n.199](#), che a seguito del [d.l. 23 dicembre 2013, n.146](#) convertito in [l. 21 febbraio 2014, n.10](#) viene stabilmente recepita nel nostro sistema penitenziario e che può quindi essere considerata un'ulteriore alternativa alla pena detentiva, disciplinata fuori sede.

2. Il quadro attuale di queste misure è molto diverso da quello originario. Nel tempo si è verificato un *mutamento profondo rispetto a quello schema iniziale* in cui le stesse rappresentano gli strumenti più importanti e innovativi di un sistema volto a promuovere la personalità del condannato per incentivarne l'adesione al trattamento risocializzativo individualizzato, con la promessa di rilevanti benefici incidenti sia sulla qualità che sul *quantum* di pena espianda e dove il meccanismo incentivante è ancor più accentuato dalla previsione della revoca delle medesime misure per inidoneità del trattamento.

Proprio il *sovraffollamento*, endemico problema dell'istituzione carceraria, ha determinato in gran parte il mutamento di contenuti di questi istituti che oggi meglio possono essere accomunati sotto l'appellativo di misure di decarcerizzazione. La stessa l. 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta legge Gozzini, pur orientata a qualificanti aperture del sistema, contiene già i germi di quella strategia deflattiva che ha raggiunto i vertici con la legge Simeone-Saraceni del 1998¹, conoscendo una parziale inversione di tendenza soltanto con le leggi Bossi-Fini², ex Cirielli³, e Fini-Giovanardi degli anni 2000⁴.

¹ L. 27 maggio 1998, n. 165.

² L. 30 luglio 2002, n. 189.

³ L. 5 dicembre 2005, n. 251.

⁴ L. 21 febbraio 2006, n. 49.

L'incombente *esigenza di deflazione carceraria* ha portato a individuare come presupposti legittimanti l'applicazione di alcune di queste misure, situazioni non sempre funzionali alle finalità di una pena costituzionalmente orientata e i risultati hanno determinato un discredito altissimo del modello dinamico di esecuzione penale proposto dalla riforma del 1975.

Il *concetto di ineffettività della pena* si è fatto strada e consolidato nel contesto sociale ed ha trovato ovunque proseliti anche per la cattiva informazione o la disinformazione di cui è stata oggetto. A questo proposito richiamo volentieri il contributo di Ernesto Calvanese negli studi in onore del Prof. Marinucci del 2006 dove, dando conto di una indagine svolta in tema di rapporti tra messaggi mediatici, allarme sociale, fase esecutiva della pena e prospettiva riabilitativa della stessa, sottolinea l'atteggiamento della stampa nel favorire una visione negativa e pessimistica sul tema appunto della pena rieducativa. Oggi – osservava Calvanese – il condannato in misura alternativa dai più è considerato libero e i dati di una indagine abbastanza recente ci dicono che per il 52% degli intervistati, la pena irrogata deve principalmente servire a punire chi ha commesso il reato e solo per il 24% a reinserirlo nella società, addirittura il 43% è d'accordo nel ritenere che per chi commette dei reati servirebbe il lavoro forzato⁵.

Va comunque preso atto delle statistiche ormai arcinote secondo cui le misure alternative risultano essere più efficaci a contenere la *recidiva* dell'espiazione "solo" detentiva. Tanto il trattamento esclusivamente *intramurario* si appalesa desocializzante che, a prescindere dai presupposti degli istituti che consentono al condannato di non entrare in carcere o di uscirne, i risultati sono migliori. E gli affidamenti ordinari, risultano avere gli esiti più brillanti rispetto alle altre misure.

3. Nonostante questo *le perplessità sono molte*.

Intanto l'idea di una strategia differenziata contro la criminalità di cui si parlava con insistenza negli anni Settanta⁶ e che si concretizzava, in sede esecutiva, in una gamma variegata di strumenti di intervento idonei alle varie forme delinquenziali da trattare, è ormai superata.

L'*affidamento in prova al servizio sociale* (art. 47 o.p.), fiore all'occhiello della riforma del 1975, ove la misura era calibrata su soggetti disadattati ed emarginati, condannati a pene inflitte di modesta entità (2 anni e 6 mesi), per i quali si riteneva preferibile all'espiazione *intramuraria*, un trattamento in libertà assistita dall'intervento del servizio sociale e dall'imposizione di prescrizioni comportamentali *ad hoc*, ha finito per assumere la veste di misura per tutte le stagioni. Dalla legge Gozzini in poi questo è stato il suo destino, ed è divenuta, per asserzione della Corte costituzionale, al pari della detenzione domiciliare e della semilibertà, modalità esecutiva della pena essa stessa, in ragione delle limitazioni alla libertà personale che comunque comporta per le

⁵ CALVANESE E., *La revoca delle misure alternative: andamento e tipologie*, in DOLCINI E., PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, pp. 899 ss.

⁶ Vedi PISAPIA G.D., *Una strategia differenziata per la difesa sociale dal delitto*, in *Riv.it. dir. e proc. pen.* 1975, p. 209 ss.

prescrizioni imposte; al punto che, anche per il periodo così trascorso, si può richiedere la liberazione anticipata (art. 47, co. 12 *bis* o.p.)

Nel testo di quella legge, ove il requisito della pena inflitta veniva portato a 3 anni e ne veniva allargata la concedibilità al condannato in libertà, il comportamento tenuto dopo la commissione del reato diviene il parametro di riferimento in sede di concessione (art. 47, co. 3 o.p.), e diventano rilevanti più che gli aspetti funzionali al reinserimento sociale quelli riguardanti la presenza o meno del pericolo di recidiva.

Con le leggi contro la criminalità organizzata dei primi anni Novanta⁷, a fronte di una diagnosi di pericolosità oggettiva del condannato, si attribuì all'affidamento, una anomala dimensione premiale, quale ricompensa per il contributo offerto dall'istante collaborante alla lotta alla criminalità. E si determinò così un ulteriore svilimento della prognosi di rieducabilità dell'affidando.

Negli stessi anni, l'inadeguatezza del sistema penitenziario a fronteggiare la specificità dei condannati appartenenti alla categoria dei "colletti bianchi", portò ad applicare l'affidamento in prova a casi in cui il concetto di reinserimento non può essere inteso in modo convenzionale. La forzatura nell'uso del beneficio era evidente e avrebbe dovuto suggerire al legislatore l'inserimento nel sistema di una misura specifica, pur imperniata su prescrizioni comportamentali ma svincolata dall'affidamento, per sua natura consistente in un trattamento psicosociale del tutto inappropriato in determinate situazioni. Ma sul punto il legislatore è rimasto silente e tuttora vediamo l'uso che ne viene fatto.

Con la legge Simeone-Saraceni, l'istanza dalla libertà diventa la via maestra d'accesso alla misura; così l'inclinazione verso un impiego dell'istituto in funzione di puro controllo e contenimento della pericolosità sociale si consolida ancor di più. Alla forma tradizionale di affidamento dalla detenzione, basata sul presupposto dell'osservazione scientifica personalità, condotta collegialmente per almeno un mese, dagli operatori penitenziari (fra i quali svolge frequentemente un'attività di rilievo anche il criminologo clinico)⁸ viene ormai riservato un ruolo marginale e, per effetto dell'interpretazione data al requisito del limite di pena inflitta, da intendersi come pena residua da scontare in concreto, la misura si prospetta pure come trattamento finale per condannati anche a pene di lunga durata che la richiedono, preferendola alla liberazione condizionale, per i presupposti meno impegnativi mentre pressoché equivalenti se ne prospettano i contenuti e gli effetti finali.

Le ultime modifiche in materia⁹, oltre all'applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza, che già in base ai medesimi elementi poteva in passato sospendere l'esecuzione e rimettere in libertà il condannato (art. 47, co. 4 o.p.),

⁷ Vedi in particolare L. 12 luglio 1991 n. 203 e L. 7 agosto 1992 n. 306.

⁸ L'art. 47, co. 2 l. 354/1975 così recita: «Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati»; in riferimento a ciò si vedano anche gli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

⁹ Le modifiche sono state apportate dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10.

introducono un'ipotesi di affidamento nell'ambito di pene fino a quattro anni richiedendo, almeno per l'ultimo anno che precede il raggiungimento di questo limite, un'osservazione meramente comportamentale sia che questo periodo sia stato trascorso in espiazione *intramuraria*, che in libertà, che, addirittura, in esecuzione di misura cautelare (art. 47, co. 3 *bis* o.p.). Fra parentesi, non essendo stato effettuato il coordinamento di questa disposizione con l'art. 656, co. 5 c.p.p., la sospensione obbligatoria dell'ordine di esecuzione rimane fissata a tre anni di pena da spiare e, dunque, nei confronti di condannati fra tre e quattro anni, questo tipo di affidamento può essere concesso solo dalla detenzione.

4. In tema di *affidamento in prova in casi particolari*, cosiddetto "affidamento terapeutico", nulla è cambiato nella disciplina dell'art. 94 T.U. sulle tossicodipendenze del 1990, salvo l'eliminazione dell'impedimento alla fruibilità del beneficio oltre due volte¹⁰, soluzione che, seppure considerata positivamente da alcuni commentatori, perché si prende in tal modo atto delle difficoltà e degli ostacoli presenti sulla strada di chi vuole uscire dalla tossicodipendenza, se letta in chiave risocializzativa, non è altrettanto condivisibile. Infatti la caduta del divieto gioca a favore di un minore impegno da parte del condannato nella gestione della misura, rappresenta un disincentivo alla responsabilizzazione. In fondo l'aspetto incentivante l'osservanza del programma riabilitativo stava anche nell'avvertimento che del beneficio non si potesse abusare all'infinito.

5. Per la *detenzione domiciliare* si è solo inserito direttamente nell'ordinamento penitenziario, fra le modalità di controllo della misura (art. 58 *quinquies* o.p.), l'eventuale ricorso al braccialetto elettronico. Alcune considerazioni vanno fatte comunque anche su questo istituto. Introducendola, nel 1986¹¹, se ne è fatto un apprezzabile utilizzo in funzione umanitaria per bilanciare l'obbligo di eseguire la pena con il rispetto di altri principi costituzionali ad esempio la tutela della maternità, della famiglia, della salute e così via. Ma mal si giustifica l'inserimento nell'ordinamento, nel 1998, della cosiddetta "detenzione domiciliare generica", concedibile senza nessun richiamo a requisiti o scopi rieducativi, venendone rimarcata solo l'idoneità a evitare il pericolo di recidiva¹². E anche il braccialetto elettronico è finalizzato a esclusive esigenze di tutela della collettività.

¹⁰ Vedi d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. sulle tossicodipendenze che, all'art. 94, disciplina l'affidamento in prova in casi particolari. La l. 21 febbraio 2014, n. 10 ha apportato una modifica all'art. 94 in esame, abrogando il divieto, previsto al comma 5, di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico.

¹¹ L'istituto della detenzione domiciliare, disciplinato dall'art. 47 *ter* l. 354/1975, è stato introdotto con la l. 10 ottobre 1986, n. 663.

¹² La cosiddetta "detenzione domiciliare generica", disciplinata dall'art. 47 *ter*, co. 1 *bis* l. 354/1975, è stata introdotta con l. 27 maggio 1998, n. 165 ed è applicabile al soggetto condannato ad una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i

6. Quanto all'istituto dell'*esecuzione della pena presso il domicilio* ai sensi della l. 26 novembre 2010, n. 199 nel momento in cui viene stabilizzato nel nostro ordinamento¹³, la filosofia rieducativa subisce un ulteriore deterioramento. La misura sembra solo sostitutiva di una pena principale mancante e che meglio si attaglierebbe a queste situazioni lasciando incontaminato il terreno penitenziario; il fatto che la l. 28 aprile 2014, n. 67 deleghi il governo a prevedere fra le pene principali sia l'arresto che la reclusione domiciliare, fa ben sperare in un orientamento volto ad una razionalizzazione del sistema in questo senso.

7. Altra storia è poi quella della *liberazione anticipata*. La logica che originariamente vi è sottesa è interessante perché parte dall'idea che la prospettiva di periodiche acquisizioni di un sicuro premio, tenda a far acquisire al condannato una sorta di abitudine a comportarsi secondo schemi conformi alle regole sociali.

Altra finalità risocializzativa dunque, ma all'indomani della riforma del 1975, nella prassi, se ne colse subito un'altra utile valenza come strumento di normalizzazione della vita carceraria e la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, salvo rari casi, si appiattì nell'accertamento della regolare condotta, tanto che il testo ri-descritto dalla legge Gozzini vi fa confluire anche la condotta tenuta in custodia cautelare dove non si può certo valutare la partecipazione all'attività rieducativa. E il passaggio della competenza a concedere il beneficio dall'organo collegiale a quello monocratico, nel 2002¹⁴, ha ulteriormente contribuito al suo snaturamento, eliminando la multidisciplinarietà del giudizio.

L'effetto è ancora più grave se ci ricordiamo come la liberazione anticipata, in quanto strumento del trattamento rieducativo sia stata essenziale per mantenere nei paradigmi della pena costituzionale tutto il sistema delle preclusioni oggettive nei confronti degli autori dei delitti di cui all'art. 4 *bis* o.p.

Solo l'esigenza di rendere più dignitosa e vivibile la vita di chi in carcere rimane può giustificare, e a fatica, l'ulteriore abbuono che porta da 45 a 75 giorni le riduzioni semestralmente concedibili, pur se l'ampliamento è previsto in via temporanea e operante con riferimento a periodi limitati¹⁵. Anche perché queste sovrabbondanti

presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il reo commetta altri reati. Per una disamina approfondita sul tema si veda, COMUCCI P., *La nuova fisionomia della detenzione domiciliare* in AA.VV., *Esecuzione penale e alternative penitenziarie* (l. 27 maggio 1998, n. 165), Padova, 1999, p.183 ss.; per una sintetica analisi dell'istituto si veda TURCHETTI S., *Legge svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?*, 14 dicembre 2010, in questa [Rivista](#).

¹³ La stabilizzazione di tale istituto è avvenuta con l. 21 febbraio 2014, n. 10.

¹⁴ Modifica attuata con l. 19 dicembre 2002, n. 277.

¹⁵ La riforma è stata operata con la l. 21 febbraio 2014, n. 10 che, all'art. 4, ha introdotto l'istituto della liberazione anticipata cosiddetta "speciale". Con tale articolo, si è stabilito che, per il periodo che va dal 24 dicembre 2013 (data in cui è entrato in vigore il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito, con modifiche, dalla l. 10/2014) al 24 dicembre 2015, ogni detenuto potrà avere uno sconto di pena pari a settantacinque giorni per ogni semestre di reclusione già espiato. Per i condannati che, a partire dal 1° gennaio 2010,

riduzioni si riverberano sulla fruibilità degli altri benefici penitenziari di cui anticipano in misura considerevole il raggiungimento di quel tetto di pena espiata che il legislatore ha previsto per la loro ammissibilità e si scontrano con le ragioni stesse per cui tale limite è stato apposto. E, infine, perché la maggiorazione prevista dal 1 comma del d.l. n. 146/2013 dovrebbe essere riconosciuta anche dal magistrato di sorveglianza al condannato libero (a seguito del meccanismo introdotto dal d.l. del luglio 2013¹⁶) ed incidere sul calcolo che il pubblico ministero deve fare ai fini della sospensione obbligatoria dell'ordine di esecuzione.

8. Certo, nonostante che gli strumenti deflattivi adottati anche con questo ultimo provvedimento legislativo, manifestino grossi *limiti sul piano della risocializzazione*, sono convinta che siano *sempre preferibili a provvedimenti di carattere generalizzato e indiscriminato come l'indulto*. Soluzioni di questo tipo, contrapposte alla logica dell'individualizzazione e della premialità, al momento sarebbero, a mio avviso, solo inutili e dannosi per la credibilità del sistema penitenziario.

Quando il quadro delle riforme di diritto penale sostanziale e processuale penale in atto sarà completo, se ne potrà riparlarne. Perché solo la presenza, non la previsione, di novità legislative di amplissima portata, volte a rifunzionalizzare il sistema, potrebbe giustificare, in via del tutto eccezionale, la concessione.

L'esperienza dell'indulto del 2006 è ancora abbastanza recente per dimostrarci quanto poco quel provvedimento sia servito perché non supportato da serie riforme del sistema penale complessivo.

9. Mi sembra che, tornando al nostro tema, il quadro, non certamente esaustivo per ragioni di tempo, sia comunque sufficientemente chiaro per poter affermare come, sotto il profilo della promozione sociale, evoluzione in questa materia ce ne sia stata ben poca mentre c'è stata una *indubbia involuzione delle misure* che ho esaminato, sia

abbiano già usufruito del beneficio nella misura ordinaria *ex art. 54 l. 354/1975*, è riconosciuto uno sconto di trenta giorni non *ex lege*, ma a seguito di una valutazione sulla "meritevolezza" dell'ulteriore beneficio, valutazione che deve essere fatta dal magistrato di sorveglianza competente, ai sensi dell'art. 4 co. 2, l. 10/2014.

¹⁶ Il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 conv. in l. 9 agosto 2013, n. 94, nell'ottica del riduttivismo carcerario, ha portato alcune novità in materia di liberazione anticipata: il nuovo comma 4 *bis* dell'art. 656 c.p.p., prevede infatti che il pubblico ministero competente ad emettere l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, qualora il condannato abbia trascorso del tempo in custodia cautelare o abbia espiato periodi di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e qualora lo stesso PM ritenga che, per effetto della liberazione anticipata concedibile su tali periodi, la pena da scontare rientrerebbe nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 656 (pena detentiva non superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'art. 47 *ter*, co. 1 l. 354/1975, o sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. 309/1990) debba trasmettere, senza ritardo, gli atti al magistrato di sorveglianza competente, affinché lo stesso provveda all'eventuale applicazione del beneficio, al fine di poter tenere conto del periodo così concesso nella formulazione dell'ordine di esecuzione. Attraverso tale meccanismo si può pertanto evitare l'ingresso in carcere a chi, per effetto di una successiva pronuncia del magistrato di sorveglianza, potrebbe poi essere scarcerato in tempi brevi.

nella valutazione che viene fatta al momento della loro concessione (in definitiva, perché basta che i comportamenti tranquillizzino sotto il profilo di una prognosi di non recidiva) sia nel momento dell'esecuzione (perché basta che i comportamenti non si appalesino recidivanti). Quello che interessa al legislatore nel "*lasciare fuori*" o "*mettere fuori*" dal carcere il condannato, è che non arrechi pregiudizio alla collettività, a cui cerca in questa maniera di garantire tali esiti. E questa è anche una spiegazione al fatto che le statistiche che ho sopra richiamato, sono così positive.

Con questa *tecnica emergenziale* invero, nonostante che i risultati, sotto il profilo della riduzione della popolazione penitenziaria ci siano indubbiamente stati¹⁷, e ancora ci saranno, si apprestano rimedi circoscritti alla soluzione del problema contingente senza affrontare le problematiche complessive del sistema.

Purtroppo, così operando, c'è una tipologia di persone che, nonostante la presenza di alternative che potrebbero coinvolgerle, rimangono detenute in carcere. Questa popolazione, definita *area della "detenzione sociale"*, costituita dalle persone socialmente più deboli, come gli *immigrati*¹⁸, i *tossicodipendenti*¹⁹, i *soggetti con disagio psichico e sociale*, pur avendo diritto ad usufruire di questi benefici con riferimento alla pena che rimane da espiare, non può accedervi, da un lato per l'insufficienza di attività trattamentali *intramurarie*, dall'altro per l'assenza di adeguate risorse sul territorio che consentano la realizzazione di programmi di reinserimento.

Questo "tipo" di autore di reato che, lo ribadisco, per lo più in carcere non dovrebbe entrare ma che in carcere entra per motivi contingenti e che dal carcere non esce per gli stessi motivi, non è toccata più di tanto da questi interventi legislativi. Basti pensare che tanto l'affidamento in prova che la detenzione domiciliare richiedono per la loro concessione la presenza di un domicilio certo e l'esecuzione domiciliare finale richiede un domicilio addirittura preliminarmente dichiarato idoneo, requisito che nella maggior parte di questi casi manca. Né tanto meno potrà mai operare, per le stesse ragioni, in questi contesti la procedura di concessione provvisoria dei benefici. Con riferimento alla liberazione anticipata, inoltre, ad avere difficoltà a tenere una condotta formalmente corretta per poter ottenere questo beneficio, ad avere più facilmente rapporti disciplinari sarà proprio questo tipo di persona, perché più fragile, più psicologicamente labile, mentre per i condannati tossicodipendenti, pur essendo

¹⁷ I dati ad oggi pubblicati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria evidenziano un progressivo calo numerico negli ultimi cinque anni: 67.961 detenuti (di cui 28.782 imputati [vale a dire i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado], 37.432 condannati, 1.747 internati) al 31 dicembre 2010; 66.897 (di cui 27.325 imputati, 38.023 condannati, 1.549 internati) al 31 dicembre 2011; 65.701 (di cui 25.777 imputati, 38.656 condannati, 1.268 internati) al 31 dicembre 2012; 62.536 (di cui 22.877 imputati, 38.471 condannati, 1.188 internati) al 31 dicembre 2013; 53.623 (di cui 18.518 imputati, 34.033 condannati, 1.072 internati) al 31 dicembre 2014. (www.giustizia.it).

¹⁸ Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su un totale di 53.623 detenuti presenti nelle carceri italiane al 31 dicembre 2014, 17.462 sono stranieri, vale a dire il 32,56 % dell'intera popolazione detenuta. (www.giustizia.it).

¹⁹ Secondo le ultime statistiche in materia, risalenti al 2013 detenuti tossicodipendenti rappresentavano il 21 % di tutta la popolazione carceraria: di questi, solo 3.331 persone hanno ottenuto l'affidamento ai servizi sociali.

oggi la gamma di benefici alternativi al carcere, ampia e variegata, sappiamo bene che il tasso di presenze in istituto continua comunque a rimanere alto. Dati recenti ci informano che solo il 22% di chi è in carcere riesce a fruire dell'affidamento terapeutico²⁰. E questo sia per l'assenza di un domicilio per l'espletamento dei programmi territoriali che per la carenza di comunità di recupero per quelli residenziali.

10. In realtà, la questione del sovraffollamento è una questione molto complessa che necessiterebbe di una *riforma sostanziale dell'ordinamento penitenziario*²¹. Mancano, o comunque sono *insufficienti* e non ancora adeguatamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, organici *programmi di reinserimento* accompagnati dal reperimento di contesti abitativi, *comunità di accoglienza e assistenza e di recupero, case famiglia protette, attività lavorative, progetti di formazione* universitaria e culturale in genere, tali da consentire che una esecuzione penale alternativa al carcere possa avere una valenza effettivamente risocializzativa e possa essere da tutti usufuita, nel rispetto del principio di uguaglianza.

Se non riempiamo le misure alternative di questi *contenuti*, l'area della detenzione sociale non diminuirà mai, anzi finirà per allargarsi sempre di più. Come del resto, il passato ci dimostra: sia all'indomani della legge Gozzini che della legge Simeone-Saraceni, all'accrescimento-- dell'area penale esterna, ha sempre corrisposto un accrescimento ininterrotto della popolazione detenuta e così continuerà ad essere finché non si prenderà in considerazione una ristrutturazione del sistema penitenziario di ampia portata. Per poter trovare un equilibrio che oggi certamente manca tra sicurezza sociale, certezza della pena e finalità rieducativa di quest'ultima.

Il *contributo della criminologia*, in una esecuzione penale così orientata, può essere ancora di grande rilievo. Certo, nelle previsioni, per quanto riguarda le decisioni della magistratura di sorveglianza, si è sempre più orientati verso un contraddittorio differito ed eventuale e dunque quella *multidisciplinarietà di giudizio* a cui anche il criminologo può dare il suo apporto, diventa sempre più residuale; ma altri spazi saranno ancor più utilizzabili attraverso la *perizia criminologica*, alla quale proprio

²⁰Dati riferiti nel corso dell'incontro tenutosi a Roma, presso il Centro Antidroga di Villa Maraini il 27 ottobre 2014, sul progetto "*Alternative measures for drug offenders in Europe*".

²¹ A tal proposito, il 23 dicembre 2014 è stato presentato dal Governo alla Camera dei Deputati un importante [disegno di legge](#) recante "*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*"; tale disegno di legge costituisce una novità assoluta dal momento che «è finalizzato ad introdurre rilevanti modifiche al codice penale sia attraverso la predisposizione di norme immediatamente operanti per un progetto di riforma, al fine di rendere più agevoli i tempi del processo, nonché attraverso uno schema di delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario» (Relazione Tecnica, Atti Parlamentari, p. 14, del [d.d.l.](#)). Per un approfondimento sul tema, si veda il contributo di MATARRESE L., ZIRULIA S., *Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario*, 15 gennaio 2015, pubblicato in questa [Rivista](#).

recentemente ho letto che si è ricorsi per valutare la pericolosità della condannata ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale; ma soprattutto ad essere sempre più utilizzati potranno essere *importanti spazi di collaborazione con l'amministrazione penitenziaria*, spazi che già da tempo sono occupati nell'ambito del trattamento *intramurario*, per programmi di recupero nel settore dei *sex offenders*, dei tossicodipendenti e in quello di altri soggetti affetti da disagio psichico.

LE DECISIONI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA TRA NORMA E PRASSI

di Francesco Maisto

1. Chi osservi in modo disincantato la *consistente "produzione" legislativa in materia penitenziaria* di questi ultimi anni, etichettata al contempo, ed inadeguatamente, come emergenziale e come svuota-carceri riporta una sensazione, prima che una valutazione, di mancata armonizzazione di istituti giuridici diversi, tipica del "fai da te", non ancorata ad una visione strategica di politica criminale elaborata, tanto in relazione all'evoluzione dei fenomeni della delittuosità, quanto dei tassi di carcerizzazione e di reincarcerizzazione.

Fin dal 2010, prima dell'emanazione della legge 199 del 2010¹, era chiara l'insufficienza e la timidezza della manovra legislativa, sia ai fini di deflazione penitenziaria, sia ai fini del contrasto della criminalità. E la storia successiva, contrassegnata da una *alluvione normativa*, dal rincorrersi di decreti legge, poi parzialmente convertiti, ha confermato l'originaria profezia.

Dopo i reiterati palliativi dell'Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 12 mesi, poi aumentate a 18, presentata, anche a livello istituzionale, come misura alternativa automatica (come un indulto mascherato), prima ancora della consolidata giurisprudenza che, fin dall'inizio, evidenziò la necessità della "meritevolezza", come presupposto comune a tutte le misure, si sono resi necessari tre decreti legge, dal dicembre 2011 al dicembre 2013.

La costatazione dei modesti risultati prodotti dal d.l. n. 211 del 2011, poi stigmatizzati anche dalla sentenza "Torreggiani", per la parte in cui, all'art. 3, si limitava ad aumentare da dodici a 18 mesi la durata della pena residua per l'accesso alla nuova, temporanea (in allora, ma poi stabilizzata nel sistema in forza dell'art. 5 del d.l. n. 146/2013), *extrasistemica* della "Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive...", prima introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, ha reso, di volta in volta, avvertiti della necessità di altre riforme deflative.

E così, si sono succeduti nel tempo, quasi come una rincorsa contro il tempo:

- il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. l. 17 febbraio 2012, n. 9 ("*Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*"),

- il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv. l. 8 agosto 2013, n. 94 ("*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*"),

- il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. l. 21 febbraio 2014, n. 10 ("*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*"),

¹ Ci si riferisce alla vigente l. 26 novembre 2010, n. 199, recante "*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi*".

- il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv. l. 30 maggio 2014, n. 81 (*“Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”*)

- il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. l. 11 agosto 2014, n. 117 (*“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali...”*).

Un rammarico si insinua nella constatazione, per niente celebrativa, della proficuità, per converso, delle elaborazioni delle Commissioni di studio in materia penitenziaria del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) e del Ministero di Giustizia: l’eccessiva cautela e timidezza nell’accogliere, a tempo opportuno, quelle proposte che avrebbero consentito non soltanto razionalizzazione ed efficienza delle funzioni della Magistratura di Sorveglianza, ma anche la deistituzionalizzazione, mediante misure alternative, di condannati detenuti in carcere.

Uno sguardo sincronico dei tempi di formulazione delle proposte degli di diritto penitenziario ed al contempo, dei provvedimenti normativi ed amministrativi evidenzia infatti, che il cammino delle riforme, verso il progresso e l’umanizzazione delle pene è sempre più faticoso di quello di altri settori, e per giunta, inversamente proporzionale alla velocità delle controriforme.

L’accettazione delle proposte, dunque, è apparsa tardiva e parziale, nonostante la “scudisciata etica” (Giostra), prima ancora che giuridica, della famosa sentenza “Torreggiani contro Italia” e della Raccomandazione (99) 22 del Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla necessità di un’ampia implementazione delle misure alternative e di depenalizzazione, nonché, in casi di emergenza, ai provvedimenti di indulto.

Certamente ha influenzato il ritardo di provvedimenti normativi necessari per rendere accettabile, secondo l’autorevole auspicio del Presidente della Repubblica e secondo le richieste e la messa in mora della C.EDU., quella visione, poi malamente utilizzata, anche nella nomenclatura, di “svuotacarceri”. Qualifica giornalistica questa, per vero, ma anche ripresa dalle rubricazioni dei decreti legge. L’etichettamento giornalistico dei provvedimenti che hanno cercato di evitare la permanenza o l’ingresso in carcere di chi non avrebbe dovuto, in base alla Costituzione ed al principio costituzionale di razionalità (come poi verificato alla luce di successive sentenze della Corte Costituzionale), ha veicolato nell’opinione pubblica l’idea di una sorta di “sversamento” nella società di una massa di soggetti pericolosi “contenuti” nei penitenziari.

L’impegno degli studiosi invece, è stato sempre ispirato dall’esigenza di riaffermare il primato della finalità rieducativa della pena, codificata all’art. 27, terzo comma, Cost. che ripudia un sistema di esecuzione penale incentrato su percorsi differenziati, sotto il profilo trattamentale, e di accessibilità alle forme di espiazione della pena alternative al carcere, distinti in ragione del “tipo di autore”, identificato unicamente sulla base del reato oggetto della condanna.

La riaffermazione della funzione rieducativa della pena e della connessa, necessaria flessibilizzazione della stessa, riaffermata periodicamente dalla Corte Costituzionale, e quindi, anche per altro verso, costituzionalizzata, si accompagnava ad

un'ottica di riaffidamento alle prudenti valutazioni della magistratura di sorveglianza della possibilità di concedere le misure alternative previste, ove ne ricorrano i presupposti.

Resta l'amarezza dell'insufficienza delle argomentazioni proposte a corredo di una modifica dell'art. 4 *bis*, l. 354/1975, intesa a ricondurre la norma alla sua *ratio* originaria di prevenzione, relativa ai (soli) condannati per delitti di matrice mafiosa o di terrorismo, sulla base di una ragionevole presunzione di rilevante pericolosità di tali soggetti correlata al perdurare dei collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento. La proposta di circoscrivere ai soli condannati per tali particolari delitti l'area di applicazione delle gravi preclusioni di accesso alle misure alternative, secondo l'impostazione voluta dal legislatore del 1991-92, si fondava su convergenti valutazioni, tra le quali principalmente il rilievo della tensione con i principi costituzionali, *in primis*, quelli di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena (cfr. Corte cost., sentenze nn. 306/1993 e 361/1994).

Eppure la giurisprudenza costituzionale ha da tempo insegnato che, nella materia delle misure alternative, è criterio «*costituzionalmente vincolante*» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa, invece, possibile *una valutazione individualizzata caso per caso*» (Corte cost., sentenze nn. 436/1999; 257/2006; 79/2007), che eviti un automatismo «sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (Corte cost., sentenza n. 255/2006).

Ci si compiace invece, della quasi totale rimozione di ogni automatismo ostativo con la eliminazione delle preclusioni alla concessione delle misure, introdotte nei confronti dei condannati recidivi "qualificati" di cui all'art. 99, comma 4, c.p., dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. "legge ex Cirielli"), operata con il d.l. 78/2013, art. 2, di abrogazione del comma 1 *bis* dell'art. 47 *ter* o.p. e dell'art. 50 *bis* o.p.

Alla stessa finalità, ancorché con effetti per così dire "anticipati", obbedisce la previsione della "Liberazione anticipata c.d. virtuale", in forza dell'art. 1 d.l. cit. con l'aggiunta del comma 4 *bis* all'art. 656 c.p.p.

E, partendo dalla constatazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta c.d. "Marino", sulla maggiore oscenità trattamentale degli internati negli O.P.G., e nelle Case di lavoro è stato riconosciuto il rimedio risarcitorio non solo per il detenuto, ma anche per l'internato e quindi, per il soggetto sottoposto all'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, sia della specie della Casa di lavoro che della Colonia agricola, sia dell'O.P.G. che della Casa di cura e custodia (peraltro, queste ultime due, destinate al superamento entro il 31.3.2015, e quindi *anche* alla trasformazione in R.E.M.S. – Residenze sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza – in forza dell'art. 3 *ter*, rubricato "*Definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e della case di cura e custodia*", inserito dalla l. 17.2.2012, n. 9 di conv. del d.l. 22.12.2011, n. 211, cosiddetto "*Decreto-svuota-carceri 2*". Per altro verso, il comma 1 *quater* dell'art. 3 *ter*, come modif. dall'art. 1 l. 30.5.2014, n. 81, innovando radicalmente il carattere indeterminato nel tempo delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, ne limita la durata al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima *ex art. 278 c.p.p.*, ad eccezione dell'ergastolo.

Concludendo sul punto: «*Il quadro attuale di queste misure è molto diverso da quello originario*», sostiene esattamente P. Comucci, ed aggiungo che quel quadro è segnato dalla mancanza di una visione di sistema, tale da far interagire le norme, le risorse personali, le risorse organizzative, la magistratura di sorveglianza, le carceri. Insomma, la disintegrazione del sistema sanzionatorio.

2. Altro tratto tipico delle novelle è rappresentato dallo *slittamento delle competenze alla concessione delle misure alternative verso il Magistrato di Sorveglianza*, quindi un aumento di competenze di carattere monocratico a “svantaggio” del giudizio collegiale, di magistrati “togati” e di Esperti.

Infatti, il d.l. n. 78 del 2013, all’art. 2 ha modificato l’art. 47 *ter*, comma 1 *quater* o.p. con la previsione dell’*applicazione provvisoria della detenzione domiciliare* da parte del magistrato di sorveglianza nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione.

Ergo: preferenza del monocratico al collegiale per una legittima decisione interinale urgente.

Nella stessa linea è il d.l. n. 146 del 2013, art. 3 che ha modificato l’art. 47, comma 4 o.p. prevedendo *l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale* nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e di mancanza di pericolo di fuga, ad opera del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. L’ordinanza concessiva è efficace fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza che decide entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti.

La motivazione delle modifiche data dalla Commissione di studio del C.S.M., cioè, di evitare la lunga attesa della fissazione dei procedimenti di sorveglianza avanti il Tribunale di Sorveglianza, appare poco convincente in quanto *sarebbe stata sufficiente una normativa secondaria per sancire la priorità di trattazione di procedimenti*.

È evidente che, ponendosi il giudizio interinale come una prima pietra da parte del giudice, difficilmente il Collegio riuscirà a travolgerlo, così consentendo la carcerazione, allorquando già la misura in libertà sia stata concessa.

L’altra conseguenza di tale opzione è la *vanificazione degli apporti degli Esperti componenti il collegio del Tribunale di Sorveglianza*, sia nel corso dell’udienza, sia nella camera di consiglio, con conseguente *rarefazione della multidisciplinarietà del giudizio*. Non a caso, negli anni ‘70, nel corso dei lavori preparatori della Riforma, alla tesi della sola composizione togata del collegio, si obiettò che si sarebbe verificata una “vanificazione” della Riforma medesima.

Peraltro, nello stesso senso si caratterizza, sempre nel d.l. 146/2013 citato, l’art. 51 *bis* con la sostituzione della competenza del solo magistrato di sorveglianza sulla prosecuzione o sulla cessazione delle misure, nei casi di *sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà personale*. Quindi, senza la previsione di un passaggio al Collegio.

Ma le premesse di tale inversione di tendenza già erano nella l. 199 del 2010, stabilizzata nel sistema dall’ art. 5 del detto d.l. 146/2013.

Ed a maggior chiarezza della tesi della *tendenza all'amplificazione delle competenze monocratiche ed alla oggettivizzazione decisionale*, conviene precisare che questa non attinge invece il procedimento finalizzato alla riduzione di pena o alla liquidazione dell'equivalente, vertendo sul "fatto" e non sulla persona, essendo del tutto irrelato al parametro della "meritevolezza", e correlato alle condizioni del trattamento oggettivo conforme alla legalità. Non trattandosi di un giudizio sulla progressione rieducativa del condannato, correlato al Magistero rieducativo della magistratura di sorveglianza, non trova applicazione il comma 2 dell'art. 678 c.p.p. con conseguente valutazione della relazione di osservazione scientifica della personalità, della documentazione penitenziaria e della consulenza dei tecnici del trattamento in senso soggettivo, ma, al contrario, il comma 5 dell'art. 666 c.p.p. nella più ampia accezione che consente al giudice di chiedere, secondo le formule rituali ordinatorie o esibitorie, alle autorità competenti, e non solo all'amministrazione penitenziaria, ancorché parte in causa, tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nonché di procedere in udienza ad assumere le prove necessarie nel rispetto del contraddittorio, salvo poi stabilire il mezzo di prova, caratterizzato dalla officiosità dell'istruttoria.

3. *Al giudizio sulla persona condannata ed all'analisi della sua personalità hanno sempre contribuito a pieno titolo gli Esperti, i c.d. Giudici onorari.* Diversamente dalla vulgata secondo la quale il ricorso alla collegialità si giustificerebbe solo con l'esigenza di sollevare il giudice monocratico da decisioni più responsabilizzanti, l'obiettivo importante della composizione promiscua è la *specializzazione dell'organo giudicante*, rappresentata dalla presenza di due cittadini esperti in determinate materie (art. 70 o.p.): due togati e due "laici", giusta l'icastica terminologia comunemente impiegata per indicare i giudici professionali e quelli onorari.

La scelta del legislatore del 1975 a favore del *collegio a struttura composita* – in coerente applicazione dell'art. 102, comma 2, Cost. che prevede la partecipazione alle "sezioni specializzate" degli organi giudiziari ordinari di "cittadini idonei estranei alla magistratura" – si fonda sulla necessità di affiancare (diversamente dai tecnici del trattamento e diversamente dai C.T.U.) ai giudici ordinari gli *Esperti dotati di specifiche cognizioni scientifiche finalizzate ad un giudizio sulla personalità del condannato. Un apporto cioè, che non opera a livello consultivo, ma di "decisività"* (e si pensi alla formazione della maggioranza nel collegio composto da quattro giudici) nella formazione della decisione.

Il contributo decisionale degli Esperti appare poi di *particolare importanza per l'esatta valutazione dei risultati dell'osservazione della personalità, degli sviluppi e degli esiti del trattamento praticato*, nei casi di condannati detenuti, e *per la diversa valutazione della documentazione socio-familiare, medica, psichiatrica*, all'esito dell'esame del richiedente, in udienza, nei casi dei condannati c.d. "liberi sospesi", in quanto gli Esperti medesimi hanno un ruolo attivo e coinvolgente, improntato ad affidabili criteri diagnostici di natura psicologica, pedagogica, criminologica che permettono di andare oltre la stessa esteriorità del comportamento.

Al riguardo, è particolarmente significativo che l'art. 70 o.p. faccia riferimento, per la determinazione delle categorie di professionisti tra cui scegliere i due Esperti, al quarto comma dell'art. 80 o.p.

Tranne alcune particolarità, peraltro non del tutto marginali, la composizione del Tribunale di Sorveglianza riecheggia quella del Tribunale per i minorenni.

L'evidenziazione di questa affinità strutturale indica peraltro, che ogni qual volta, o in ragione dell'età o per il concorso di sintomatici elementi comportamentali, si profilano concrete prospettive di recupero sociale del condannato e ci si allontana da una logica meramente retribuzionistica, *emerge l'esigenza di una diversa preparazione professionale dei giudici*. Muta, infatti, il tipo di giudizio che essi sono chiamati a dare: non tanto un giudizio storico-retrospettivo, quanto una valutazione di prognosi comportamentale.

Nel solco di questa cultura, nel primo quinquennio degli anni '80, caratterizzato da una tempesta di violenza nel nostro Paese, paradossalmente cresceva nella stessa Università di Milano, segnata da sangue e morte, una generazione di studiosi (Calvanese, Fiorentini, Merzagora e Ceretti, allievi di Gianluigi Ponti) con la schiena dritta che ragionava sulle strategie diversificate di contrasto della criminalità.

Il nostro Ernesto Calvanese fu giudice onorario del Tribunale di Sorveglianza di Milano dal 1980 al 1986: gli anni della massima espansione della collaborazione e della comune ricerca tra magistrati e studiosi di scienze dell'uomo e di apporti della criminologia alle misure alternative, poi continuata con la legge c.d. Gozzini del 1986, prima della Controriforma del 1992 e delle ostatività e delle preclusioni, divenute poi debordanti, dell'art. 4 *bis* o.p.

Anni di fecondo scambio scientifico e culturale.

Ricordo le prime discussioni sulla *sindrome di Ganzer* e sui criteri praticabili e comprensibili, anche da noi togati, per discernere i confini tra la simulazione conscia e la riproduzione inconscia di sindromi mentali.

Calvanese esordiva con: «Ma perché frode è de l'uom proprio male» dal canto XI dell'Inferno e si ragionava poi sui sintomi del soggetto modificati dalla congiunturale azione di vantaggi diretti o indiretti, o più genericamente di quella che Jaspers definisce "volontà di malattia" quando afferma che «l'uomo vuole diventare trasparente a se stesso oppure vuole nascondersi, ingannare se stesso e velare la realtà – nella sfera del patologico esiste una volontà, un impulso istintivo verso la malattia ed uno opposto: la coscienza della salute. La volontà può intervenire nella sfera psichica, può oscurarla e può illuminarla, può inibirla o abbandonarsi ad essa, può elevarsi in qualche cosa e può reprimerla»². Tema attualissimo di discussione, rinverdito dagli apporti delle neuroscienze.

Erano anche gli anni delle prime pubblicazioni di una giurisprudenza "inesistente", quella della Sorveglianza, sul Foro italiano (con la "note" di G. La Greca) e sulla Rassegna penitenziaria e criminologica (con le "note" di G. Zappa).

² JASPERS K., *Psicopatologia generale*, Roma, 1964, p. 38 ss.

Ricordo il disappunto della gran parte della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria rispetto alla nostra prima ordinanza – anche a livello nazionale – di ammissione della perizia criminologica, vigente il tabù dell'art. 314 c.p.p. del codice Rocco. Decisioni stereotipate, tutte a rime baciare, reagirono criticamente additando l'eresia di uno scollamento tra Giurisdizione ed Amministrazione. E pensare che l'*incipit* di quella ordinanza è lo stesso di altra emessa di recente in un caso (ricordato da Comucci) di risonanza mediatica: «Questo Collegio ritenendo pertanto, insufficiente, per un verso, l'espletata osservazione della personalità, e, per altro verso, inutile un prosieguo di osservazione in dette forme, alla luce degli elementi esposti, reputa necessario, al fine della decisione, disporre un accertamento tecnico di ufficio sulla personalità dell'istante, ai sensi dell'art. 220, 2° co., c.p.p.», a mente del quale: «Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Quel che merita oggi evidenziare è il continuo scambio di opinioni tra i giudici e gli studiosi citati per la preparazione del famigerato e nuovo quesito peritale.

I critici di quella scelta la indicavano come una deviazione rispetto alla classica, condizionante, e talora ipocrita, cultura dell'osservazione scientifica della personalità condotta in *captivitate*, ed al contempo, intuivano esattamente che quello strumento di sapere poteva rappresentare uno "sganciamento", l'indipendenza dai tecnici del trattamento in carcere, ma anche la fine della protrazione della carcerazione ed i continui rinvii di udienze, per un verso condizionati dalle risorse e dalle direttive dell'amministrazione, e, per altro verso, tali da rasentare un condizionamento della giurisdizione.

La sensibilità di Calvanese per la *diversificazione delle strategie di contrasto della delittuosità* venne in evidenza nel corso della lunga marcia di elaborazione dell'affidamento al servizio sociale per i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti. È noto che l'affidamento terapeutico per tossicodipendenti, come misura *ad hoc* di *probation*, non era prevista dalla l. 354 del 1975 e tuttavia, la prima elaborazione giurisprudenziale a leggi ferme, in considerazione della opportunità di un trattamento finalizzato alla prevalenza della cura della salute rispetto alla pena carceraria innanzitutto, ed in secondo luogo, ad evitare la detenzione per ottenere l'affidamento fu fornita da quel gruppo di studiosi. I passaggi normativi successivi furono la previsione dell'art. 47 *bis* L. 354 cit., introdotto dall'art. 4 *ter* del d.l. 22 aprile 1985, n. 144, conv. con l. 21 giugno 1985, n. 297 fino al transito nel d.P.R. n. 309 del 1990 all'art. 94.

Calvanese ha scritto bene, ma credo che il suo contributo più prezioso resta l'apporto discreto alla *reformulazione di norme più umane partendo dalla persona in carne ed ossa e del caso concreto*.

PARTE SECONDA

PSICHIATRIA-FORENSE, CRIMINOLOGIA E NEUROSCIENZE: I "NUOVI" ORIZZONTI DELL'IMPUTABILITÀ

di Mario Tantalo

*"La pazzia, signore, se ne va a passeggio per il mondo
Come il sole, e non v'è luogo in cui non risplenda"
(W. Shakespeare, La dodicesima notte, Atto III, Scena I)*

Abstract. Dopo un breve excursus sulle ricerche criminologiche dal punto di vista storico, si esamina il valore ed il significato che le nuove tecnologie introdotte dalle neuroscienze possano avere nell'ambito del diritto ed in particolare nella valutazione dell'imputabilità. Si pone l'accento sulla necessità di rivedere il concetto di imputabilità in relazione all'attività del tecnico incaricato dall'Autorità giudiziaria per non costringerlo ancora nella strettoia dell'articolato di legge ma lasciandolo libero di analizzare e descrivere l'autore di reato sia sotto il profilo clinico che psicologico. Infine, pur non negando valore scientifico alle tecniche introdotte dalle neuroscienze in ambito clinico, si pongono seri dubbi sull'utilità delle stesse in ambito forense potendo porre fine al libero arbitrio e ricreando il terreno per la nascita di un neodeterminismo che contrasterebbe con il significato emendativo della sanzione penale.

1. Gli studi e le ricerche sulla *genesì del comportamento* deviante e più in specifico di quello criminale; la volontà di collocare l'atto delinquenziale in *categorie nosografiche comprensibili e scientificamente testate*; il bisogno di *illustrare alla collettività le motivazioni di comportamenti* sanzionati dalla norma penale al fine di attribuirne la responsabilità all'autore del reato, risalgono molto indietro nella storia dell'umanità.

A mano a mano che l'uomo ha ampliato la sua conoscenza su se stesso come soggetto sociale; a mano a mano che ha riconosciuto l'imprescindibilità del bisogno di proteggersi dalle spinte etero-aggressive che si manifestano nel gruppo di appartenenza, ha messo a punto strumenti di indagine sempre più perfezionati ma, il più delle volte, privi del gradiente di umanità utile a rendere quegli strumenti adatti allo scopo per cui erano stati pensati. Si è passati, a mio avviso, dal rapporto uomo/uomo al rapporto asettico strumento/uomo in cui quest'ultimo a mano a mano ha perso la sua connotazione naturale, la sua veste di soggetto per divenire oggetto di indagine.

Forse si tratta di un passaggio obbligato, necessario all'evoluzione dell'uomo come attore di una realtà che non può in alcun modo soffermarsi a pensare in proprio ma che deve essere sempre pronta a metabolizzare le trasformazioni sociologiche e tecnologiche ormai inarrestabili.

In questa sorta di corsa "al nuovo", al sempre più impellente desiderio di "possedere" ciò "che si deve" molto spesso si perde il senso del presente, il rapporto

con la realtà quotidiana ponendo in essere comportamenti se non proprio sanzionati dalla norma penale talora al limite di essa.

2. Come è noto, è prerogativa del contratto sociale raggiungere accordi collettivi che servano alla convivenza senza ledere massicciamente gli interessi del singolo ma che siano utili alla protezione del gruppo ed alla sua evoluzione. Sono questi accordi che inquadrano un primo *concetto di norma*: ovvero una modalità comportamentale accettata dalla collettività e che, tenendo conto delle necessità dei singoli, sappia rispondere alla richiesta di bisogni della stessa collettività, ritenuti necessari e prioritari sull'interesse del singolo. Peraltro non necessariamente la norma deve essere la traccia obbligatoria per l'esecuzione di ogni azione umana: deve esserci spazio per la *discrezionalità* e per l'*inclinazione* individuale, atteggiamenti questi che, a loro volta, devono essere accettati entro certi limiti anch'essi definiti da opportune norme. Ne consegue che la creazione di una norma impone una disciplina, uno sforzo (del singolo e della collettività), una subordinazione dell'impulso e dell'interesse individuale; in sostanza un «contratto sociale»¹ – secondo il pensiero di J. J. Rousseau – che considerava la società come un contenitore in cui si collocano le libertà dell'uomo e dalle quali in parte egli rinuncia per uscire dallo stato di natura.

L'aspetto più interessante di quanto appena detto è che la presenza di regole, decise collettivamente e fatte rispettare da specifiche norme, ipotizza l'eventualità di comportamenti che si discostino da quelli codificati. Ogni norma, cioè, crea una potenzialità di devianza ovvero, come affermava Sartre, «darsi delle leggi è creare la possibilità di infrangerle»².

Tuttavia non sono sufficienti questi pochi concetti per accettare in modo passivo l'esistenza del comportamento delittuoso ed adeguarsi così all'equazione meccanica che il delitto, violando la norma penale, vada punito secondo le regole previste.

Se ci si fosse fermati ad un simile ragionamento non avremmo superato i limiti posti, ad esempio, dal "pensiero classico" che assegnava ad ogni fattispecie delittuosa una specifica sanzione, bypassando il soggetto autore di reato con i suoi limiti evolutivi pur nell'ottica che punire fosse sinonimo di prevenzione. La "scuola classica" riteneva che l'individuo fosse in grado di valutare autonomamente il rapporto tra costi e benefici nella violazione di un diritto codificato ed in questa ottica cercava di adeguare la punizione al delitto commesso.

Il superamento di questa concezione ha spostato l'attenzione dal fatto/reato al suo autore riconoscendone i limiti e cercando nel contempo l'eziologia del reato, provando a spaziare dall'aspetto organico a quello sociale, di volta in volta analizzando l'uomo delinquente nella sua componente anatomica per delinearne le

¹ AA.VV., *Dizionario di Filosofia*, Milano, 2009.

² MATZA D., *Becoming deviant*, New York, 1969, trad. it. *Come si diventa devianti*, Bologna, 1976.

anomalie – ad esempio, C. Lombroso³ – oppure in quella sociale ritenendo che il delitto fosse un evento legato alla disorganizzazione dello stesso sistema sociale (*anomia*)⁴– secondo E. Durkheim –.

Ma proprio l'attenzione puntata sull'uomo come autore di reato ha portato i ricercatori a privilegiare, a mano a mano che il progresso scientifico è avanzato, *l'indagine eziologica* considerandola come l'aspetto più importante per comprendere l'agire antigiuridico. Solo inquadrando le spinte *endogene* e quelle *esogene* che sottendono un "passaggio all'atto" si può immaginare tanto un intervento "riparativo" quanto soprattutto un intervento di prevenzione.

Conoscere per prevenire e per curare, curare per ristabilire l'equilibrio sociale che il delitto rompe con il suo agire distruente.

Ricordando molto sinteticamente il percorso della ricerca sul perché del comportamento illecito, si rileva che il primo approccio pseudo-scientifico sia stata la fisiognomica che riteneva di poter delineare i caratteri psicologici e morali di una persona dal suo aspetto fisico. Tra la metà del XVIII secolo e la prima metà del secolo successivo prese piede un altro approccio, forse più coordinato, ma pur sempre privo di valore scientifico, così come oggi noi riteniamo debba essere l'enunciazione di una teoria; si trattava della frenologia secondo cui le singole funzioni psichiche sarebbero state collegate a particolari zone del cervello in modo che analizzando le caratteristiche morfologiche del cranio (depressioni, bozze, linee *etc.*) si sarebbero potute determinare le qualità psichiche dell'individuo e la sua personalità.

È chiaro, comunque, che tali teorie si fermavano alla sola lettura eziologica del comportamento, magari anche predittiva, ma non fornivano indicazioni trattamentali.

La necessità di dare *risposte* che non fossero solo eziologiche ma anche terapeutiche (termini questi che devono essere contestualizzati storicamente) portò allo sviluppo dell'antropologia criminale come momento di riflessione ma anche come spazio culturale per la progettazione di interventi mirati ad inquadrare il delinquente al fine di poterlo curare in quanto soggetto portatore di stigmate "patologiche", anche se il concetto di cura poteva e doveva ridursi ad una oggettiva separazione di quel soggetto dal resto della collettività negandogli, ad esempio, l'apprendimento scolastico ed utilizzandolo come forza lavoro.

Trattandosi di soggetti "nati infermi" la cura non poteva che essere appannaggio dell'alienista ovvero del medico che doveva e poteva curare le malattie della mente; inoltre, la collocazione nella categoria dei "nati infermi" segnalava come essi non avessero responsabilità penale perché la loro "patologia" non li lasciava liberi di agire in conformità della norma e ciò in quanto, alla base dell'azione umana, e quindi anche di quella sanzionata, c'era il libero arbitrio. Solo chi sceglie di delinquere ed è esente da tare patologiche deve essere punito per poter essere "emendato"; tutti gli altri, proprio perché condizionati da fattori organici, devono essere custoditi ed orientati opportunamente (ovvero condizionati) per divenire utili al sistema sociale.

³ LOMBROSO C. *L'uomo delinquente*, Milano, 2013.

⁴ AA.VV., *Dizionario di Filosofia*, Milano, 2009.

3. In Italia il Codice Rocco accompagnò a questo concetto un “sistema sanzionatorio a doppio binario” con cui si cercò di conciliare i principi della scuola classica di diritto penale con quelli della scuola positiva: da un lato l’idea di un uomo libero e responsabile da punire con una pena retributiva, dall’altro un uomo pericoloso, condizionato da una pluralità di fattori (sociali, ambientali, patologici), da controllare attraverso specifiche misure di sicurezza.

È chiaro come fosse imprescindibile puntare sul concetto d’imputabilità, introdotto già nel codice Zanardelli ma in cui mancava una chiara presa di posizione su quali dovessero essere gli elementi concorrenti a formarne il giudizio pur nella convinzione che «la sola esecuzione materiale del fatto non possa ritenersi sufficiente per dichiarare l’autore colpevole di un reato ed assoggettarlo alla sanzione penale corrispondente»⁵. L’imputabilità prevedeva la libera scelta di accettare o meno la norma penale secondo personali valutazioni in contrasto con gli “impedimenti” legati all’esistenza di condizionamenti patologici.

Da un lato, quindi, il *libero arbitrio* come espressione eziologica del comportamento sociale, sia esso normativo che deviante, dall’altro il *condizionamento patologico all’agire* deviante; nel primo caso c’era la previsione della pena, quantificata a seconda della gravità dell’atto delittuoso, nel secondo caso, invece, la previsione prognostica per una ipotesi trattamentale al fine di evitare il ripetersi dell’illecito collocando il soggetto nel novero dei socialmente pericolosi.

Senza dilungarsi in questa premessa storica mi preme focalizzare l’attenzione sugli strumenti di volta in volta utilizzati ed utilizzabili per affrontare questa posizione dicotomica che da molti anni, pur con sfaccettature diverse, ha reso sostanzialmente vani i tentativi di ridimensionare, quanto meno numericamente, il fenomeno criminale.

L’alienista, divenuto nel tempo psichiatra e poi anche psichiatra-forense, ha trovato una sua collocazione nell’ambito del diritto proprio nella lettura clinica del comportamento delittuoso per fornire al suo committente giudice l’immagine più genuina dell’autore del reato enucleandone, eventualmente, le stigmate patologiche.

Con il tempo i suoi strumenti di indagine si sono sempre più perfezionati percorrendogli spazi di conoscenza che la tecnologia di volta in volta gli ha offerto. E così dalla semplice ed empirica misurazione del cranio si è passati all’esame della struttura corporea e delle masse muscolari, per giungere all’osservazione del comportamento in stato di cattività e quindi all’approccio clinico inteso in senso moderno ed in cui emerge dominante la *capacità introspettiva dell’esaminatore* che deve essere in grado di stimolare per ricevere risposte chiare o da decodificare. Questo tipo di approccio si è andato consolidando pur con il pericolo che prevalessesse l’aspetto soggettivo dell’esaminatore e la sua capacità interpretativa.

La presa di coscienza di un tale eventuale pericolo ha sollecitato la ricerca di strumenti che potessero *eliminare il gradiente di soggettività e rendere la formulazione diagnostica più oggettiva* e contemporaneamente verificabile da terzi.

⁵ “Relazione della commissione della camera dei deputati sul progetto del codice penale” in BERTOLINO M, *L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Milano, 1990, p. 363 ss.

Forse il primo strumento collaterale all'approccio tra l'esaminatore e l'esaminato è stato il *test* psicologico, ovvero un mezzo ritenuto in grado di valutare capacità e facoltà intellettuali, comportamenti ed aspetti di personalità.

L'origine dei *test* è molto antica: se ne può trovare il loro uso persino nell'antica Grecia dove era impiegato come complemento istituzionalizzato del processo educativo dei giovani ed utilizzato per la valutazione delle capacità sia fisiche che intellettuali degli individui. Tuttavia l'uso più frequente di questo strumento, come pure il suo sviluppo, è iniziato nella seconda metà dell'Ottocento allorché presero piede i cosiddetti "psicologi sperimentali" che cercavano di descrivere in modo generale il comportamento umano⁶.

Oggi la gamma dei *test* è talmente ampia che l'ipotesi di racchiudere in schematismi ben definiti le reazioni a stimolazioni sensoriali predefinite appare, forse, un'operazione sterile e poco utile alla conoscenza reale del soggetto.

In seguito e soprattutto l'indagine criminologica, nel tentativo di comprendere il fenomeno criminale, si è proposta ad altre sperimentazioni passando attraverso le ricerche sulle famiglie criminali, sui gemelli⁷, sulle ghiandole endocrine⁸, sui cromosomi sessuali senza trovare ovviamente risposte convincenti ed utilizzabili in maniera generalizzata.

Questa continua ricerca sperimentale che, non lo si dimentichi, sottende sempre ulteriori domande, ha stimolato il pensiero scientifico aprendo la strada all'*uso di nuove tecnologie* che si ritiene possano e debbano essere d'aiuto nel campo del diritto.

E così, abbastanza recentemente, ha iniziato a prospettarsi l'*utilizzo delle neuroscienze* come strumento per la conoscenza del comportamento umano e nella fattispecie di quello criminale. Molto provocatoriamente direi quasi una "riproposta moderna della frenologia" che esaminava empiricamente il cervello organo di elezione e che oggi è studiato nelle sue componenti neuronali ed anche molecolari. L'entusiasmo dei ricercatori verso questo nuovo spazio scientifico, reso possibile anche dall'utilizzo di tecniche di "*neuroimaging funzionale*" ha fatto perdere di vista, a mio modesto avviso, la finalità della ricerca criminologica nell'ambito del diritto.

È pur vero che il progresso tecnologico permette di indagare il cervello umano o animale nella sua assoluta integrità, senza alcuna invasività e senza alcuna interferenza con le normali funzioni cerebrali utilizzando la PET (tomografia ad emissione di positroni) e la fMRI (risonanza magnetica per la visualizzazione funzionale) in maniera da individuare zone encefaliche e connessioni neuronali che si ritengono (ed appaiono) essere alla base di alcuni comportamenti e stati d'animo come ad esempio l'estrinsecazione dell'aggressività, la possibilità di prendere decisioni, di comportarsi in maniera normativa, rispondere a certi stimoli specifici, l'emozione, la depressione *etc.* Ed è ancora vero che queste ricerche permettono di comprendere il

⁶ MITRAGLIETTA A., CATALANO S., CERNIGLIA I., *Teoria e metodo nei test psicologici*, Roma, 2009.

⁷ LANGE J., *Crime and Destiny*, New York, 1919 citato in SERAFIN G. *L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale*, Trento, 2012.

⁸ SCHLAP M.G., SMITH E. H., *The new criminology: A consideration of the chemical causation of abnormal behavior*, New York, 1928 citati in SERAFIN G. *L'interpretazione del crimine*, cit., 2012.

meccanismo biologico alla base delle risposte a specifici stimoli mentre la sola osservazione diretta e la sola indagine introspettiva lascerebbe in ombra questo aspetto peccando, come si è detto, di negativa soggettività.

Tuttavia dobbiamo necessariamente chiederci se l'utilizzo delle nuove tecniche di *imaging* possa essere accolto senza porre in discussione, ancora una volta, l'esistenza della libertà di agire che è stata una conquista scientifica oltre che culturale dopo le affermazioni di Lombroso. Ad esempio, uno dei temi più studiati dalle neuroscienze riguarda la motivazione, ossia l'eziologia di quei comportamenti che implicano il soddisfacimento di alcuni bisogni e pulsioni, o la valutazione della realtà in modo positivo o negativo che, nell'ambito della psicologia comportamentale, corrisponde al diverso agire del soggetto. In particolare proprio studiando gli istinti, ossia i comportamenti comuni ai diversi membri di una specie animale che si trasmettono per via ereditaria e non dipendono da forme di apprendimento, si è visto che alla loro base c'è una pulsione, ovvero uno stato interno che deve essere soddisfatto attraverso un "*atto di consumazione*" che realizza una gratificazione. Ad esempio la pulsione alimentare: essa dipende da uno stato interno legato ad un basso livello di glucidi e può essere soddisfatta attraverso il mangiare (l'atto di consumazione) che si associa a una sensazione gratificante.

Secondo le nuove teorie dovremmo considerare in questo modo anche la motivazione al "delitto" e dovremmo ritenere che l'agire criminale sia la modalità per raggiungere la gratificazione direttamente collegata ad uno stato interno che deve essere soddisfatto. Così semplificata, almeno nell'ambito che a noi interessa più direttamente, sembra quasi una riproposizione in chiave moderna delle teorie deterministiche enunciate da Lombroso. Ma i neuroscienziati negano questa collocazione ritenendo le loro ricerche utili alla reale comprensione del fenomeno criminale o meglio del comportamento umano in generale.

Ma per un momento lasciamo da parte questo aspetto della discussione per riprenderlo meglio ed in maniera più chiara successivamente.

4. È noto che la psichiatria-forense sia entrata da moltissimi anni nelle aule di giustizia e nel tempo abbia affinato il suo approccio cognitivo per fornire risposte utilizzabili nelle diverse fasi processuali (della cognizione e dell'esecuzione). Una scienza che si è sviluppata nella lettura sempre più corretta della imputabilità dell'autore di reato (o meglio della sua responsabilità penale) cercando di enucleare i processi mentali che sono alla base dell'agire illecito del soggetto, di collegarli tra di loro per riconoscerne i limiti patologici o meno. Tuttavia, se da un lato la ricerca psichiatrica è andata sempre più avanti eliminando alcuni concetti ormai desueti sulla malattia mentale, segnalando letture più corrette dell'agire umano, codificando condizioni patologiche nuove e ridimensionando modi di essere ritenuti anomali in quanto indizi di un disagio psichico, dall'altro il diritto ha fatto, e fa, molta fatica ad abbandonare alcuni schematismi che non permettono di utilizzare opportunamente quanto la psichiatria ed in particolare la psichiatria-forense di volta in volta suggerisce.

La staticità della norma penale è entrata spesso in contrasto con le “avanguardie” psichiatriche che, tuttavia, hanno stimolato ipotesi applicative (*de jure condendo*) ritenute troppo avanzate rispetto alla norma codificata ma che sostanzialmente sembrano coordinarsi con le nuove visioni psichiatriche. Ad esempio la ricerca clinica ha evidenziato nuove modalità comportamentali come le “*dipendenze patologiche*” che non si limitano a quelle classiche da stupefacenti o dall’alcool indicate dal legislatore degli anni Trenta, ma si ampliano verso altri comportamenti come la ludopatia, la dipendenza sessuale o lo *shopping* compulsivo. Proprio di fronte a queste nuove modalità esistenziali che rasentano la patologia e possono creare i presupposti per comportamenti illeciti la conoscenza dell’autore di reato deve essere corretta e completa fornendo al giudice tutti gli elementi per poter esprimere la sanzione ritenuta opportuna per quel soggetto.

La dicotomia tra la staticità della norma penale e le nuove visioni della psichiatria ha luogo perché si rimane ancorati al concetto di imputabilità così come codificato dal legislatore: la responsabilità penale è completa solo in assenza di limiti patologici ben definibili e codificabili che agiscono sull’intendere e/o sul volere eliminandone le funzioni oppure riducendole in maniera sostanziale.

Ma è anche corretto ricordare che alcune pronunzie della Corte di Cassazione cercano di rendere meno statico il diritto: se in passato la collocazione di un soggetto all’interno della categoria dei “Disturbi di personalità” non sollecitava la valutazione della sua imputabilità, oggi la corretta descrizione di quel disturbo in un determinato soggetto che pone in essere un atto illecito e l’analisi della dinamica del reato alla luce delle caratteristiche personologiche registrate riescono a “convincere” il diritto che quel Disturbo rientra a tutti gli effetti in una manifestazione di infermità per cui può sostanzialmente incidere sulla imputabilità (Cassazione penale, SS. UU., sentenza 08.03.2005, n. 9163)⁹.

La persistenza nel ristretto recinto operativo della imputabilità così come ancora codificata molto spesso ha indotto (ed induce) la psichiatria, intesa questa volta come scienza, ad addivenire a compromessi che spesso appaiono soggettivi, opinabili e che cercano di costruire attorno all’autore di reato, a seconda della scuola di pensiero cui appartiene il tecnico incaricato, una sorta di gabbia affinché egli entri o esca dall’articolato di legge. Proprio questa posizione, criticabile sotto ogni punto di vista, spesso crea un’*immagine artefatta della psichiatria-forense* togliendole credibilità scientifica e relegandola in una dimensione abbastanza collaterale delle fasi processuali.

Non è del tutto improbabile che quello stesso autore di reato possa essere ritenuto imputabile in primo grado, non imputabile in secondo grado passando attraverso tutte le sfumature della responsabilità penale previste dal legislatore.

⁹ Il Disturbo di personalità, rapportato alla dinamica del reato ed al significato che l’atto illecito assume per il soggetto portatore di quel disturbo, può acquisire le caratteristiche di una vera e propria infermità agendo negativamente sia sulla capacità di valutare le conseguenze dell’azione posta in essere sia su quella di selezionare l’azione stessa.

A mio avviso è proprio il ruolo del tecnico psichiatra-forense che necessita di essere modificato o meglio *la finalità dell'indagine che gli viene commissionata che deve essere ripensata in un'ottica più adeguata.*

Lasciando spazio alla lettura dell'atto illecito attraverso gli strumenti più noti e sperimentati (l'osservazione diretta ed il colloquio clinico) e permettendo in tal modo di scattare una sorta di "fotografia" dell'autore di reato con tutte le sfumature che quel ritratto possa prevedere; lasciando libero il tecnico di analizzare senza alcun limite l'esistenza del rapporto di causa tra l'agito illecito e le caratteristiche di quel soggetto ed eliminando la strettoia della valutazione prevista dagli artt. 88 e 89 c.p., lo psichiatra-forense, ovvero il clinico, si riapproprierebbe del proprio ruolo professionale lasciando al giudice il compito di valutare se quella "fotografia" corredata da opportune sfumature possa collocare il soggetto all'interno della categoria della responsabilità penale o meno.

Il ruolo dello psichiatra-forense dovrebbe essere ripensato dandogli spazio non solo nell'elaborare un *parere sull'assetto psichico del soggetto* da esaminare e retrodatarlo al momento del reato, ma inducendolo a corredare il proprio parere anche di *ipotesi trattamentali che si collegano direttamente alla criminologia* ed alla criminologia clinica suggerendo *spazi operativi anche per la prevenzione e soprattutto per l'applicazione corretta della sanzione.* La conoscenza dei meccanismi psichici che sono alla base dell'agire illecito appartiene anch'essa al ruolo dello psichiatra-forense più vicino materialmente alla fase della cognizione ma non distante dal criminologo clinico che è più funzionale alla fase dell'esecuzione.

L'imputabilità è un concetto giuridico e tale deve rimanere, di competenza del giurista senza lasciare ad un diverso tecnico spazi operativi che ne potrebbero alterare il significato permettendo così di costruire situazioni anomale laddove, ad esempio, un disturbo di personalità in alcuni casi sembri alterare negativamente la responsabilità penale, in altri casi invece la mantenga intatta.

È pur vero che il magistrato-committente, essendo il destinatario di quel prodotto tecnico, dovrebbe possedere gli strumenti intellettuali per condividere o meno le indicazioni ivi contenute, ma è altrettanto vero che di fronte a ragionamenti logici, pur se "minati" da un pensiero soggettivo di una qualche scuola, egli non possa contestare quanto gli venga descritto e detto. L'unico suo altro strumento potrà essere quello di chiedere un nuovo parere ma anche in questo caso la risposta dovrà essere accettata salvo trovarsi, ad esempio in sede di dibattito, di fronte ad interpretazioni addirittura contrapposte ed in condizioni tali da soccombere al linguaggio tecnico.

5. Ed è proprio a questo punto che rientra la problematica sollevata dall'*introduzione delle neuroscienze nelle aule giudiziarie.*

Come ho detto quanto più reale sarà la "fotografia" dell'autore del reato, quanto più chiara sarà la genesi del delitto, quanto più chiaro sarà il funzionamento comportamentale, tanto più corretta dovrebbe poter essere la sanzione congegnata dal giudice.

Ed allora mi chiedo: perché non utilizzare le nuove tecniche previste ed ormai ampiamente sperimentate dai neuroscienziati i quali potranno rendere realmente obiettiva quella “fotografia” eliminando le sfumature di sapore soggettivo ed interpretativo del tecnico? Perché rinunciare ad una fMRI o ad una PET per comprendere il perché quel soggetto abbia raggiunto la gratificazione alla sua pulsione attraverso la manifestazione aggressiva ed invece accontentarsi di una lettura psicodinamica in cui coesiste il pericolo di una concreta soggettività del parere finale?

Seguendo questa via tutto sarebbe più chiaro e forse anche più facile sotto il profilo dell’applicazione della sanzione. Ma ancora una volta ci troveremmo a rivedere il concetto del libero arbitrio sostanzialmente negandolo ed accettando la nuova visione deterministica come l’unica e corretta lettura possibile del comportamento illecito.

Non è una novità che la neuroscienza sia già entrata nelle aule di giustizia: da qualche anno negli Stati Uniti ma anche in Italia soprattutto in riferimento a due casi ampiamente discussi dai *mass media*. Le sentenze relative a questi due casi¹⁰ hanno suscitato non molte perplessità di fronte al ruolo che il Giudice sembra aver assunto ovvero quello di un semplice operatore che ratifica quanto la scienza “oggettivamente” gli ha comunicato.

C’è chi pensa che il ricorso alle neuroscienze, soprattutto nella definizione del comportamento deviante posto in evidenza nel corso di un processo, non sia altro che la logica conseguenza della crisi della psichiatria (e della psichiatria-forense in particolare) che non sarebbe più in grado di offrire spazi credibili in ambito processuale ma anche, io ritengo, espressione della crisi del concetto di imputabilità ritenuto forse obsoleto ed ancorato a schematismi culturali ampiamente superati.

Ma se è corretto accettare quanto gli stessi neuroscienziati affermano allorquando segnalano che le loro ricerche non sono mirate a rifondare, in maniera moderna, il determinismo lombrosiano sostenendo un parallelismo tra genetica, biologia e comportamento, piuttosto mirano a rendere sempre più oggettivo il parere peritale, non si deve dimenticare che rimanendo inalterato il concetto di responsabilità penale queste tecniche contribuiscono senza dubbio a confinare in schemi predefiniti o, a maggior ragione, tecnologicamente definibili alcuni comportamenti e di conseguenza alcuni soggetti.

Vale la pena ricordare che la conseguenza diretta dell’accertamento della responsabilità penale è la sanzione la quale, sia pure in maniera abbastanza teorica, continua a mantenere la sua funzione rieducativa oltre che retributiva. Orbene se in un autore di reato si riconoscono dei meccanismi biologici che sono alla base del suo agire illecito ed ai quali egli non può sottrarsi, se ne deve dedurre che nei suoi confronti la sanzione non possa avere un ruolo emendativo a meno che non si pensi che la risocializzazione possa avvenire anche mediante trattamenti invasivi e di alterazione

¹⁰ Sentenza Corte d’Assise d’Appello di Trieste, 18.09.2009, n. 5, in *Riv. Pen.*, 2010, p. 70 ss.; Gip Como, 20.05.2011, in *Guida al diritto (on line)*, 30.08.2011.

del patrimonio genetico o neuronale o condizionamenti comportamentali (modalità a cui molto spesso la storia ci ha abituati!).

Si pensa che l'*interdisciplinarietà* nella ricerca sulla genesi del comportamento umano abbia ricadute anche vistose sui modelli elaborati dai criminologi e sulle strutture politiche di prevenzione e controllo gestite dalle Amministrazioni della Giustizia. Da quelle ricerche emerge pure che l'esistenza di interazioni fra i sistemi di ricompensa e di avversione e che la psicopatologia sia evidenziata da lesioni cerebrali e da esperimenti in cui si applica una combinazione di stimoli. Ad esempio la stimolazione di una specifica area del cervello provoca una notevole facilitazione in risposte di auto-interruzione suscitate da uno stimolo avversivo applicato in zona periventricolare. Mentre una stimolazione applicata all'area ipotalamica laterale o al nucleo dorsale del rafe ottiene come risultato la depressione o l'attenuazione di risposte di auto-interruzione.

Orbene se si sostiene che nell'ambito del processo penale la neuroscienza abbia solo un ruolo collaterale che lascerebbe comunque libero il giudice committente di applicare la sanzione, rifacendoci a quanto prima detto, sia pure in maniera molto sintetica, dovremmo necessariamente ammettere che il conseguente trattamento, proprio del sistema sanzionatorio, possa passare non attraverso un percorso di presa di coscienza dell'atto illecito e delle sue ricadute all'interno del consesso sociale, bensì attraverso una sorta di "condizionamento/apprendimento" ad impronta tecnica che considera l'atto delittuoso non come espressione di una libera scelta ma una risposta inderogabile ad un impulso endogeno o esogeno.

Come è logico rilevare sembra di entrare in un *circolo vizioso* in cui se si accettano i nuovi paradigmi scientifici è possibile trovarsi di fronte all'inapplicabilità della sanzione laddove questa mantenga ancora il suo significato emendativo oltre che retributivo; se invece si rimane ancorati alla lettura psicodinamica e criminodinamica dell'atto illecito, escludendo pertanto patologie o alterazioni organiche, non solo la sanzione continua a conservare il suo significato ma è possibile immaginare applicabile anche la sanzione per "correggere" eventuali patologie non organiche con tecniche ormai consolidate (comportamentali, di supporto, psicanalitiche *etc.*).

Di fronte a queste perplessità è gioco forza riproporre quanto già detto in merito al concetto di *imputabilità* che *non dovrebbe prescindere dalle necessità sanzionatorie* ma a queste dovrebbe essere strettamente collegato e pertanto essere meno circoscritto all'articolato del codice penale. Proprio perché la responsabilità penale può essere riconosciuta anche in capo ad un soggetto portatore di una condizione patologica che agisca sulle sue funzioni psichiche superiori ed al contrario essere esclusa nel caso in cui un soggetto appaia esente da simili limitazioni, risulta molto chiaro come debba essere affidato al tecnico solo il compito di esaminare il soggetto sia nella sua componente personologica che in quella più strettamente clinico-psichiatrica togliendogli il compito di rilevare se le caratteristiche evidenziate inquadrino o meno quanto chiesto dal Legislatore negli articoli 88 e 89 c.p. Ma anche chiedergli di indicare il miglior percorso per un trattamento finalizzato ad eliminare la recidiva: richiesta che può essere fatta solo in via teorica in rapporto alle attuali condizioni in cui si devono

dibattere l'Amministrazione penitenziaria e le strutture istituzionali da essa dipendenti.

Le indagini collaterali introdotte con la PET o la fMRI, ad avviso del sottoscritto, nulla aggiungono alla valutazione psichiatrico-forense, quando questa è fatta con corretta metodologia, se non eliminare il gradiente di soggettività che potrebbe portare ad una lettura del comportamento in parte diversa ma affatto contraddittoria.

6. Ed allora mi chiedo se sia veramente utile che le tecniche in *uso nelle neuroscienze*, valide se applicate alla clinica, assumano un ruolo determinante *nella lettura del comportamento illecito* in accertamento anche se, molto subdolamente, vengono ritenute collaterali e complementari.

La mia risposta è che la clinica, se corretta nella sua applicazione, sia lo strumento più adeguato in ambito psichiatrico-forense, ma anche criminologico proprio perché realizza l'incontro tra due soggetti pensanti, due soggetti che entrano in empatia e possono riconoscersi come tali, parlare e comunicare verbalmente ma anche mediante il comportamento osservato attentamente ed opportunamente decodificato. Il ricorso alle tecniche strumentali se da un lato può eliminare il gradiente di soggettività, dall'altro affievolisce il rapporto umano rendendo l'autore di reato oggetto di osservazione e non soggetto di valutazione, escludendo l'empatia e confezionando un prodotto finale che mancherebbe di autenticità. L'assenza del contatto reale tra l'esaminatore e l'esaminato priva tanto l'uno quanto l'altro della *compliance* necessaria a valutare con autenticità il reato, a dargli i connotati di rottura sociale e di comprendere le motivazioni emozionali (sia pure basate su movimentazioni neuronali) che lo hanno determinato.

Nella mia esperienza professionale ho spesso assistito a tale *distacco emotivo*: da un lato l'esaminatore fornito di computer, registratore o altri strumenti tecnologici e dall'altro l'esaminato che rispondeva a domande predefinite e non elaborate e pensate contestualmente al colloquio; il clima risultava artefatto facendo mancare non solo la presa di coscienza della finalità dell'indagine da parte dell'esaminato, ma soprattutto poneva in evidenza la distanza emotiva dall'esaminatore vissuto come nemico da cui difendersi.

E non è forse questo il clima che si crea allorché si sottopone un autore di reato ad una indagine PET o ad una fMRI da cui dipenderà la risposta peritale? E se tali indagini non riescono a chiarire i dubbi dell'esaminatore, quale ruolo ha o avrebbe l'osservazione diretta e l'eventuale colloquio clinico? Il neuroscienziato possiede le qualità culturali ed intellettuali per produrre un'intervista clinica che sia esente da pericoli come l'effetto alone, o l'effetto indulgenza o l'errore logico o il pregiudizio contagioso?

Una serie di domande alle quali non pretendo di dare una risposta esaustiva, ma che certamente suscitano non poche perplessità sulla reale utilizzazione delle tecniche delle neuroscienze per l'accertamento della responsabilità penale. Dietro di esse facilmente *potrebbe nascondersi una sorta di deresponsabilizzazione professionale del tecnico* il quale, dando credito alle proprie indagini, pur applicate in maniera seria e

corretta, risponderà in maniera asettica ai quesiti che gli sono stati posti facendo riferimento alle immagini ottenute e non all'uomo/reo esaminato.

Sono un conservatore che rifiuta il nuovo? Sono un conservatore che ha paura delle nuove frontiere aperte dalle neuroscienze? Sono troppo avanti negli anni per comprendere fino in fondo le utilità delle nuove tecniche?

Non so rispondere se non rifacendomi alla mia esperienza professionale che mi ha fornito sempre gli spazi per un'autentica e continua autocritica e mi ha permesso di sottoscrivere pareri peritali dei quali sono sempre stato convinto non per partito preso ma perché oggettivamente elaborati, criticati e pensati e soprattutto emotivamente condivisi.

IDONEITÀ TRATTAMENTALE E VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE: L'ESPERTO COMPONENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

di Elena Mariani

1. Proporrò alcune riflessioni sul ruolo del criminologo all'interno del tribunale di sorveglianza, anche sulla base della mia esperienza degli ultimi 10 anni come esperta al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

2. Il Prof. Ernesto Calvanese ha ricoperto questo ruolo presso i Tribunali di Sorveglianza di Milano e di Brescia negli anni immediatamente successivi all'emanazione della legge sull'Ordinamento Penitenziario (l. 354/1975) che ha introdotto le misure alternative e, quindi, nel momento in cui l'idea del trattamento rieducativo del condannato ha incominciato ad acquistare un rilievo ed uno spazio fondamentali all'interno del sistema della giustizia.

Ernesto Calvanese è sempre stato fortemente convinto dell'utilità e dell'efficacia delle misure alternative al carcere, come emerge chiaramente anche dal suo testo *Pena riabilitativa e mass-media*¹, nel quale – tra l'altro – ha messo in evidenza come i casi di fallimento di tali misure, ai quali viene data notevole rilevanza mediatica, siano in realtà un numero esiguo rispetto alle molte misure concesse che hanno esito positivo. Ed è sempre stato fortemente convinto dell'importanza del contributo che la criminologia può dare al diritto in tema di applicazione ed esecuzione delle pene.

3. Il tribunale di sorveglianza è proprio uno degli spazi applicativi più importanti della criminologia nel nostro Paese, poiché – come noto – esso è composto da due giudici togati e da due componenti esperti, che vengono scelti, ai sensi dell'art. 70, co. 4 o.p., che richiama l'art. 80, co. 4 o.p., tra professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica e docenti di scienze criminalistiche. "Professionisti" ed "esperti": soggetti che abbiano, quindi, oltre ad un titolo di studio idoneo, anche una specifica esperienza professionale, attuale e caratterizzata da competenze e sensibilità qualificate².

Da alcuni studiosi dell'argomento la *figura del criminologo clinico*, tra le varie categorie indicate dalla legge, è ritenuta quella *maggiormente aderente alle necessità del*

¹ CALVANESE E., *Pena riabilitativa e mass-media. Una relazione controversa*, Milano, 2004.

² Si veda l'art. 2 (Requisiti per la nomina), co. 5, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura "Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2011-2013" (Circolare prot. 11489/2010 del 14 maggio 2010 – Delibera del 5 maggio 2010).

tribunale di sorveglianza, avendo a disposizione strumenti operativi ed esperienze formative del tutto congruenti, ed è ritenuta quella che meglio può facilitare la comunicazione, non sempre agevole, tra i diversi saperi (quello giuridico e quello delle scienze umane) che si incontrano ed affiancano nel collegio giudicante.

4. La presenza di esperti consente una specializzazione dell'organo collegiale che è fondamentale per poter operare i necessari giudizi anche tecnici e scientifici sulla personalità del condannato, ai fini della *valutazione della pericolosità sociale* e della *prognosi comportamentale*, che sono funzionali alle decisioni che il tribunale di sorveglianza deve prendere in tema di trattamento rieducativo e, conseguentemente, di *applicazione di misure alternative e di altri benefici*.

L'esperto, invece, non può intervenire nelle valutazioni di competenza del magistrato di sorveglianza, seppure gli aspetti delle caratteristiche di personalità dell'individuo e della pericolosità sociale siano pregnanti anche in relazione a molte delle decisioni afferenti all'organo monocratico. Il C.S.M. prevede solo la possibile verifica da parte dell'esperto medico, preliminare all'udienza davanti al magistrato, della documentazione sanitaria pervenuta, anche al fine di sollecitare eventuali approfondimenti diagnostici o accertamenti peritali³.

La criminologia e le altre scienze dell'uomo, quindi, mettono a disposizione del tribunale le proprie competenze ed il proprio sapere per consentire di identificare tutti gli *elementi utili ai fini della valutazione*, di *meglio comprendere alcune informazioni* pervenute e di *assumere decisioni* che tengano conto degli aspetti non solo giuridici del caso concreto, posto che il *giudizio* della magistratura di sorveglianza è *incentrato sulla persona e sulla sua evoluzione* (pur partendo sempre dal fatto di reato commesso).

5. L'esperto partecipa all'attività del tribunale con gli stessi poteri ed attribuzioni dei magistrati togati.

Gli possono essere affidati lo *studio di singoli casi* e la *redazione dei relativi provvedimenti*, anche in considerazione delle sue specifiche attitudini e preparazione professionale⁴. Ciò, peraltro, avviene solo al Tribunale di Sorveglianza di Milano ed in uno o due altri tribunali in Italia.

Inoltre l'esperto può intervenire, durante la trattazione delle varie istanze, in ragione del suo ruolo: può proporre al presidente *domande* da rivolgere al condannato che consentano di mettere in rilievo aspetti significativi del caso; può *sollecitare l'acquisizione di ulteriori elementi* utili ai fini della decisione; può *aiutare il collegio a meglio comprendere* e valutare i contenuti e le conclusioni delle relazioni dei servizi che

³ Ai sensi dell'art. 10 (Funzioni degli esperti), co. 3, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura "Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2011-2013", cit.

⁴ Art. 10, co. 1 e 2, della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura "Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2011-2013", cit.

si occupano del condannato e di eventuali perizie criminologiche o consulenze tecniche di parte; può *richiamare l'attenzione* dei magistrati togati su specifiche caratteristiche di personalità del soggetto, sulle sue risorse o criticità o problematiche comportamentali, di dipendenza o di carattere psichiatrico, sul livello di revisione critica rispetto alla condotta passata ed al reato commesso, sulle motivazioni al cambiamento, sulla positività o negatività del contesto di appartenenza del soggetto, sull'entità del danno cagionato, sulla serietà della volontà risarcitoria/riparatoria, sull'assenza di rischio di una nuova vittimizzazione per la persona offesa dal reato in caso di concessione di un benefici *etc.* La considerazione di questi aspetti è particolarmente utile al fine di effettuare *l'essenziale bilanciamento tra esigenze* di rieducazione e di reinserimento nella società del condannato, da un lato, ed esigenze di difesa sociale e di tutela della vittima, dall'altro.

6. Se tale *contributo della criminologia* e delle altre scienze dell'uomo è *utile* nelle decisioni da prendere nei confronti di coloro per i quali sono state introdotte le misure alternative nel 1975, ritengo che lo sia ancor di più in relazione agli *attuali fruitori dei benefici penitenziari*, che sono in molti casi ben diversi, per tipologia di reati commessi e per situazione personale e socio-ambientale.

Infatti – pur in presenza di riforme che potremmo definire “schizofreniche”, a volte di senso diametralmente opposto, oscillanti tra l'estensione dei casi di concedibilità delle misure e la restrizione od esclusione per alcuni reati o per alcuni soggetti – negli ormai quarant'anni successivi all'emanazione della legge sull'Ordinamento Penitenziario si è assistito ad un generale e progressivo enorme ampliamento dell'accesso ai benefici penitenziari⁵.

Invero, se nella previsione originaria essi – soprattutto l'affidamento in prova al servizio sociale – sono stati pensati come un'alternativa mite e costruttiva alle pene detentive brevi inflitte per reati di non particolare gravità, commessi da soggetti che si trovano in una situazione di emarginazione sociale e nei confronti dei quali un trattamento *extramurario* con la presa in carico da parte dei servizi e l'attivazione delle risorse del territorio può effettivamente agevolare il reinserimento nella società, le numerose innovazioni normative (in special modo la l. 663/86; il d.P.R. 309/90, modificato dalla l. 49/06; la l. 165/98; la l. 199/10, modificata dalla l. 9/12, che ha convertito con modifiche il d.l. 211/11; il d.l. 146/13, convertito con modifiche dalla l. 10/14; il d.P.R. 230/00) hanno comportato la possibilità di concessione anche per la *criminalità medio-alta* (economica, politica, i reati contro la pubblica amministrazione, alcuni delitti contro la persona)⁶, nei confronti, quindi, di condannati nella maggior parte dei casi già perfettamente integrati nella società dal punto di vista economico,

⁵ Si veda MARIANI E., *Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive. Un'analisi criminologia dalla giustizia penale minorile a quella ordinaria*, in *Collana di Scienze penalistiche e Criminologia*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, p. 9 ss.

⁶ DELLA BELLA A., *Il ruolo dell'affidamento in prova nella crisi di certezza e di effettività della pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2005, p. 1501.

professionale ed ambientale, per i quali – se si vuole che le misure alternative siano realmente utili alla rieducazione e ad evitare il rischio di recidiva – è necessario effettuare valutazioni e stabilire prescrizioni più mirate ed incisive.

7. Compito della criminologia e del criminologo è proprio quello di *stimolare* sia gli operatori dei servizi e del carcere che i magistrati a considerare le peculiarità dei diversi fenomeni criminali e dei differenti tipi di autori di reato, in modo da indirizzare la valutazione dei singoli casi – oltre che sui requisiti generali richiesti per ottenere le misure (presenza di attività lavorativa, di domicilio idoneo, di riferimenti stabili sul territorio, assenza di problematiche di dipendenza *etc.*), sicuramente necessari ma non sufficienti per i citati tipi di criminalità –, anche e soprattutto su *requisiti specifici* che si rendono indispensabili a fronte di certi tipi di reati (presa di distanza dalla situazione o dalla condizione che ha portato al compimento del reato, livello di comprensione della reale entità del danno cagionato, anche non ad una vittima identificata in una singola persona fisica, ma alla collettività, concrete e non meramente simboliche attività di risarcimento/riparazione poste in essere, superamento di alcune criticità personologiche *etc.*): aspetti ai quali i criminologi e gli altri esperti possono rivolgere maggiore attenzione rispetto agli operatori del diritto.

L'apporto delle riflessioni criminologiche al diritto penale può esplicitarsi utilmente proprio negli ambiti dei *"tipi crimosi"*⁷, della *risposta sanzionatoria e trattamentale* nei confronti degli autori dei diversi reati e della *vittimologia*⁸.

⁷ Si veda FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, p. 184 ss.

⁸ PONTI G., *La vittima. Un debito da pagare*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3, 1993, p. 401 ss.

PREVENZIONE E TRATTAMENTO IN AMBITO CRIMINOLOGICO: IL PROGETTO S.A.VI.D (STOP ALLA VIOLENZA DOMESTICA)

di Isabella Merzagora

Abstract. *In materia di percezione sociale spicca oggi l'interesse per il "femminicidio" nelle relazioni di coppia. Al di là della certa sovraesposizione mediatica, il fenomeno è comunque preoccupante, così come lo sono altre forme di abuso nei confronti delle partner maggiormente coperte da numero oscuro: le violenze fisiche non letali, quelle psicologiche, economiche, sessuali. A fronte di ciò, in chiave di prevenzione terziaria, è stato varato un progetto di trattamento criminologico per gli autori di queste violenze, primo in Italia: il S.A.Vi.D. (Stop alla Violenza Domestica), che – come descritto- interviene sulle criminogenesi e sulle criminodinamiche che sottendono le violenze contro le partner.*

Sommario: 1. La percezione sociale e il femminicidio – 2. Criminogenesi e criminodinamica della violenza contro le partner – 3. Il centro S.A.Vi.D. (Stop alla Violenza Domestica) – 4. Conclusioni.

1. La percezione sociale e il femminicidio.

L'amico e collega Ernesto Calvanese, che questi scritti vogliono ricordare, ha avuto fra i suoi principali temi di ricerca quello della percezione sociale in materia di crimini. *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi* è la, purtroppo ultima, testimonianza di tale interesse.

Oggi, peraltro, a causa di certe sguaiatezze mediatiche, la percezione sociale sembra addirittura seguire delle "mode", da cui si ricavano inquietanti distorsioni percettive: fino a qualche anno fa l'"effetto Cogne" faceva sì che pareva che le mamme italiane uccidessero in buon numero i loro figli; adesso sembra quasi che i *partner*, nel nostro Paese, si dedichino d'abitudine al femminicidio¹.

Naturalmente non è così, e, per la seconda e più mediaticamente attuale delle forme di omicidio citate, i numeri ci rassicurano su un andamento che non è in costante crescita:

¹ Cioè: «Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte». Questa è la definizione di "femminicidio" del *Devoto-Oli* del 2009, e il termine si ritrova anche nello *Zingarelli* a partire dal 2010.

Anno	Omicidi totali	Femminicidi in valore assoluto	di cui in famiglia	% femminicidi sul totale degli omicidi
2000	754	199	132	26,4
2001	584	181	124	31,0
2002	610	186	141	30,5
2003	668	199	142	29,8
2004	705	184	126	26,1
2005	597	138	98	23,1
2006	618	181	134	29,3
2007	630	145	96	23,0
2008	610	147	104	24,1
2009	590	173	132	29,3
2010	530	158	110	29,8
2011	551	170	120	30,9
2012	526	159	107	30,2
2013	501	177	NP	35,3

Ciò detto, non solo lo scandalo rimane – anche se di femminicidio ce ne fosse uno solo, sarebbe vergognoso –, non solo la tabella mostra che pur in un andamento incostante la percentuale di questi crimini (quasi esclusivamente perpetrati in famiglia) sul totale degli omicidi è preoccupante, ma soprattutto i dati non tengono conto delle altre forme di violenza contro le *partner* che sono maggiormente coperte dal numero oscuro: la violenza fisica non letale, la violenza sessuale, quella economica, quella psicologica (per il vero non appannaggio maschile), la *children witnessing violence*, cioè la violenza compiuta su figure vicine al minore e a cui egli assista. Relativamente agli omicidi possiamo contare su dati sufficientemente attendibili, mentre non è così per questi altri tipi di abuso. Abbiamo solo un dato per dir così “a contrario”: nel 2006 l’ISTAT ha condotto una ricerca di vittimizzazione intervistando telefonicamente un campione rappresentativo di donne fra i 16 e i 70 anni, da cui non solo risulta che 2 milioni e 938 mila italiane sono state vittima di violenza fisica o sessuale da parte del *partner* attuale o dell’*ex partner* nel corso della vita, ma soprattutto emerge che nella quasi totalità dei casi – nel 93% – questi tipi di violenze non sono denunciate.

Insomma, il fenomeno esiste ed è giusto che ci si preoccupi. Dunque: che fare?

2. Criminogenesi e criminodinamica della violenza contro le *partner*.

Vogliamo ricordare Ernesto Calvanese; permettetemi di ricordare anche il comune Maestro, Gianluigi Ponti, che nel suo *Compendio di Criminologia* – il testo che costituisce il segno della continuità della scuola milanese – definisce la criminologia applicata «come l’insieme degli interventi che mirano, attraverso il sapere del criminologo – inteso non tanto come studioso quanto come operatore professionale –

ad affrontare le varie questioni per le quali il sistema della giustizia necessita delle sue particolari conoscenze»², e cita espressamente la prevenzione e il trattamento.

Ebbene, nell'ambito della Raccomandazione Rec (2005)5 del Comitato dei Ministri degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di protezione delle donne contro la violenza, già il 18 e il 19 novembre del 2004 si era svolto a Strasburgo un seminario dal titolo "Il trattamento terapeutico degli uomini autori di violenze all'interno della famiglia". In quella occasione i partecipanti si erano accordati sulla necessità di creare nei Paesi membri strutture permanenti per le vittime e gli autori di violenza. Avevano inoltre affermato che il trattamento degli uomini violenti corrispondeva ad una richiesta delle vittime della violenza stessa, e che militavano in suo favore anche argomenti di carattere economico in considerazione dei costi – sanitari, giuridici *etc.* – della violenza stessa, perché il trattamento degli autori rappresenta un mezzo per ridurre la recidiva.

Il seminario aveva visto la partecipazione di numerosi esperti che avevano riferito dei progetti in atto nei loro paesi in materia; assente l'Italia.

Oggi giorno la raccomandazione è stata ribadita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), e, per l'Italia, dagli artt. 2 e 5 della l. 15 ottobre 2013, n. 119, in cui si parla dell'intervento sui soggetti "imputati" o "responsabili" per violenza di genere o nelle relazioni affettive, ma, all'epoca del seminario di Strasburgo, nel nostro Paese non esisteva alcun progetto di trattamento in chiave di prevenzione terziaria degli autori di questi fatti.

Mi sono chiesta se si potesse fare.

Per intervenire su di un fenomeno occorre conoscerlo (la citazione dev'essere di Monsieur de La Palice), sicché ho pensato di utilizzare un anno sabbatico per andare in carcere in carcere a studiare condannati per gravi violenze contro le *partner*, la maggior parte uxoricidi. L'idea era che solo conoscendo la criminogenesi e la criminodinamica che li avevano guidati si potesse impostare un programma di trattamento.

Dopo aver consultato decine di fascicoli e condotto decine di colloqui, ho ritenuto di poter suddividere i soggetti studiati in quattro tipologie³:

- "Cose da matti": coloro che hanno commesso il reato perché fortemente sollecitati dalla presenza di malattia mentale e per i quali il trattamento non può prescindere dalla terapia psichiatrica;
- "Uomini di un solo delitto": coloro che hanno commesso il crimine in condizioni assolutamente eccezionali, che non sono inseriti in alcuna sottocultura, che non hanno precedenti neppure di maltrattamento domestico, e che di solito si rammaricano profondamente di quel che è accaduto al punto che non si reputa necessaria la rieducazione;
- "Non posso vivere senza di te": chi ha ucciso o comunque è stato violento sulla base di un serio problema di dipendenza dalla *partner* e di patologia

²PONTI G., MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di Criminologia*, Milano, 2008, p. 512.

³MERZAGORA BETSOS I., *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Milano, 2009.

dell'attaccamento affettivo, e che non riesce a concepire di poter vivere senza la partner. Talora in questi casi l'intento è in un primo tempo autosoppressivo, ed il viraggio dall'auto all'eteroaggressività è repentino e quasi casuale;

- "Cronache di morti annunciate", infine, sono quei casi in cui l'omicidio è il dramma finale di una lunga teoria di maltrattamenti, prepotenze, violenze, accompagnate da una salda sottocultura di discriminazione di genere e di sostegno alla violenza, che a sua volta trae alimento dalla messa in atto di tecniche di neutralizzazione, cioè da quelle auto-giustificazioni per il comportamento deviante che consentono al soggetto di neutralizzare, appunto, il conflitto con la morale sociale e dunque il rimorso.

Le due ultime tipologie – non di rado mescolate – sono quelle su cui era possibile intraprendere un trattamento criminologico, evidentemente indispensabile in termini di prevenzione terziaria posto che taluni di costoro risultavano di nuovo fidanzati (le signore non chiedono referenze?).

Comune ad entrambe le tipologie suscettibili di trattamento criminologico, e centrale nella criminogenesi, è l'elemento sottoculturale della discriminazione di genere: l'idea che in casa – e forse non solo lì – occorra "farsi rispettare" (il che però di solito non prevede un corrispondente rispetto della *partner*); l'adesione a ideologie "mascoline", all'opinione che la violenza sia un apprezzabile metodo per risolvere i problemi e che gli uomini debbano esercitare un controllo sulle loro *partner*.

La sottocultura della discriminazione di genere trova spesso origine nell'esempio familiare, e talora nella violenza assistita o nell'abuso subito in età precoce secondo l'arcinoto – e forse un po' logoro – concetto di "ciclo dell'abuso".

Circa le criminodinamiche, possiamo far riferimento alle "tecniche di neutralizzazione", cioè le "scuse" che ci si inventa quando si viola una norma⁴:

- la *negazione della propria responsabilità*, come nel caso in cui il soggetto sostiene di aver agito in condizione di infermità mentale o di intossicazione alcolica;

- la *minimizzazione del danno provocato*, una sorta di "ridefinizione" dell'atto per cui un'aggressione diviene uno "scambio di opinioni", o comunque "non le ho fatto molto male";

- con la *negazione della vittima* si giunge ad affermare che il pregiudizio arrecato alla vittima non rappresenta un'ingiustizia, perché si tratta di una persona che merita il trattamento subito: basti pensare alle aggressioni contro la moglie "infedele".

Anche Bandura analizza le strategie che gli individui mettono in atto per svincolarsi dagli standard morali acquisiti durante il processo socializzativo. Il "disimpegno morale" (*moral disengagement*) consente di mettere a tacere gli imperativi etici e di fare in modo che il soggetto prenda le distanze dalla responsabilità per l'azione antinormativa attraverso una serie di meccanismi:

- la *giustificazione morale*, grazie alla quale il comportamento trova una sua scusante nell'aver obbedito a motivazioni moralmente elevate. Nel caso dei mariti violenti

⁴ SYKES G.H., MATZA D., *Techniques of Neutralization: a Theory of Delinquency*, in *American Sociological Review*, 22, 6, 664, 1957.

per questa giustificazione sono di solito invocati la Bibbia o il Corano, secondo cui – nella versione di costoro – l’uomo è il capofamiglia a cui la donna deve sottomissione;

- *l’etichettamento eufemistico*, in cui si riduce la gravità del comportamento attraverso una definizione benevola o comunque “accettabile” (per i *partner* violenti l’aver percosso la donna diventa averle dato una lezione, l’averla colpita senza usare armi non è averla veramente aggredita, la violenza è la risposta legittima ed appropriata al comportamento viceversa “inappropriato” delle *partner etc.*);
- *il confronto vantaggioso*, che consiste nel paragonare il proprio comportamento con altri più gravi e in questo modo ridimensionarne la gravità (nel nostro caso: “tanti altri mariti sono ben più violenti”);
- *l’attribuzione di colpa alla vittima*: è la donna che esaspera l’uomo, o magari lo ha tradito e quindi merita la violenza⁵.

Primi in Italia – un po’ di orgoglio, permettetelo – nel 2009 i miei collaboratori e io su queste criminogenesi e criminodinamiche abbiamo varato il progetto di trattamento criminologico S.A.Vi.D. (Stop alla Violenza Domestica).

3. Il centro S.A.Vi.D. (Stop alla Violenza Domestica).

Il centro S.A.Vi.D. origina da una convenzione fra l’Università degli Studi di Milano e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia. La convenzione prevede che, dopo l’indicazione del Tribunale di Sorveglianza, vengano inviati al S.A.Vi.D. i soggetti in misura alternativa alla detenzione che hanno commesso violenza contro le *partner*. Tramite dell’invio è l’U.E.P.E. (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna).

Le persone che possono accedere al programma sono appunto segnalate dall’assistente sociale dell’Ufficio, con cui c’è sempre un incontro preliminare. È costui che fornisce la documentazione – sentenza, relazione degli operatori carcerari *etc.* – per predisporre il “fascicolo criminologico”.

Durante il primo incontro con il soggetto sono chiariti i termini del trattamento, spiegati i ruoli degli operatori, ed è redatto un “contratto” con gli impegni che egli deve assumere.

Gli operatori sono solitamente due, un uomo e una donna.

Coerentemente con quanto detto a proposito delle criminogenesi e delle criminodinamiche che sono alla base della violenza contro le *partner*, già dalle prime battute del trattamento, occorre precisare assieme al soggetto cosa si intenda per abuso, quale sia la sua visione dei rapporti e dei ruoli di genere, se gli abusanti ritengono che la violenza sia un modo accettabile di regolazione dei conflitti, rammentando anche che la violenza non è solo quella fisica, e sarà cura dell’operatore farlo comprendere al soggetto sollecitandolo a riferire, e quindi prendere consapevolezza, della violenza

⁵In DE LEO G., PATRIZI P., *Psicologia della devianza*, Roma, 2002.

sessuale, di quella indiretta, delle azioni di controllo ed isolamento, di restrizione dell'autonomia *etc.*

Si dovrà anche "rivisitare" la biografia dell'abusante per capire la sua esposizione – in famiglia, nel gruppo dei pari – al contagio sottoculturale, e fino a che punto l'identità sia modellata sullo stereotipo che obbliga il maschio a rifuggire qualsiasi debolezza, a comportarsi da "capo", magari a farsi servire. La comunicazione di contenuti non violenti e non prevaricatori servirà ad offrire un'identità alternativa, con anche la puntualizzazione dei benefici del non doversi sempre mostrare scervi da debolezza e dei vantaggi del poter chiedere aiuto senza "perdere la faccia".

L'argomento degli abusi patiti è particolarmente pregnante, anzi drammatico, e non converrà affrontarlo da subito. I *partner* che commettono abusi sono riluttanti a parlare della violenza dei loro genitori, ne proteggono la figura con quelle stesse negazioni e minimizzazioni utilizzate per il loro comportamento e ricorrono agli stessi eufemismi per i quali, per esempio, le percosse sono metodi di disciplina e di correzione normali quanto leciti. Dopo alcune sedute, peraltro, questi problemi andranno esaminati, ed è spesso necessario formulare domande specifiche anche se non brutalmente dirette, quali: "Come venivano espresse le emozioni nella vostra famiglia?", "Come risolvevano i conflitti i vostri genitori?", "Come esprimevano la collera tuo padre e tua madre?", "Cosa facevano quando erano arrabbiati?", "Come ti sentivi tu in quei frangenti?", "Da bambino, quale era la frase che ricordate di aver sentito più spesso dai genitori?", "Che insegnamento hai tratto da quelle esperienze nell'educazione dei tuoi figli?".

È importante suscitare una maggiore empatia anche nei confronti dei bambini, contrastare la dinamica dell'identificazione con l'aggressore, e dunque è fondamentale che ai soggetti sia fatto capire come la loro violenza si possa tradurre in sofferenza per i figli, in quella stessa sofferenza che loro hanno esperito.

Il tema della famiglia potrà servire anche a capire com'è stata trasmessa la socializzazione al ruolo maschile, e ad affrontare quest'altro argomento che si collega a quello "culturale".

Per ciò che concerne il problema dell'attaccamento e della dipendenza, occorrerà offrire un aiuto per far sì che i soggetti lo riconoscano, e quindi sviluppare una base di attaccamento sicuro.

Ricordiamo che talora questi individui sono irretiti in relazioni fusionali e totalizzanti, nelle quali non sono più in grado di concepire una propria identità autonoma, non supportata dall'altro, e che il togliere questo sostegno comporta un rischio anche autosoppressivo.

Altro elemento fondamentale su cui organizzare il modello di trattamento, questa volta relativo alla criminodinamica, riguarda lo smantellamento delle tecniche di neutralizzazione. La *responsabilizzazione dell'autore* è infatti prerequisito basilare per il trattamento dei *partner* violenti, e indispensabile dovrà dunque essere far loro comprendere, denunciare ed abbandonare gli atteggiamenti di minimizzazione, negazione, colpevolizzazione della vittima.

A tal fine, il trattamento dovrà prevedere l'analitica descrizione da parte dell'autore degli episodi di maltrattamento, e l'esortazione a porsi domande specifiche:

“Che scuse mi sono inventato?”, “Come ho spiegato il comportamento dopo averlo agito?”, “Come ho definito gli effetti dell’azione sulla vittima?”.

Quanto alla lunghezza del trattamento, si rammenta che si tratta di correggere atteggiamenti sottoculturali sedimentati da decenni, che anche a livello di linee guida europee si raccomandano programmi di una certa durata, che, infine, trattamenti troppo brevi sono rischiosi in quanto comportano un pericolo di fallimento che potrebbe screditare l’idea stessa del trattamento a questo genere di soggetti.

Tutti gli esperti raccomandano che gli operatori del trattamento mantengano i contatti con le vittime, sia per controllare l’eventuale messa in atto di strategie di negazione e minimizzazione, sia per metterle al corrente dei possibili rischi per la loro incolumità. Anche noi chiediamo alle vittime di abuso o alle nuove compagne di incontrarci –ovviamente non abbiamo alcun potere di imporlo. Il più delle volte costoro accettano, e in un caso l’incontro con la *ex partner* ha forse scongiurato una tragedia, poiché costei ci ha rivelato, spaventatissima, che il marito le aveva mostrato una pistola dicendole che l’avrebbe usata contro il nuovo compagno di lei. Abbiamo quindi segnalato il fatto, e i Carabinieri hanno trovato l’affidato in possesso di armi e pure in condizione di ebbrezza alcolica.

Non è invece auspicabile che si tengano sedute con vittima e colpevole assieme e contemporaneamente: anche a livello di linee - guida internazionali, e comunque da parte di tutti gli esperti, si sconsigliano per questi casi sia le terapie di coppia che la mediazione che tendono a “spartire” equamente la responsabilità della violenza fra entrambi i soggetti coinvolti dimenticando che in questi casi c’è una vittima e c’è un colpevole. Si possono addirittura avere effetti perversi: con questi sistemi, gli autori non sono sollecitati ad assumersi la responsabilità di quanto commesso – che come s’è detto è invece il principale obiettivo del trattamento –, ed inoltre possono manipolare vittima ed operatori.

All’inizio ed alla fine del ciclo trattamentale sono somministrati *test* per valutare, fra l’altro, l’aggressività. Il confronto fra i risultati dei *test* iniziali e quelli dei *test* somministrati alla fine è di ausilio per valutare l’efficacia dell’intervento.

Sono redatte una relazione intermedia ed una finale che vengono inviate all’U.E.P.E. che a propria volta le inoltra al tribunale di sorveglianza,

Un discorso a parte merita la preparazione degli operatori. Il trattamento criminologico, dentro e fuori dalle mura carcerarie, non può essere improvvisato, non si deve fare l’apprendista stregone pena il combinare disastri sulla pelle – letteralmente – delle vittime, o anche dei soggetti sottoposti al trattamento.

Occorrerà quindi una competenza non solo psicologica, ma anche più complessivamente criminologica, ottenuta attraverso corsi specifici.

I criminologi devono essere in grado di condurre una valutazione del rischio, conoscere gli indicatori di pericolosità, porre la sicurezza delle donne al centro di ogni valutazione, avere la capacità di effettuare *screening* aggiuntivi, per esempio circa l’abuso di sostanze o i problemi di salute mentale.

È anche da sottolineare la necessità di specifiche conoscenze deontologiche e giuridiche relativamente alle norme in materia di violenza domestica e di protezione delle vittime, e in materia di segreto professionale e limiti dello stesso. Per questo

ultimo punto, si ricorda che gli operatori devono riferire agli interessati qualora, per le parole o per i comportamenti dei soggetti in trattamento, abbiano validi motivi per ritenere che qualcuno sia in pericolo, eventualmente debbono informare le autorità, e comunque sono tenuti a riferire dell'andamento del programma. Non vi è quindi quella "alleanza terapeutica" che si instaura in ambito clinico, ma vi è un preciso mandato istituzionale.

È di tutta evidenza che ci si riferisce qui ad una preparazione di tipo criminologico, e non solo psicologico.

Infine, è di questi mesi la firma di un'altra convenzione fra l'Università e l'ASL di Milano che prevede l'invio di soggetti maltrattanti non detenuti, che accedano volontariamente o che siano segnalati dai consultori.

4. Conclusioni.

In conclusione, questo è solo un esempio, certamente fra i molti possibili, in cui la criminologia – solo chi abbia una preparazione specificamente criminologica – può operare in ambito trattamentale e di prevenzione.

Certo, l'intervento del sistema della giustizia non è da sottovalutare: ha un effetto special-preventivo, nel senso che il violento è messo per un certo periodo in condizioni di non nuocere; ha, forse soprattutto, un effetto general-preventivo, perché sottolinea il fatto che l'abuso all'interno della coppia è sbagliato, censurabile, criminale, il che non è messaggio trascurabile in una cultura che conserva residui di discriminazione di genere, ed in cui fino a non molto tempo fa l'intervento anche delle agenzie di controllo formale sollecitava a "lasciar correre", a non mettere a repentaglio a nessun costo l'unità della famiglia. Ha un effetto insieme special-preventivo e general-preventivo, che definiremo simbolico, nel senso che addita all'autore le negatività e la nocività del proprio comportamento, costituendo così il primo momento in cui si intaccano la minimizzazione e la negazione.

Ricordiamo che fino a non molto tempo fa le violenze in famiglia non solo erano culturalmente accettate, ma talora neppure repute reato: lo stigma penale serve dunque a ricordare a chi ancora non sia sufficientemente convinto che si tratta di comportamenti inaccettabili.

D'altro canto, il solo intervento giudiziario e carcerario rischia di lasciare il soggetto pressoché immutato, e magari pure peggiorato perché se la condanna può essere l'occasione per confrontarsi con il fatto che il comportamento è sbagliato, senza un raffronto più approfondito con valori diversi e con quello che si agita nel proprio animo, essa può anche suscitare sentimenti di ribellione, di – per quanto mal riposto – senso ingiustizia subita, addirittura di vendetta.

Comunque, l'autore della violenza prima o poi uscirà dal carcere: nel corso della mia ricerca ho potuto constatare che alcuni degli uxoricidi erano pronti a risposarsi una volta scontata la pena, e pure la letteratura scientifica indica non solo che buona parte delle vittime tornano a vivere con il *partner* violento anche dopo l'intervento penale, ma che i violenti agiscono l'aggressività pure nei confronti delle

nuove *partner*: meglio sarebbe allora se l'autore concludesse il periodo di pena cambiato, piuttosto che solo "tolto di mezzo" per un periodo più o meno lungo.

IL CONTRIBUTO DELLA CRIMINOLOGIA NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO CARCERARIO: REALTÀ O UTOPIA?

di Paolo Giulini

1. Il lavoro di ricerca e di insegnamento del Professor Calvanese, così come le sue numerose produzioni scientifiche, hanno sempre riservato una centralità alle questioni della criminologia clinica e una considerazione particolare per le problematiche relative alla funzione operativa del criminologo clinico.

Il contesto dell'esecuzione della pena è stato analizzato a fondo nei suoi scritti proprio con lo sguardo attento a fornire stimoli per la riflessione agli operatori in carcere in merito alle funzioni della pena, all'efficacia del contenimento detentivo, alla tutela delle garanzie nell'ambito del trattamento penitenziario e al difficile ambivalente ruolo di colui che opera sia per la valutazione che per il trattamento dei detenuti. Egli ribadisce che l'aspetto essenziale dell'approccio del criminologo clinico è la capacità di riferirsi continuamente al contesto operativo e normativo di riferimento e descrive il carcere della riforma penitenziaria con questa efficace sintesi: «*Alla perdita di libertà e di autonomia, al forzato oscuramento del mondo affettivo, alla privazione dei propri schemi di riferimento abituali e del contesto familiare (aspetti generali ma di imponente impatto), si aggiungono la costante disciplina, la normativizzazione continua e senza interruzione della vita carceraria, la incessante minaccia di sanzioni davanti a qualsivoglia infrazione, l'incertezza del diritto nell'ambito dell'istituzione, la ritualità e ripetitività dei comportamenti, l'ossessione del regime premiale, la possibilità di concreti attacchi alla propria fisicità*»¹.

Come scriveva uno dei suoi Maestri, il Professor Canepa, i trattamenti penitenziari e l'introduzione in carcere dei clinici risultano inutili in un siffatto contesto detentivo, in cui emerge la difformità tuttora presente dall'impianto riformatore dell'Ordinamento Penitenziario².

L'attenzione che lo studioso Calvanese ha sempre rivolto alle dinamiche della reazione sociale consente di cogliere in che modo le sfide della riforma non solo abbiano faticato a realizzarsi per problemi strutturali ma anche quanto siano poi ostacolate da letture distorte degli effetti della Riforma e delle misure alternative nella reazione sociale, spesso amplificate dai media. In quest'ottica, nel suo lavoro *Pena riabilitativa e mass media* (2003) egli si impegna a dimostrare con i dati obiettivi l'efficacia delle misure alternative e il rispetto dei contenuti prescrittivi da parte di coloro che ne beneficiano, a fronte del risalto opposto dato dai *media* sui fallimenti delle stesse. Esamina i dati a disposizione e sottolinea come già in quegli anni le percentuali

¹ CALVANESE E., *Pena riabilitativa e mass media. Una relazione controversa*, Milano, 2003. La sottolineatura è nostra.

² CANEPA G., *Il trattamento penitenziario. Realtà e prospettive*, in *Collana monografica di criminologia e medicina legale*, Genova, 1981.

di revoche delle misure o delle evasioni siano minime, segnalando dietro alle campagne mediatiche una tendenza disinformativa e invitando a diffidare delle generalizzazioni arbitrarie che producono spinte verso sistemi di risposta di stampo retribuzionistico, basati su inesistenti pretesi fallimenti degli istituti introdotti dalla riforma del 1975.

Proseguendo nel percorso analitico intrapreso da Calvanese, l'operatore penitenziario con un'impostazione clinico-criminologica non può però non evidenziare gli aspetti di disfunzionalità emersi nel tempo, nonostante le innovazioni del sistema dell'esecuzione di pena nel nostro Paese.

Emerge infatti la problematicità, sul piano del trattamento della persona, del continuo riferimento alle misure alternative come unico sbocco, sia in senso di indicazione positiva che negativa, dell'attività di osservazione, contribuendo ad attivare reazioni strumentali, manipolatorie e regressivanti all'interno dei reparti detentivi.

Si tocca un punto delicato con queste considerazioni, introducendo il tema della sostenibilità del trattamento nelle nostre attuali istituzioni detentive, così per come si presentano in senso strutturale e per come si sviluppa l'intero campo dell'esecuzione di pena oggi nel nostro Paese, attraversato, così come sembra, da una sorta di corrente da "mobbing penitenziario della premialità". E queste considerazioni critiche e dubbiose sulla valenza trattamentale dell'attuale esecuzione di pena, valgono solo per quella parte di soggetti detenuti che hanno le risorse per partecipare allo scambio penitenziario. Non riguardano infatti quei soggetti ancora molto rappresentati nell'universo detentivo, nonostante le recenti leggi sulla decarcerizzazione, che non potranno mai usufruire delle misure alternative in quanto privi di risorse socio-economiche e relazionali (il cosiddetto fenomeno della *bifurcation*, come effetto collaterale dell'introduzione di innovazioni nel sistema penale, di cui profittano i meno deprivati)³, e per i quali qualsiasi attività di osservazione si sostanzia in un mero atto burocratico.

Per coloro che hanno le risorse per partecipare allo scambio premiale spesso bisogna registrare la scarsità dei contenuti e delle risorse trattamentali per i reati adulti sul territorio. I Magistrati di Sorveglianza sempre di più si preoccupano di caratterizzare il contenuto delle misure alternative con prescrizioni di interventi rieducativi, finanche riparativi, ma difficilmente vengono attuati articolati interventi di trattamento. Così tali misure assumono sempre più il carattere di mere riduzioni di pena e di dislocazione delle funzioni disciplinari fuori dalle mura del carcere, affidate ai controlli delle forze dell'ordine e degli assistenti sociali ministeriali. In tal senso non si ha una reale alternatività di queste misure ma un'effettiva strumentalità: «non "altro dal carcere" ma "al posto del carcere"»⁴. Questo mancato investimento sulla possibile portata trattamentale delle misure alternative le sta caratterizzando sempre più come "nuovo feudo carcerario". Al di là di quello che offrono i Servizi sul territorio, che cosa ci si può aspettare in termini di competenze e operatività, da un'area penale esterna che è

³ GATTI U., *Gli interventi psico-sociali*, in *Rassegna di criminologia*, 1996.

⁴ CELLENTANI O., PIROMALLI S. (a cura di), *Tra carcere e territorio*, Milano, 1996, p. 84.

sostenuta con meno del 5% circa delle risorse finanziarie del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria? Anche in questo caso sembra essersi persa un'altra occasione di applicazione e adesione allo spirito della Riforma Penitenziaria.

Nella nostra esperienza di operatori sul campo possiamo confermare l'importanza di un lavoro col detenuto che lo porti a riflettere sul reato, le circostanze situazionali e personali dell'agito criminoso, gli aspetti relazionali conflittuali che hanno avviato e sostenuto l'agire delittuoso.

La mancanza di una realistica e partecipata riflessione sul reato commesso favorisce l'aumento del rischio che egli recidivi la condotta deviante. Un parametro centrale della restituzione dell'attività osservativa deve riguardare questo processo di elaborazione e di responsabilizzazione del detenuto che, è il caso di ribadire, è davvero assai arduo nella complessa architettura premiale su cui si regge l'attuale fase dell'esecuzione di pena. Il detenuto non viene certo disincentivato ad attivare difese disfunzionali e a regredire, rispetto a possibili attitudini responsabilizzanti e maggiormente evolute. La difficoltà di attuare interventi trattamentali sistematici ed efficaci nel nostro sistema detentivo viene oggi spesso mascherata con il diffondersi di un eccesso di "attività di intrattenimento", cui partecipa in modo assiduo la comunità esterna spesso senza dei criteri di continuità e coerenza rispetto al singolo progetto individualizzato e senza riferimenti alle specifiche vulnerabilità di ciascun reo, come aspetti della criminogenesi e fattori di rischio di recidiva. Oggi il carcere pare soddisfare a frotte attitudini voyeuristiche di professionisti, artisti e volonterosi cittadini della comunità, a cui fa da contraltare spesso l'esigenza delle Direzioni e delle aree educative di riempire i vuoti dell'istituzione detentiva, sospinti da malcelati sensi di colpa riguardo al ruolo di esecutori della separatezza della reclusione e dell'esecuzione della pena.

A farne le spese sono soprattutto le attività centrate sulla clinica, sia in termine di fondi, che di affinamento delle competenze.

2. Il criminologo clinico che opera in ambito detentivo deve appunto affinare la propria professionalità e competenza nell'attività di osservazione, aspetto centrale per la valutazione del detenuto e lo sviluppo possibile di modalità evolutive nel corso dell'esecuzione della pena. L'osservazione è cardinale, oltre che per formulare il programma di trattamento, anche per fornire alla Magistratura di Sorveglianza le informazioni sulla personalità per le sue decisioni e alla Direzione del carcere in vista di provvedimenti disciplinari o benefici e infine per risolvere i problemi di inadeguato adattamento carcerario. L'osservazione scientifica della personalità si sostanzia in un'attività preliminare che, con una terminologia di tradizione medica, suole denominarsi "momento diagnostico", nel senso che mira a conoscere i tratti della personalità e le caratteristiche socio-ambientali, per il significato che psiche, famiglia d'origine e situazioni di vita hanno avuto nei confronti del comportamento delittuoso del singolo individuo in esame. Non è pertanto un abituale esame psicologico, bensì

un'osservazione effettuata per metter in luce i molteplici fattori psicologici e ambientali che consentono di ricostruire criminogenesi e criminodinamica⁵.

3. L'osservazione della personalità per evidenziare la previsione di una condotta futura è affidata in buona parte ad un operatore che impiega soprattutto lo strumento conoscitivo del cosiddetto "colloquio clinico". Tale colloquio non è richiesto dal soggetto in osservazione, ma commissionato da un particolare committente, l'amministrazione penitenziaria o il magistrato. Ciò comporta atteggiamenti, cautele, deontologia particolari da parte dell'esperto, che non si trova davanti a un "cliente" che si rivolge a lui per soddisfare un suo bisogno o per curare un disturbo, ma a un soggetto che deve comprendere e valutare, con un'attitudine quindi di tendenziale oggettività e neutralità. L'indagine è eseguita su specifico mandato del sistema penale e per fini di giustizia, talché l'osservatore non può schierarsi con il soggetto, come accade nel caso dell'alleanza terapeutica o della consulenza privata.

Il colloquio rimane comunque il pezzo forte dell'osservazione e riserva sempre delle sorprese. Due grandi capitoli vi sono affrontati: la vita del reo e i fatti per cui è stato condannato.

Questo colloquio differisce dal solito colloquio terapeutico. Innanzi tutto si tratta di un uomo che si trova in carcere, che non ha chiesto di incontrare uno psichiatra o uno psicologo e che addirittura non l'avrebbe mai consultato⁶.

L'operatore solleciterà il detenuto a raccontare la propria vita secondo un modo di procedere inconsueto per il reo; probabile, spesso accade, che non gli fosse mai capitato di parlare di sé.

Il discorso del condannato è prima di tutto una rielaborazione che ha due funzioni. La prima è quella del discorso interiore, nel migliore dei casi una riappropriazione dell'atto. La seconda è quella del discorso esterno, in quasi tutti i casi quello della difesa utilitaristica.

La particolarità del rapporto, la natura essenzialmente valutativa di questa osservazione, il fatto che da questa possono derivare sia benefici che giudizi sfavorevoli sui futuri destini penitenziari dell'osservato, incidono sull'atteggiamento di quest'ultimo, che si trova quindi in una situazione ben diversa dalla clinica terapeutica. Ciò comporta il rischio di mancanza di sincerità da parte dell'esaminato, cui non si può dare incondizionato credito, e che può anche manipolare l'esaminatore per i suoi fini. Chi esegue un colloquio in queste particolari circostanze deve pertanto essere consapevole di questi rischi, perché possono derivarne valutazioni erranee, ridicibili entro certi limiti con l'esperienza.

Tali aspetti sono oggi ulteriormente rafforzati dal preponderante carattere della premialità, che è sempre più presente nello scambio penitenziario e alimenta le

⁵ PONTI G., *Compendio di criminologia*, Milano, 1999.

⁶ Cfr. BISIO B., *Psicologia criminale*, Roma, 1975; MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico. Il momento diagnostico e valutativo in criminologia clinica*, Unicopli, Milano, 1987.

strategie strumentali che i soggetti ristretti possono attuare spesso solo nell'occasione del colloquio. A conferma di ciò è istruttivo citare una frase di un recluso: «*questa tendenza del detenuto a manipolare i sentimenti di chi gli è vicino per una condizione di bisogno totale*». Non si tratta solo di essere cauti sulle espressioni e versioni fornite, ma anche sufficientemente distanti da avvistamenti e coinvolgimenti emotivi allorquando, nell'indagare i motivi che hanno spinto al delitto, si deve attivare una comunicazione empatica⁷.

Con queste indicazioni e cautele si conferma che la previsione del futuro comportamento dell'uomo è un compito arduo e con molte incognite e comunque con delle implicazioni sul piano delle prospettive trattamentali, per esempio allorquando si esprime un giudizio sfavorevole che può attivare meccanismi e reazioni sociali stigmatizzanti ed emarginative che possono condizionare la condotta del reo (la cosiddetta "*profezia che si autoadempie*"). Ciò avviene in misura maggiore nell'impalcatura della premialità, dove una valutazione prudente quando non negativa viene ovviamente presa dal detenuto come una bocciatura, quasi in termini punitivi, senza alcuno spazio per l'eventuale instaurarsi di un percorso trattamentale che motivi verso un'ulteriore elaborazione personale del reato, dei propri conflitti e delle proprie difficoltà e dunque verso l'individuazione di un possibile sbocco evolutivo, proprio partendo dalla condivisione del ristretto con l'operatore di una propria diagnosi sulla disfunzionalità del suo modo di "essere nel mondo". Questo passaggio fondamentale, definibile come "*alleanza diagnostica*"⁸, è il vero *humus* su cui può attecchire un trattamento penitenziario individualizzato che miri non tanto al mutamento della personalità ma a modificare i comportamenti, motivando il detenuto ad acquisire risorse e abilità sociali, a lavorare su difese regressive e percezioni di sé inadeguate.

Invece nell'attuale contesto detentivo italiano la qualità di questo approccio dell'osservazione, che dovrebbe integrarsi col trattamento, è inficiata dal "*mobbing*" pressante della soluzione premiale, un sistema di pressione che agisce su tutti i componenti dell'universo detentivo e dell'esecuzione di pena, e che è certamente funzionale alla dimensione disciplinare e alla gestione della condotta interna.

In questo scenario si assiste ad una funzione decisiva per il controllo premiale: costruire "un tempo infinito dell'attesa". «*Si aspetta in continuazione: un'udienza, l'esito di un ricorso, la decisione su una "domandina", un colloquio, una telefonata. Si attende perché tutto ciò che avviene nel carcere, ogni più elementare scarto della quotidianità, è soggetto a procedura: deve essere istruito, selezionato, vigilato e giudicato. E tutto ciò in modo formale, attraverso la produzione e circolazione di atti. Nel carcere della speranza gli individui si frantumano e ricompongono in modo incessante; la casa di vetro è in realtà una enorme discarica di carte in cui tutti, indistintamente, sono protagonisti e vittime della grande macchina della premialità*»⁹.

⁷ GIULINI P., *Le problematiche dell'osservazione scientifica della personalità: l'operatore penitenziario tra aspettative deluse e nuove prassi trattamentali*, relazione presentata nell'incontro di studi sul tema "Trattamento sanzionatorio tra magistratura di sorveglianza e giudice di cognizione", C.S.M., Roma, 7-8 febbraio 2008.

⁸ OREFICE S., *La sfiducia e la diffidenza*, Milano, 2002.

⁹ VERDE S., *Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale*, Napoli, 2002.

Proseguendo su questa linea, ci sembra fondata la riflessione di Salvatore Verde, educatore ed operatore penitenziario immerso nel marasma della confusa quotidianità operativa delle aree educative, quando vede nella Riforma non una risorsa per attivare percorsi di umanizzazione della pena, bensì il completamento di un'esigenza ideologica di attribuire funzioni socialmente e culturalmente più accettabili alla pena. In questo modo l'impianto rieducativo dell'esecuzione delle sanzioni si sarebbe affermato sulla crisi del vecchio modello repressivo-paternalistico, una crisi che stava assumendo il carattere dell'ingovernabilità dell'intera istituzione segregativa e richiama le scelte concrete e di civiltà, da contrapporre alla violenza istituzionale della custodia, sempre più costretta a gestire i malcontenti e le rivolte dei detenuti con interventi fortemente repressivi e punitivi.

Ci sembra molto efficace la sintesi che Verde effettua sulla reale funzione della Riforma penitenziaria del 1975, che costituirebbe *«una nuova forma del potere custodialistico nel passaggio da un paradigma segregativo ad uno correzionale ovvero l'approntamento di un modello disciplinare del carcere che ponendo come assunto l'irriducibilità del conflitto tra soggetti sanzionati ed istituzione costituisce una complessa architettura giuridico-amministrativa fondata sulla contrattazione della pena, delle sue forme di esecuzione e durata. Una pena flessibile e discontinua, come risorsa da giocare al tavolo della contrattazione-dove vince chi ha risorse materiali, culturali, sociali e di pressione»*¹⁰.

In un contesto detentivo così descritto l'operatore difficilmente si integra con una buona motivazione ad operare nel sistema, soprattutto se è sostenuto da un immaginario professionale, quello della funzione rieducativa e umanizzante nella pena, che sempre più nasconde e mistifica il suo vero ruolo, con una accentuata funzione materiale di controllo del conflitto interno al carcere.

Nel coadiuvare la Magistratura di Sorveglianza all'esperto viene richiesto un giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione effettuato cercando *«in qualche modo di penetrare nella mente e nell'anima delle persone e di capirne le intenzioni»*¹¹. Agli operatori penitenziari dell'equipe di osservazione e trattamento si specifica, con un'altra circolare, che il giudizio non deve basarsi solo sul *«comportamento formalmente corretto»* ma deve considerare *«la sincera volontà di revisione critica, di partecipazione all'opera di rieducazione»* aggiungendo che tale valutazione esprime un contenuto *«di altissima professionalità»*¹². Tale tenore espressivo è però smentito poco dopo nella stessa circolare quando si afferma *«che solo qualche volta e solo parzialmente gli operatori penitenziari sono in grado di acquisire e fornire un'informazione sulla pericolosità del soggetto, e ciò solo per poter dire che si tratta di un soggetto pericoloso, mai per poter escludere che egli sia pericoloso»*. Poi si aggiunge: *«E con tutta evidenza solo le forze di polizia...e non anche gli operatori penitenziari, sono in grado, hanno i mezzi, le risorse, le strutture, insomma la competenza per svolgere un accertamento di questo tipo, e cioè per dare una base oggettiva e*

¹⁰ VERDE S., *Massima sicurezza*, cit, 2002.

¹¹ Circolare D.A.P. n. 3337/5787 del 07.02.1992 in tema di *“Istituti penitenziari e centri di servizio sociale: Costituzione e funzionamento delle aree”*.

¹² Circolare D.A.P. n. 3291/5741 del 09.07.1990 in tema di *“Applicazione benefici legge Gozzini. Permessi premio, semilibertà, lavoro all'esterno”*.

documentata alla previsione se il soggetto abusasse della fiducia che gli viene concessa, dandosi alla fuga o commettendo altri delitti»¹³. Infatti le risorse dedicate alle attività di osservazione e le informazioni a cui possono avere accesso gli operatori penitenziari sono assai limitate (solo con qualche eccezione si riesce ad ottenere gli elaborati peritali, non certo, ad esempio, i dati della polizia giudiziaria, come i colleghi americani).

Difficile pensare che con queste premesse vi possa essere un buon livello di aspettative da parte della Magistratura di Sorveglianza e dell'Amministrazione Penitenziaria nei confronti di coloro che svolgono l'osservazione in carcere. Così come negli operatori si può ingenerare una sorta di alibi rinunciatario, con cui si autogiustificano a non stimolarsi ad aggiornamenti professionali (che dovrebbero essere proposti dal Ministero, ma sono quasi inesistenti) e a non attivarsi a contatti reciproci e più frequenti tra i diversi organi dell'esecuzione penale.

La scarsa considerazione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria del ruolo dell'esperto è sfociata recentemente nella dura reazione a ricorsi presentati da alcuni operatori per ottenere il riconoscimento di un trattamento professionale più adeguato, che ha imposto agli esperti *ex art. 80 o.p.* già convenzionati e operativi anche da più di vent'anni, un esame per l'inserimento nei nuovi elenchi, prevedendo un tempo massimo di durata del rapporto consulenziale di 4 anni e considerando validi per l'accesso alle valutazioni solo i titoli acquisiti dopo il 2005¹⁴.

In modo assai contraddittorio però nell'ambito del cosiddetto "decreto sicurezza" (art. 3 d.l. 11/2009) il legislatore ha introdotto una modifica all'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario per quanto riguarda i reati sessuali, prevedendo la concessione di benefici solo dopo un periodo di osservazione di un anno «*con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge*». Dopo avere accompagnato insomma questo ruolo fuori dalla porta lo si fa rientrare dalla finestra!

4. Si può cogliere, in questa riaffermata necessità di una più approfondita osservazione per alcune categorie di rei, l'aprirsi di nuovi scenari nel sistema penale e dell'esecuzione di pena, con l'aumento delle tutele e l'incremento delle risposte retributive per quei reati definibili come "relazionali", in linea con le recenti convenzioni internazionali¹⁵ sulla tutela dei cosiddetti soggetti deboli, incrementando anche l'efficienza del sistema in termini di prevenzione delle recidive. Ciò vale non solo per i reati sessuali, il cui tasso di prevalenza ci indica che in gran parte sono

¹³ Circolare D.A.P. n. 3291/5741, cit.

¹⁴ Circolare D.A.P. n. 3645/6095 del 11.06.2013 in tema di "Impiego degli esperti di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 35".

¹⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, Lanzarote, 25 ottobre 2007; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.

commessi tra le pareti domestiche¹⁶, ma pure per quelle condotte violente e lesive che possono turbare la qualità delle relazioni interpersonali. Rilevano in tal senso alcune recenti leggi che tutelano dalla violenza le persone legate anche solo «*da una relazione affettiva*»¹⁷ o che prevedono un aumento di pena per gli atti persecutori se commessi anche «*da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa*»¹⁸. Tali reati sono anche esclusi dalla recente previsione legislativa del divieto di custodia cautelare in carcere *ex art 275, c. 2 bis, c.p.p.* e dalla possibilità di esecuzione c/o domicilio e si determina un incremento di detenuti in carcere per reati sessuali e di violenza domestica, oggi circa 7.000/8.000 e cioè il 15% sul totale dei detenuti, dati esposti dal Vice Capo Vicario Casciti in un recente convegno¹⁹.

Lo scenario di mutamento della composizione della popolazione detenuta è anche dovuto agli effetti delle recenti norme successive alla cosiddetta “Sentenza Torreggiani” della Corte Europea, improntate alla decarcerizzazione, (l. 199/2010 e l. 117/2014). Per far fronte ai problemi del sovraffollamento delle celle si è anche intervenuto con le disposizioni sui circuiti penitenziari (*ex art. 115 D.p.r. 230/2000*) e con una circolare del DAP (13.07.2013), che promuove negli Istituti il regime della “Sorveglianza dinamica”, con effetti di maggior apertura diurna delle celle e delle sezioni, come previsto dall’art. 6 o.p., che indica la cella come luogo di pernottamento.

L’istituzione della messa alla prova per adulti (*ex art. 168 bis C.P.*) è un’ulteriore conferma degli scenari nuovi che si profilano prima, durante e dopo la pena nel nostro Paese e delle sfide operative e di progetto per il criminologo clinico che opera in carcere e sul territorio, e richiede un adattamento degli interventi di valutazione dell’imputato e di quelli riabilitativi e riparativi del condannato, soprattutto quando le condotte illecite sono collegate a dinamiche relazionali e conseguenza dell’escalazione dei conflitti nei rapporti affettivi, fino agli agiti lesivi.

Un’altra importante novità del nostro contesto penale riguarda la previsione durante l’esecuzione della pena di una “*riabilitazione specifica*”, quella prevista, in occasione della ratifica della Convenzione di Lanzarote²⁰, per gli autori di reati sessuali contro minori con il nuovo art. 13 *bis* o.p., che prevede che tali rei possano chiedere in carcere di usufruire di un trattamento psicologico, della cui partecipazione deve tener conto il Tribunale di Sorveglianza o il Magistrato, ai fini della concessione dei benefici (*ex art. 4 bis-1 quinquies* o.p.). I rei sessuali sono ubicati in sezioni protette, per non esporli al meccanismo punitivo connesso alla subcultura carceraria stigmatizzante nei loro confronti. Ciò determina condizioni di detenzione spesso svantaggiate e una disparità di trattamento nello svolgimento delle attività intramurarie lavorative e ricreative, in tal modo generando una diversa accessibilità ai diritti del detenuto. Il reo sessuale per le caratteristiche del reato, vergognoso, infamante, severamente punito e

¹⁶ Cfr., in particolare, i documenti ed i rapporti sulla violenza pubblicati dal Cismai nel 1998 (www.cismai.org) e dall’ISTAT nel 2006 (www.istat.it).

¹⁷ Art. 3, l. 15 ottobre 2013, n. 119.

¹⁸ Art. 612 *bis*, co. 2 c.p.

¹⁹ Il convegno si è tenuto alla Casa circondariale *Regina Coeli* di Roma in data 23/11/2014.

²⁰ La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata con L. 1 ottobre 2012, n. 172.

per le caratteristiche sue proprie, persona spesso con importanti *deficit* relazionali, meta-cognitivi e di gestione delle emozioni, si trincerava dietro disfunzionali meccanismi difensivi, con massicce negazioni o minimizzazioni, che sono di difficile aggredibilità sul piano trattamentale per qualsiasi operatore. In tal modo si determina quella che abbiamo già definito “*ibernazione penitenziaria*”²¹ di questi reati che rischiano però a fine pena di ritrovare “*scongelati*” gli stessi meccanismi psico-patologici alla base del reato e di recidivare. Proprio allo scopo di evitare recidive e nuove vittime di questi reati, da numerosi anni si sono imposti programmi trattamentali specifici, nelle carceri e sul territorio dei Paesi nord-americani e di alcuni nord europei. Il trattamento richiede una competenza adeguata degli operatori e delle linee programmatiche efficienti che dovranno essere seguite anche nei nostri Istituti, qualora lo richiedesse l’interessato. La complessità di questa nuova utenza conferma l’inutilità di un lavoro *vis à vis* per il clinico nello smuovere l’“ibernato” e richiede la prospettazione di specifiche modalità di intervento²²

L’incontro con i problemi di questi detenuti, con il volume della loro sofferenza, con la distruttività delle loro condotte, con la complessità ed eterogeneità delle loro personalità, suscita nell’operatore la sensazione di trovarsi in un campo di intervento che si apre a problematiche e sfide ben più ampie delle dimensioni del fenomeno stesso.

La complessità di questo scenario è direttamente proporzionale alla fertilità delle questioni che suscita in merito alla funzione della pena, al concetto di trattamento, allo stigma, alla difesa sociale, alla detenzione differenziata, alla ingiunzione terapeutica, e non ultima alla specificità del compito del criminologo.

5. In tale complessità e mutevolezza dell’attuale sistema penale e dell’esecuzione di pena, ben rappresentata anche dai problemi di gestione e efficacia degli interventi con i reati sessuali e violenti, l’operatore criminologo clinico si deve chiedere se esista una propria specificità operativa e conoscitiva. La domanda se la pone Gian Vittorio Pisapia, rigettando l’ipotesi che il criminologo sia colui che sintetizza le conoscenze e le prassi di altri ambiti, come operatore di una «*scienza di seconda istanza*»²³. Pisapia sostiene che il criminologo invece di elemosinare categorie e tecniche da altre discipline si deve qualificare come “operatore di progetto”, come figura professionale della connessione operativa tra le diverse competenze. Sostiene, altresì, che si possa intervenire con i detenuti con azioni orientate alla costruzione di saperi e competenze, anche se il carcere sembra destinato ad accogliere solo interventi condotti in un’ottica di situazione e secondo una logica lavorativa di servizio. Il criminologo, prosegue Pisapia, non interviene come modalità operativa di servizio ma

²¹ GIULINI P., VASSALLI A., DI MAURO S., *Un detenuto ibernato: l’autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale* in BANDINI, T., GUALCO B., *Carcere e territorio. Contributi di ricerca e prospettive di intervento*, Milano, 2003.

²² GIULINI P., VASSALLI A., DI MAURO S., *Un detenuto ibernato*, cit., 2003.

²³ PISAPIA G.V., *Manuale operativo di criminologia*, Padova, 1999.

«come parte di una strategia complessa per il conseguimento di obiettivi, come modalità operativa di progetto»²⁴, nel tentativo di modificare situazioni che sembrano imm modificabili. Così proprio nel nostro essere operatori di progetto siamo sempre più convinti che la *risposta retributiva debba essere attraversata dalla componente trattamentale*, in quanto la pena retributiva e l'intervento dell'apparato giudiziario sono insufficienti per un numero consistente di condotte criminose; *in particolare per tutte quelle in cui è predominante una problematicità soggettiva profonda ed importante*, come nello specifico dei "reati relazionali". In tal senso si può perorare l'efficacia dei trattamenti detentivi per esempio su certe tipologie di rei (violenti, rei sessuali, taluni perversi e psicopatici, alcuni tossicodipendenti) in condizione di "vulnerabilità" e predisporre un *campo trattamentale*, che costituisca per il detenuto lo spazio e il tempo di un'esperienza emotiva e correttiva, alla quale il soggetto acceda attraverso *leve motivazionali* che lo responsabilizzano nella sottoscrizione di un *patto trattamentale*. Con questa consapevolezza il carcere può costituirsi come risorsa. Proprio in quest'ottica di carcere come risorsa si sono diffusi a livello internazionale in questi anni interventi trattamentali in regime di contenimento detentivo assai efficaci. Lo dimostra la quantità di programmi specifici per rei sessuali nelle carceri canadesi, americane e in Gran Bretagna o il modello di comunità terapeutica dell'Istituto detentivo inglese di Grendon per il trattamento dei detenuti con gravi disturbi di personalità²⁵.

Cogliendo questa prospettiva come «operatori di progetto», attraverso un'Associazione denominata C.I.P.M. ("Centro Italiano per la Promozione della Mediazione"), abbiamo avviato nel 2009, grazie ad un finanziamento europeo, degli sportelli per la presa in carico di 'stalker' e maltrattanti nella Casa Circondariale di San Vittore (Milano), dove si interviene già sull'imputato, accantonando il principio di presunzione di innocenza, per attivare una motivazione al trattamento in soggetti assai refrattari a percorsi di elaborazione critica, al fine di contribuire ad una migliore qualità relazionale della persona e a condizioni di sicurezza per la società. Questa direzione è stata di recente intrapresa anche dal legislatore²⁶ con la previsione dell'art. 282 *quater* c.p.p. il quale prevede che: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2».

6. Gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria possono diventare una realtà e dimostrare un'efficacia anche in termini di prevenzione della recidiva sessuale deviante. Così un'equipe di operatori clinici ha avviato dal 2005 un intervento trattamentale specifico, di stampo clinico-criminologico, presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate per i rei sessuali, creando un contesto di differenziazione

²⁴ PISAPIA G.V., *Manuale*, cit., 1999. La sottolineatura è nostra.

²⁵ Per una maggiore trattazione di questi aspetti sia consentito rinviare a GIULINI P., XELLA C. (a cura di), *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Milano, 2011.

²⁶ L. 15 ottobre 2013, n. 119.

penitenziaria attraverso l'istituzione di una Unità di Trattamento Intensificato *ex art.* 115 del d.P.R. 230/2000, caratterizzata dai seguenti precisi fattori del campo trattamentale:

- contesto di continuità della presa in carico
- *setting* gruppale e ambiente comunitario
- clima di sicurezza
- condizioni di qualità dei luoghi di detenzione, siano esse logistiche che architettoniche
- gruppi di lavoro formati da tutti i detenuti dell'Unità, con delitti simili
- continua pressione a trasformarsi da parte degli operatori dell'equipe, nell'ambito di un campo di intervento molto specifico

Si struttura in tal modo un intervento ed una presa in carico dove non solo le persone – gli operatori –, ma anche i luoghi fanno parte della cura²⁷, favorendo un'esperienza emotiva correttiva dove si può aiutare il soggetto a costruire un programma di vita efficace e soddisfacente, che passi da obiettivi intermedi, raggiungibili e realistici, per migliorarne le abilità sociali di base e rafforzarne l'autostima. Ciò attraverso un "*modeling*" di competenze non ancora acquisite in un contesto sociale alternativo che, come direbbe Winnicott, costituisce un «ambiente mediamente attendibile»²⁸, attraverso il quale favorire lo sviluppo di sensazioni di maggiore sicurezza, sperimentando relazioni affidabili e diversi modi di interagire, riducendo l'*arousal*, e attivando l'elaborazione di informazioni nuove.

Non si tratta di un'utopia ma di una realtà trattamentale che si è avviata in carcere per proseguire sul territorio con l'istituzione di un servizio *ad hoc*, con la presa in carico dei rei sessuali e violenti per limitare i rischi di recidiva anche fuori dal carcere e dalla pena, delineando quello che definiamo "il campo del trattamento", che si caratterizza nel passaggio dal "trattamento intensificato in carcere" al "controllo benevolo sul territorio", dove l'utente sviluppa una pregnanza emotiva dell'appartenenza al campo e si motiva e allea alla cura, all'interno di un contenitore concreto e simbolico in cui si situa tutto l'intervento di presa in carico.

Il progetto dell'Unità di Trattamento Intensificato presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate ha preso il via nel mese di settembre del 2005, grazie ad un finanziamento congiunto della Regione Lombardia e della Provincia di Milano. Il progetto è gestito dall'Associazione C.I.P.M. e si svolge in una sezione apposita della Casa di Reclusione di Milano-Bollate, dove nel dicembre del 2014 si è avviata la nona annualità e sono stati trasferiti 25 condannati provenienti dalle sezioni protette dei penitenziari lombardi, tra cui la metà circa sono autori di reati sessuali ai danni di minori. L'equipe è a composizione multidisciplinare. Il progetto offre un servizio di trattamento specializzato, di apprendimento e formazione e di ricerca e valutazione dei

²⁷ SERRA C., *Psicologia penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*, Milano, 1998.

²⁸ WINNICOTT D.W., *Maturational Processes and the Facilitating Environment*, Londra, 1965, p.166.

risultati ed è rivolto ad un'utenza di aggressori sessuali adulti, condannati in via definitiva, che abbiano espresso un minimo riconoscimento quanto ai fatti relativi al reato e alla propria problematica sessuale deviante, e presentino requisiti di trattabilità.

L'inserimento dei detenuti nell'Unità è preceduto da una fase di selezione nei reparti "protetti" degli altri carceri di provenienza, sulla base di valutazioni criminologiche cliniche e psicodiagnostiche del soggetto che si dichiara interessato ad aderire al progetto trattamentale. Successivamente ad una prima fase cosiddetta "pre-trattamentale", rivolta alla minimizzazione e negazione dei rispettivi agiti sessuali devianti, si sviluppa il programma di trattamento vero e proprio.

Gli elementi del trattamento consistono in attività di gruppo centrata sui seguenti aspetti:

- Ristrutturazione cognitiva e educazione alle abilità sociali
- Attivazione della comunicazione
- Laboratori di espressione e sensibilizzazione corporea
- Gestione pacifica dei conflitti
- Gestione dello stress ed eventi traumatici
- Elementi di educazione sessuale

Accanto a tali attività si sviluppa un intervento specifico sulla "prevenzione della recidiva". Trattasi di tecnica terapeutica di tipo cognitivo-educativo mirata a ridare un senso non solo alla catena di aggressioni sessuali e alla catena del delitto, ma anche alle scelte di vita dell'aggressore. Il modello di prevenzione della ricaduta non attua interventi di modificazione degli schemi sessuali devianti, specifici delle terapie avversive-comportamentiste, bensì si incentra sull'individuazione dei precursori dell'atto deviante, della catena degli eventi e delle situazioni a rischio. Nel far ciò si procede ad un automonitoraggio continuo di pensieri, fantasie e impulsi antecedenti e conseguenti all'abuso

L'Unità trattamentale è caratterizzata da un regime di custodia attenuata, che tende a valorizzare i processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, i quali sono chiamati a gestire in prima persona l'organizzazione della giornata in detenzione, disponendo di un'elevata libertà di movimento all'interno della Sezione e di una maggior possibilità di frequentazione e incontri con soggetti provenienti dall'esterno.

Il Progetto prevede anche un'iniziale sensibilizzazione del personale di Polizia Penitenziaria, e la supervisione di Istituti Universitari e di cura del Belgio (Università di Liegi, Istituto di Psicologia clinica) e del Québec (Istituto Pinel di Montréal), che da anni hanno sviluppato analoghi interventi trattamentali con detenuti autori di reati sessuali.

In questi anni nell'Unità sono stati ubicati 218 detenuti condannati definitivi o in primo grado per reati sessuali su donne e minori e per pedopornografia e adescamento di minori. Tra questi detenuti ne sono stati selezionati per affrontare il trattamento 194, che hanno effettuato tutto il percorso di cura. Circa il 30% dei 194 detenuti trattati proseguono il trattamento all'esterno presso il Servizio del Comune di

Milano (Presidio Criminologico Territoriale), pensato *ad hoc* nell'ambito delle competenze del Settore Sicurezza. Dal *follow up* di 5 anni risultano sei recidive specifiche tra i detenuti trattati. Tale percentuale è ancora più confortante dei dati generali della prevenzione della recidiva dopo i trattamenti in Nord America²⁹), che parlano di una percentuale media di recidiva per i rei sessuali trattati del 9,8%(i più recenti studi americani sulla recidiva evidenziano una recidiva media dei rei sessuali che non hanno effettuato alcun trattamento, pari al 17-18%)³⁰.

7. L'invio al Servizio esterno avviene in regime di prescrizione contenuta nell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova (*ex art. 47 o.p.*), dei permessi premi dal carcere (*ex art. 30 ter o.p.*), come prescrizione di una misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata o per accesso spontaneo, anche da parte di detenuti che hanno concluso il trattamento in Unità e che chiedono di proseguire all'esterno una presa in carico.

Attualmente si recano al Servizio anche persone che non hanno ancora agito condotte sessuali devianti e che in seguito a fonti mediatiche hanno appreso dell'esistenza di un luogo dove trattare le proprie fantasie devianti e i rischi di agiti conseguenti. Al Presidio Criminologico vengono trattate anche persone condannate per reati di pedo-pornografia e più di recente imputati anche in misura di custodia cautelare non detentiva o agli arresti domiciliari, con la prescrizione dell'obbligo di frequenza dei gruppi di trattamento.

Dal 2009 sono stati trattati da questo Servizio 303 utenti, di cui 153 autori di reati sessuali. Nell'anno 2014 gli utenti del Servizio sono stati 104, tra i quali 34 nuove prese in carico. Nell'attualità, il Presidio ha attivi cinque gruppi trattamentali settimanali.

Sempre nell'ambito del Presidio, in questi anni, si è avviata una modalità di giustizia riparativa che mira a creare una rete di "controllo benevolo" gestita dalla comunità, per quei rei rientrati nel loro territorio e più a rischio di ripetizione degli agiti sessuali devianti. Si sono così costituiti ad oggi 5 "Circoli di Sostegno e Responsabilità". Ogni Circolo consiste in un impegno contrattualizzato preso dal soggetto, libero ma a rischio di recidiva, di riunirsi settimanalmente per il periodo di un anno con tre volontari qualificati – con competenze cliniche o pedagogiche –, per qualche ora in un locale pubblico e scambiarsi i riferimenti per la reperibilità. Nel contratto dei Circoli è previsto inoltre l'obbligo per il reo, membro principale del Circolo, di frequentare in quell'anno di contratto i gruppi trattamentali presso il Presidio, con cadenza bi-settimanale o settimanale, secondo il caso specifico.

²⁹ HANSON K., BOUSSIERE M., *Predicting Relapse: A Meta-Analysis of Sexual Offender Recidivism Studies*. In *J Consult Clin Psych*, 66 (2), 1998, pp. 348-362. Si veda HANSON E ALTRI, *First Report of the Collaborative Outcome Data Project on the Effectiveness of Psychological Treatment for Sex Offenders*. In *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14 (169-194), 2002, pp. 1-26.

³⁰ HANSON E ALTRI, *First Report*, cit., 2002.

8. Questi interventi realizzano la prefigurazione di quel “*campo trattamentale*” descritto sopra e che rappresenta un riferimento anche in termini di aiuto alla persona che ha commesso questi reati oltre che a garantire in modo più efficace la sicurezza per la Comunità.

La costruzione del “campo del trattamento” ha dunque una matrice clinico-criminologica che si è concretizzata come realtà operativa efficace, dove il contributo del criminologo come “operatore di progetto”, ha consentito di modellare e saldare una connessione operativa tra le diverse competenze. Ma soprattutto, sulla scorta ancora di quanto prefigurato da Pisapia, in tale contesto il criminologo non dimentica che il carcere è parte integrante del territorio, dove è maturato l’atto antiggiuridico, dove è destinato a tornare il reo e non basta il principio di non separatezza tra istituzione e società civile ma è necessario contestualizzare territorialmente l’esecuzione di pena prevedendo l’articolarsi di competenze che coinvolgono la collettività nelle sue diverse espressioni³¹.

9. L’effetto del Campo è di far nascere nell’utente, inizialmente reticente, indifferente o diffidente, un’autentica domanda di presa in carico ovvero l’accettazione di un cambiamento dell’immagine di sé. Ma la costruzione del “Campo” ha una funzione di protezione e di crescita anche per l’operatore che deve conservare degli spazi di libertà interni che gli permettano di restare parte attiva di un processo civilizzatore, e non di occupare una posizione giudicante o vendicativa, facendo fronte a tutti quei meccanismi di sopravvivenza psichica di queste categorie di utenti resistenti alla cura (negazione, minimizzazione, dissociazione), e per conservare una posizione civilizzatrice l’operatore non dovrà operare da solo ma appunto nel contesto del campo del trattamento.

È necessario un campo congiunto di cura e pena, che costituisca la pressione adatta a supportare l’operatore nell’affrontare le difese di negazione dei rei violenti, che dovranno essere incontrati e ascoltati nella loro umanità e non come dei mostri. Questo sguardo umanista, che non dev’essere mai collusione o compiacimento, è reso possibile dal quadro della legge, che può delineare, come abbiamo dimostrato con la nostra esperienza, due registri diversi nell’esercizio della cura:

- nell’*intra*-carcerario quello della pressione e incitazione, attraverso leve e patti trattamentali;
- quello esterno, allorquando, *de iure condendo*, potrebbe prender corpo l’obbligo e l’ingiunzione terapeutica, anche dopo il fine pena, dove il trattamento su mandato giudiziario consentirebbe, così come già accade nelle prassi qui descritte, di operare per la costruzione progressiva della motivazione al trattamento.

³¹ PISAPIA G.V., *La dimensione normativa della criminologia*, Padova, 1992.

L'ingiunzione terapeutica solleva molte questioni etiche. Certo non bisogna correre il rischio che la cura si sostituisca alla pena, né ingenuamente alimentare un *furor sanandi*, va mantenuta invece una certa tolleranza verso l'ambiguità e complessità dell'esperienza clinica in questo campo, intendendo l'ingiunzione nei termini della "leva trattamentale".

10. Per concludere, quanto qui si è esposto e descritto non rappresenta un'utopia, bensì il realizzarsi di una realtà operativa, dove il contributo della criminologia al trattamento in carcere non si limiti all'analisi dell'evoluzione della funzione della pena e dell'odierna esecuzione della stessa, ma prefiguri la formazione di un'autonoma professionalità, capace di riprodurre, nella specificità dei contesti, delle progettazioni che non si caratterizzino solo come offerte di servizio, ma come attivazione di cambiamento. Si ha infatti sempre più la sensazione che oggi il sistema della risposta penale sia ad un bivio. La mera risposta retributiva rischia di essere troppo ancorata sul passato del reo e di produrre sterili contrapposizioni tra chi giudica e chi delinque, tra coloro che devono essere protetti e coloro che vanno puniti.

Nel riaffermare però la funzione rieducativa della pena è necessario superare la centralità attuale delle logiche premiali, che assumono sempre più i connotati di un'erosione indiscriminata del 'quantum' di pena, col rischio imminente di una perdita di credibilità degli sforzi risocializzativi, sempre sotto minaccia di scacco, e di un emergere delle più primitive pulsioni securitarie neo-retribuzionistiche.

Puntare sul trattamento e sulla qualità delle attività di osservazione in carcere, con maggiori risorse economiche a disposizione, con una radicale ridefinizione e ristrutturazione dell'intero nostro sistema penitenziario, ci consentirà di proseguire con coerenza e umanità sulla strada illuminataci dal Beccaria.

PER ERNESTO CALVANESE¹

di Adolfo Ceretti

Abstract. *L'ultimo saluto all'amico prematuramente scomparso. Attraverso le parole di una perizia scritta dal Professor Ernesto Calvanese negli anni Novanta l'autore desidera onorare la sua memoria rincontrando le sue sensibilità e le sue competenze scientifiche.*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ernesto Calvanese perito per il Tribunale per i Minorenni di Milano. – 3. M. M.: vita, reati, giustizia. – 3.1. Commento n. 1. – 3. 2. M. M.: dissidi interiori, ipotesi trattamentali. – 3.3. Commento n. 2. – 3.4. M. M.: uno sguardo psicodinamico. – 3.5. Commento n. 3. – 3.6. M. M.: cura, punizione, comunità... – 3.7. Per concludere...

1. Premessa.

Desidero ricordare un amico. Un amico di tutta una vita. Parlo della sua e della mia vita accademica. Dal 1981 fino al 2013. Trentadue anni di con-divisione, a lungo quotidiana, quando, in ragione dell'*incrocio* delle Cattedre per cui lavoravamo, ci incontravamo in via Mangiagalli o in via Festa del Perdono. Per anni, infatti, il Prof. Gianluigi Ponti, incardinato nella Facoltà di Medicina, ha retto anche la Cattedra di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza della (allora) Università Statale di Milano. Ernesto e io eravamo suoi allievi e collaboratori, insieme a Isabella Merzagora Betsos e a Piera Gallina Fiorentini.

Due scorpioni – sì, sto parlando del segno zodiacale – all'interno della stessa Cattedra sono certamente troppi, mi verrebbe da dire banalizzando – ma non eccessivamente – il *focus* della nostra amicizia. Entrambi terribilmente ansiosi, sensibili, reattivi, decisamente generosi, appassionati di Inter e di cinema (più io), di musica lirica (più lui).

I nostri interessi scientifici non sono mai stati troppo convergenti.

Ernesto era un bravissimo rorschachista, un perito rispettato e troppo onesto, sia con i periziandi che con i giudici, per potersi concentrare “solamente” sul piano processuale e scientifico di un incarico. Ogni vicenda peritale gli procurava di fatto un'eccedenza di significato, di emozioni, di domande, di senso di responsabilità. È per queste ragioni che a un certo punto della sua carriera ha deciso di abbandonare questo ambito professionale, per privilegiare ancor più quello della ricerca. Ne abbiamo

¹Il testo che qui presento mantiene volutamente lo stile colloquiale della mia relazione tenuta il giorno del Convegno organizzato, in memoria di Ernesto, il 4 dicembre 2014 dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università di Milano.

parlato mille volte, quasi sempre alla Pizza Pazza in piazza Santo Stefano, tappa obbligatoria quando lo venivo a trovare, prima e dopo la sua chiamata in qualità di Professore Associato nell'Università Statale di Milano. Un traguardo che lo aveva riempito di orgoglio e che aveva contribuito se non a riparare, almeno ad alleviare tante ferite esistenziali che lo avevano accompagnato fino alla sua morte.

Resta, in più di tre decenni di accademia compartecipata, il profondo dolore per aver perso lo sguardo e il contatto con questo caro amico proprio nel momento dell'aggravarsi della sua malattia. Noiosissime e inutili, probabilmente futili, questioni legate alle dinamiche interne della *Società Italiana di Criminologia*, della quale all'epoca ero Segretario, ci hanno bruscamente allontanati. Corroso dal nulla che è il quotidiano dentro al quale siamo tutti gettati, avevo sempre immaginato di avere di fronte a me un tempo infinito per poter ritrovare l'amico. Questo tempo non c'è mai stato, né mai ci sarà.

Provo allora a rincontrare Ernesto oggi, insieme a tutti voi.

E siccome la mia non vuole e non può essere una, seppure laica, orazione funebre, cerco di usare il tempo che mi resta per aggiungere qualche pensiero, quasi scientifico, al mio dire.

2. Ernesto Calvanese perito per il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Dal 1992 al 2000 sono stato Giudice Onorario nel Tribunale per i Minorenni di Milano. Furono anni indimenticabili dal punto di vista professionale. C'era una gran voglia di fare e i Colleghi, togati e non, erano persone di altissimo profilo e anche profondamente simpatiche.

Ho partecipato a Collegi che hanno affrontato processi mediaticamente molto famosi. In più di un'occasione il Professore Calvanese è stato nostro perito.

In particolare, nel corso degli anni ho conservato una perizia, firmata da lui e dal Dottor Franco Martelli, che ho utilizzato parecchie volte in contesti didattici.

Si trattava di un'*expertise* scritta assai bene, anche se ciò che più conta è che il Collegio aveva considerato ineccepibili sia il metodo con cui era stata condotta che le conclusioni alle quali era pervenuta.

Ma c'è *qualcosa* di più radicale che mi ha fatto e mi fa amare quelle pagine. Quel *qualcosa* riguarda la "storia di vita" del ragazzo Rom periziato da Ernesto e da Franco. Il plot narrativo dell'esistenza di M. M. – così lo denomineremo – si intreccia, difatti, fino a sovrapporsi, con quello di Perhan, un personaggio di un noto film di Emir Kusturica, *Il tempo dei gitani*, uscito nel 1988 – mentre le vicende che riguardano M. M. si collocano nei primi anni Novanta.

Girato a Sarajevo e a Milano, *Il tempo dei Gitani* è stato a lungo un mio film di culto, pur essendo perfettamente consapevole che non si trattasse propriamente un

capolavoro². Questa pellicola racconta, come accennavo, la storia di Perhan, un giovane Gitano. In breve, il ragazzo finisce col ritrovarsi nelle mani di un branco di malviventi che trafficano con gli esseri umani nella Jugoslavia precedente alla dissoluzione della Repubblica titoista. I protagonisti di quella vicenda finiranno catapultati nell'ambiente della microcriminalità milanese. Così come Perhan, M. M. giunge a Milano sfuggendo a una disastrosa situazione familiare e si ritrova invischiato, con alcuni connazionali adulti, in attività delinquenziali.

Molte parole della perizia scritta da Ernesto e Franco rimangono, a mio giudizio, evocative di un passaggio epocale che abbiamo tutti condiviso, e cioè a dire l'arrivo in Italia, e nella nostra città in particolare, dei primi minori non accompagnati.

Sembra passato un Evo, ma sono trascorsi solo poco più di vent'anni.

Chi lavorava, come molti di noi, nella giustizia minorile, contribuiva per dare al d.P.R. 448/88, ai tempi ancora molto *giovane*, ogni possibile applicazione. Ricordo, per esempio, le complesse ricerche che svolgevamo, in Camera di Consiglio, per intercettare le comunità educative – all'epoca pochissime – in grado di accogliere adolescenti stranieri, sofferenti psichici e autori di reato – che è il profilo, come vedremo, di M. M.

Desidero, dunque, restituire al lettore la profondità del racconto di Ernesto e Franco, rievocando quegli anni che hanno inaugurato una nuova complessità nelle forme di convivenza civile e nelle risposte che, da allora in poi, la sfera della giustizia – minorile e non – è stata spesso chiamata a fornire³.

3. M. M.: vita, reati, giustizia.

M. M. è nato a Zagabria nel 1979. Appartiene a famiglia Rom: il padre anagrafico non corrisponde a quello naturale: di quest'ultimo il soggetto ha saputo riferire solo che è stato in carcere, precisando altresì che la madre, al momento della sua nascita, conviveva con uno zio, da M. M. poi sempre considerato padre.

Il soggetto ha parlato di una grave situazione di conflittualità familiare, di un clima violento, di assoluta mancanza di serenità, ciò che ha comportato la separazione dei genitori («la situazione della famiglia ha contribuito a farmi andare via... Mia madre da quante botte ha preso mi sa che è diventata veramente matta...»).

M. M. non ha saputo riferire altro sulle attuali condizioni di genitori e fratelli, che non ha più visto da quando è venuto nel nostro Paese, pur manifestando intensi vissuti conflittuali, abbandonici, di colpa, disturbanti e ben poco elaborati, nei confronti della famiglia («non ho mai saputo cosa fare in questa situazione familiare... In famiglia non ho mai imparato storie belle,

² Emir Kusturica ha raggiunto ben altri traguardi artistici in opere quali: *Ti ricordi di Dolly Bell?*, *Underground*, *Gatto nero e gatto bianco*.

³ Userò il corsivo, e non le canoniche virgolette, per citare le parole del Prof. Calvanese e del Dottor Martelli.

solo brutte... Non ho mai chiesto nulla i miei genitori... Quando ero piccolo non sapevo dove andare, non avevamo niente... Evito di ricordare»).

All'età di sette anni il minore è stato avviato al furto, apprendendo tale "mestiere" da una cugina: cominciò in tal modo a plasmare la sua identità personale introiettando modelli propostigli dal gruppo di appartenenza, acquisendo valori sottoculturali e identificandosi con le tradizioni e le usanze delle famiglie nomadi. In tal senso egli ha sempre sentito l'importanza dell'essere capace, unico dei figli, a procacciare denaro per il mantenimento della famiglia, dedicandosi per alcuni anni alla commissione regolare di reati contro il patrimonio e rafforzando sempre di più la propria identità di giovane ben inserito nei valori del suo gruppo originario («nella mia famiglia diversi parenti rubano per vivere...»).

Nel maggio del 1993, seguendo alcuni Rom adulti, venne in Italia, con il preciso intento di acquisire forti guadagni, ovviamente sempre attraverso il furto, e con il progetto di "chiudere" con tale attività una volta raggiunta l'età di 17-18 anni. Avrebbe così compiuto la parabola del costume Rom, secondo la quale un giovane, giunto ai 18 anni, dovrebbe avere acquisito una posizione economica di rispetto, così da potersi sposare, avere dei figli, i quali poi sarebbero stati a loro volta avviati alla medesima strada («io dovrei stare a casa, sedere, mangiare, bere e poi prendere moglie... Io ho fatto vivere da ragazzi miei genitori con i furti e ora la moglie dovrebbe far vivere me e poi i figli, e così via»).

Dopo l'arrivo in Italia peraltro ben presto iniziarono disaccordi con chi si era accompagnato, per ragioni legate alla divisione del denaro di provenienza furtiva: egli rimase quindi sostanzialmente da solo, vivendo sulla strada, sentendo il richiamo da parte dei gruppi Rom e quindi continuando a compiere furti, ma, nel contempo, iniziando a sentire dentro di sé ambivalenza e non più piena accettazione degli schemi di vita fino ad allora praticati.

3.1. Commento n. 1.

In via di commento voglio sottolineare come Ernesto e Franco dimostrino tutta la loro sensibilità umana e professionale nell'ascoltare M. M. esprimere, con angoscia, i suoi conflitti culturali.

I criminologi hanno studiato e teorizzato, già agli inizi del Novecento, questa "nodo" sociale, reso ancora più drammatico, alla fine del secolo scorso, dall'esplosione dei processi di globalizzazione.

Un insegnamento che il Professor Ponti ci ha donato e che è risuonato spesso nel corso delle sue lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica – della quale era Direttore – riguardava l'assoluto *divieto* di *intellettualizzare* il lavoro peritale, infarcendolo di riferimenti bibliografici e di spiegazioni *ad hoc*, tratte da opere illustri. Ricordo ancora le sue parole: «La perizia è altro rispetto a una lezione universitaria e, soprattutto, a un saggio scientifico. La perizia deve avere un taglio clinico e rispondere dettagliatamente al quesito posto dal giudice, e non deve arricchirsi di inutili citazioni dotte. Queste ultime possono, anzi devono, trovare spazio in altre sedi».

Non sono mai stato convinto fino in fondo quell'impostazione. Ma una cosa è certa. Ernesto e Franco hanno, qui, applicato alla lettera l'augusto insegnamento del

Maestro: nessuna citazione dei classici della criminologia, ma solo riferimenti concettuali utili a delineare il *modo di funzionare* di M. M. e a evidenziare i suoi conflitti intrapsichici e culturali in relazione ai reati commessi. Passaggi ineludibili per edificare la risposta al quesito peritale.

3. 2. M. M.: dissidi interiori, tentativi trattamentali.

Trascorsi sei/sette mesi fu arrestato una prima volta, e, fin dai primi contatti con gli operatori delle istituzioni per i minorenni consolidò, quantomeno a livello razionale, l'atteggiamento critico verso il passato, evidenziando una progettualità di vita maggiormente conformistica, lontana dalle usanze nomadi, negativa nei confronti delle attività illecite, ed impostata sull'apprendimento dell'esercizio di un mestiere.

Da qui peraltro ebbe inizio un grosso dissidio interiore, tra istanze provenienti dal passato e modelli di vita e di identificazione completamente differenti e conflittuali, dissidio a tutt'oggi presente in modo assai disturbante e apparentemente ancora lontano da una risoluzione rasserenante («io non ci sto nella vita nomade e alle regole del furto e vorrei fare una vita normale... Sono i bianchi che mi hanno aiutato, i miei genitori non mi hanno mai detto di non rubare... Da una parte non voglio più rubare perché penso che la gente fatica e che se io vado a rubargli via la roba loro ci restano male... Il mio scopo è avere una casa, una buona paga, una famiglia, quello che non ho mai avuto, ma penso che non si realizzerà mai... Il mio problema è che non ho una casa e poi vedo gli altri nomadi che hanno famiglia, e hanno tante cose... Io sono sempre andato avanti a rubare, ma non sono stato capace di accumulare ricchezze... ma non voglio più rubare... da una parte c'è la comunità, dall'altra i campi nomadi, da noi c'è un'usanza, se non sei più Rom perdi la famiglia... Cerco di non frequentare i Rom perché mi fanno male, subito ti portano a rubare»).

Sui diversi tentativi trattamentali [...] è comunque da rilevarsi l'importanza conferita dal soggetto all'interesse istituzionale nei suoi confronti, la sua considerazione nei riguardi degli sforzi messi in atto per aiutarlo, per farlo studiare, per fargli apprendere un mestiere, per facilitarli la socializzazione, nonché il suo convincimento di essere stato effettivamente appoggiate e sostenuto; tutto ciò nonostante M. M. sia ben consapevole dell'esistenza in lui gli aspetti pulsionale che lo condurrebbero ancora al furto (simbolico attualmente o meramente ostentativo), ovvero ad ubriacarsi, per poi andare a provocare qualche lite o rissa con persone conosciute.

Il conflitto profondo, che sembra riverberare un marcato problema di identità personale, viene espresso dal periziando in termini proiettivi e di scissione, meccanismi questi nei cui confronti – nonostante la patina di razionalità e di intellettualizzazione – non sembra avere pieno controllo e adeguata capacità critica. Egli infatti, se da una parte avverte di essere in grado di mantenersi nelle regole dove si sente tutelato, se non addirittura contenuto, da struttura nel contempo protettive e normative che lo controllino dall'esterno (comunità, istituto, famiglia), dall'altra parte sembra come del tutto disarmato di fronte al suo mondo pulsionale nei momenti di solitudine, ovvero quando lo colgano i ricordi del passato legati alla sua famiglia e al

suo mondo originario di appartenenza («c'è qualcosa dentro di me che non capisco neanche io, più forte di me, mi spinge rubare... Ho iniziato a chiamare "schizo" questo mio bisogno di andare a rubare... Secondo me ho due personaggi, uno buono e l'altro no... A volte quello cattivo lo chiudo e altre volte no, come se facessimo braccio di ferro... alla fine o lui abbatte me o io abbatto lui... Chi lo sa l'altro da dove arriva... "Schizo" non esce quando sono con la mia ragazza, oppure al Beccaria, con chi mi fido... Se sono solo e sto male, lui esce»).

3.3. Commento n. 2.

Forse non avevo torto, poc'anzi, quando sottolineavo la straordinaria capacità di Ernesto e Franco nel far emergere gli aspetti più profondi dei conflitti vissuti da M. M., e di averli restituiti con ineguagliabile chiarezza, sorretta dalla loro sapienza clinica.

Del resto, questa condivisibile e irrinunciabile modalità di approcciare gli adolescenti autori di reato trascende le sensibilità e le competenze soggettive dei nostri periti e si iscrive in una cultura giudiziaria più generale, promossa dall'entrata in vigore del d.P.R. 448/1988. È soprattutto a partire da quel tempo, infatti, che i magistrati dei Tribunali per i minorenni e gli operatori che cooperano con le istituzioni giudiziarie minorili (periti, assistenti sociali, psicologi, mediatori tra i rei e le vittime) hanno iniziato a interagire con i giovani devianti senza mai mortificarli ma proponendosi – in qualunque fase del processo – quali loro *interlocutori* nell'edificazione di progetti. Istituti come la messa alla prova e la mediazione reo-vittima hanno dischiuso, per gli adolescenti in conflitto con la legge, la possibilità di ri-aderire in modo il più possibile libero e convinto ai comportamenti auspicati e attesi dall'ordinamento, senza mai accantonare le fondamentali istanze di sicurezza e di giustizia. Vi è una differenza. Dopo quella data, l'offerta seria di garanzie per la sicurezza dei cittadini e il contrasto della delinquenza giovanile non avvengono più – come tutti sappiamo – attraverso le simboliche logiche di scambio "pena/sicurezza", ma sono attivate attraverso interventi di ampio respiro di stampo "educativo-promozionale".

Desidero ribadire, anche in questa sede, che queste *conquiste* politico-criminali vanno preservate da qualunque tentazione di regresso, così come è accaduto nell'ormai lontano 2003⁴

L'avvicinamento, da parte di Ernesto e Franco, a una lettura psicodinamica dell'imputato è allora perfettamente coerente con tutti questi assunti...

⁴ Analizzo quella "stagione politica" insieme a Claudia Mazzucato in un lavoro apparso nel 2004. Cfr.: CERETTI A., MAZZUCATO C., *La scommessa culturale della giustizia minorile. Riflessione a due voci sui vettori di senso del sistema penale per i minorenni e sul pericolo attuale di un cambiamento di rotta*, in DE CATALDO L. (a cura di), *Processo penale minorile: aggiornare il sistema?*, Padova, 2004, pp. 161-206.

3.4. M.M.: uno sguardo psicodinamico.

Passando ad un piano descrittivo di tipo psicodinamico, nella struttura di personalità di M. M. si ravvisano due modalità non integrate di funzionamento. L'una tende ad affermare l'autonomia e l'indipendenza dell'io, a utilizzare le risorse psicoaffettive, a fruire di quanto gli viene fornito dall'apparato istituzionale giudiziario per conformarsi alle regole sociali e a vivere con ragionevolezza e buon senso. In questa dimensione, direttamente connessa all'acquisizione di modelli e valori suggeriti dagli istituti e dalle strutture da cui è stato seguito, il soggetto evidenzia sufficienti capacità di concettualizzazione, di introspezione, di critica e giudizio, mostrandosi in grado di proiettarsi adeguatamente nel futuro secondo prospettive di vita consona e usuali. Qui prevalgono altresì le istanze razionali, gli apparati di contenimento e controllo sull'affettività, il desiderio/bisogno di integrazione sociale, i momenti di maggiore maturità e consapevolezza interiore.

L'altra dimensione, che soggiace a caratteristiche meno adattative del sé, ricerca soddisfacimento di istanze psicoaffettive meno evolute, espressione di bisogni di sostegno, di protezione, di attenzione affettiva, soggiacenti ad un quadro particolarmente significativo in cui si appalesano problemi d'identità non risolti, vuoto interiore, ambivalenza, forte oppositività, importanti componenti depressive, tratti abbandonici, bisogno di contenimento. In tale dimensione si ritrovano gli aspetti che più si legano al mondo originario di M. M., al senso di appartenenza primitivo, al legame con la famiglia di origine, al suo sentirsi primariamente Rom, ai valori, alle tradizioni, alle usanze nomadi, al furto quale principale fonte di guadagni ricchezza, all'ideale di un precoce raggiungimento della tranquillità e della solidità attraverso il matrimonio [...].

Per tali due modalità si rileva nel M. M. come una scissione, nel senso che il conflitto di identità si mostra ancora lungi dall'essere risolto e il funzionamento dell'io appare condizionato dalla prevalenza dell'una o dell'altra parte del sé.

Come risulta dallo studio di persone in cui si riscontrano siffatti fenomeni di mancata integrazione di parti interne, l'io – struttura psichica di mediazione con il reale – non appare sempre in grado di correlare in modo soddisfacente le opposte istanze, soprattutto quando prevalgono le ragioni più profonde e arcaiche. Ciò che nel M. M. pare verificarsi elettivamente quando in modo maggiormente disturbante si presentino l'angoscia, il senso d'isolamento, la depressione e la paura della perdita dell'identità, qualsivoglia essa sia, Rom ovvero "bianca". Condizione questa che sembra puntualmente verificarsi nel momento in cui il minore si trova da solo, sulla strada, senza supporti normativi e affettivi, quasi che in queste condizioni il suo psichismo arcaico – da lui vissuto come estraneo e addirittura identificato con uno specifico nome, "schizo" – non trovi contenimenti di sorta, diventando invasivo e incontrollabile e portandolo alla commissione di agiti antinormativi.

3.5. Commento n. 3.

Ecco perché il sottoscritto continua a iscriversi – indubbiamente in perfetta sintonia con quanto pensava Ernesto – in quella corrente che trova le sue radici nell'idea che il reato sia spesso il segnale di una difficoltà ad affrontare i compiti

evolutivi a partire dai *deficit* del contesto di sviluppo e dalle caratteristiche di personalità (impulsività, disturbi narcisistici, problemi nella costruzione dei legami) che rendono difficili i processi di simbolizzazione della nuova nascita (l'adolescenza), degli aspetti soggettivi e sociali del Sé.

Fonagy e Target⁵, due tra i massimi psicoanalisti dell'adolescenza, scrivono che i ragazzi con tendenza all'agire – il *nostro* M. M., per intenderci – mancano della funzione riflessiva, della capacità di cogliere i propri stati mentali e i propri bisogni, la differenza tra sé e l'altro, e quindi gli stati mentali dell'altro, e come questo derivi dall'essere stati a propria volta oggetto di legami incerti e disorganizzati da parte delle figure di riferimento, che hanno misconosciuto e mortificato la loro soggettività.

La situazione da gestire da parte di chi opera nel mondo del penale minorile è dunque marcata da una complessità difficilmente riducibile a schemi elementari. Se da un lato non vogliamo rinunciare – più correttamente: non possiamo rinunciare – a cogliere l'occasione di comprendere il significato del comportamento deviante sul piano evolutivo in un momento in cui il contatto con il sistema della giustizia e le reazioni pubbliche al reato richiedono una profonda riconsiderazione del senso del proprio agire e di immagine di sé, dall'altro non è facile che i ragazzi devianti siano interessati a un lavoro riflessivo⁶. Il contesto della Giustizia – nel quale sono promosse riflessioni come quelle svolte da M. M. – prevede un *iter* proceduralizzato sulla base della sua "logica" e della sua finalità "interna" che aggiunge al lavoro di periti, psicologi, criminologi e assistenti sociali vari livelli di complessità. Ma va ribadito con fermezza che nonostante queste antinomie il d.P.R. 448 ha saputo creare circoli virtuosi. Se l'obiettivo da parte degli operatori è quello di sostenere il processo evolutivo del minore, di sollecitare – in un contesto normato dove non si dimenticano i diritti e i doveri di chi è imputato – una ripresa delle funzioni emotive che possono sostenere l'incontro con la propria responsabilità, senza essere schiacciati dalla colpa, che facilmente farebbe fuggire in facili meccanismi di negazione, allora – come sostiene, tra gli altri, Alfio Maggiolini⁷ – la comunità terapeutica, la messa alla prova, gli interventi terapeutici brevi con adesione non volontaria, la mediazione reo-vittima e, quale *extrema ratio*, anche il carcere, sono da intendere come strategie diverse mirate alla stessa finalità generale, e non devono essere intesi come appartenenti a domini diversi come la *cura* e la *punizione*.

3.6. M. M.: cura, punizione, comunità...

Sul piano terapeutico nei confronti di un quadro clinico siffatto si può ritenere utile il collocamento del minore in ambito comunitario, ove oltre ad essere contenuto sul piano

⁵ FONAGY P., TARGET M., *Attaccamento e funzione riflessiva*, Milano, 2001.

⁶ SAOTTINI C., *Trattamento di gruppo come sostegno alla responsabilità. La funzione del gruppo omogeneo a tempo limitato nel contesto istituzionale penale*, in MAGGIOLINI A. (a cura di), *Adolescenti delinquenti*, Milano, 2002, pp. 241-254.

⁷ MAGGIOLINI A., *Introduzione*, in MAGGIOLINI A. (a cura di), *Adolescenti*, cit., 2002, pp. 15-27.

normativo e residenziale (si pensi alla correlazione emersa tra solitudine, vita sulla strada, mancanza di supporti affettivi e di controllo e di intrusività della sfera pulsionale-compulsiva), possa essere seguito a livello di interventi psicoterapici di supporto (da definirsi da parte degli operatori che avranno modo di occuparsene), e possa continuare nell'apprendimento professionale nel concreto impegno in un'attività lavorativa⁸.

4. Per concludere...

Per concludere questo omaggio a Ernesto Calvanese bastano poche parole. Abbiamo incontrato il suo sguardo *mite*, in qualità di perito, che si iscrive in un sistema penale, quello minorile, anch'esso *mite*. M. M. ha ricevuto una risposta *mite* che gli ha permesso, almeno temporaneamente – non sono a conoscenza, infatti, di che cosa gli ha riservato in seguito la vita – di incontrare un ambiente al quale anelava da tempo per tenere *schizo*, e quindi il suo lato più opaco e legato alle dinamiche delinquenziali, sotto controllo.

Non mi sembra poco aver potuto restituire a voi tutti queste pagine scritte da Ernesto, ed essere attraversato da un profondo orgoglio per un grande amico, per il suo contributo scientifico e... per aver promosso insieme a lui, Franco e a molti altri una cultura giuridica civile, civica e democratica, dalla quale non dovremo mai arretrare.

⁸ Nell'economia del mio ragionamento non è decisivo conoscere le conclusioni della perizia, che per dovere di completezza riporto però volentieri: *Se dunque il processo evolutivo del mondo psichico dell'M. M. appare non completo, con ciò inducendo una valutazione di immaturità, occorre anche precisare l'importanza del disturbo di personalità nella condizionare l'autodeterminismo del soggetto al momento della commissione dei reati per cui è giudicato. Negli effetti l'invasività del mondo intero in simili frangenti appare ben difficilmente controllabile dei meccanismi di inibizione di contenimento, secondo modalità di funzionamento arcaiche e coartative, tanto da limitare in modo ancor più consistente, con esplicito riferimento alla commissione dei reati, che non in ragione della sola immaturità, la capacità di liberamente scegliere del minore. Tutto ciò esposto, riteniamo, venendo al quesito postoci, che il M. M. in relazione al momento dei fatti imputatigli, non avesse conseguito, ai sensi dell'art. 98 c.p., la capacità di intendere e di volere per immaturità.*

PERCORSI DI RESPONSABILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

di Franco Martelli

1. Il lavoro clinico con adolescenti e adulti evidenzia che l'apprendimento del concetto di norma sociale e giuridica – l'“introiezione” delle norme – avviene attraverso un processo di integrazione di modelli relazionali e attraverso la sedimentazione di esperienze tanto di gratificazione che di frustrazione.

Evidenzia anche che tale processo ha buon esito se avviene all'interno di una dinamica affettiva.

Non si dà “introiezione normativa” se non sul terreno di una relazione interpersonale affettiva.

Per approdare alla dimensione della “maturità”, e quindi della “responsabilità” anche giuridica, l'adolescente ha bisogno di conoscere un “genitore” (colui che genera) che ne sappia valorizzare le risorse, che lo “faciliti” e che lo “promuova”.

Nello stesso tempo l'adolescente ha bisogno di conoscere un “genitore” che gli rappresenti l'esperienza del “limite” e della frustrazione, e che favorisca così il tramonto del sogno infantile che accompagna la crescita di ogni bambino, il sogno dell'“onnipotenza”.

2. Anticamente si disse (parola dell'Antico Testamento): «Chi risparmia la verga, odia il suo figlio»¹.

Non chi usa la verga, ma chi risparmia la verga!

3. Queste considerazioni toccano lo spirito del *procedimento penale minorile*.

L'adolescente che ha commesso un reato è un adolescente nel quale l'introiezione normativa è fallita, o non è avvenuta, o è labile e presenta delle falle.

Nella traiettoria adolescenziale il procedimento penale minorile si pone a contrasto della posizione “onnipotente” che va al di là delle regole: il minore vi incontra una funzione genitoriale – un “genitore” – che afferma l'esistenza del “limite” e impone il rispetto del confine.

L'affermazione del *limite* è, di per sé, *fattore maturativo ed evolutivo*.

4. Il *processo penale minorile*, però, non si ferma qui.

Si pone anche *come momento di frustrazione costruttiva*.

¹ Bibbia Tabor, Proverbi 13:24, Milano, 2001, p. 893.

Nello stesso momento in cui al minore accade di sperimentare il limite della legge penale, il processo penale minorile, infatti, presenta al reo anche una funzione genitoriale – un “genitore” – che valorizza e promuove.

L’istituto della “messa alla prova” è una delle espressioni di tale proposta promuovente.

In tutti i casi lo spirito del processo è lo sviluppo del minore: attraverso l’“accoglienza”, l’“ascolto processuale” del minore, la ricerca e l’indicazione di percorsi trattamentali.

Il processo penale minorile si pone, dunque, come *luogo di contrasto alla posizione “onnipotente”, di decodifica del fallimento educativo, di progetto per una nuova identità.*

5. Pertanto, la celebrazione del processo penale si pone come il primo passo, nell’*iter* giudiziario minorile, del percorso di responsabilizzazione dell’adolescente che ha commesso un reato.

Vi si esercita, infatti, una privilegiata funzione genitoriale: quella che coniuga la frustrazione con la promozione individuale. È dunque luogo ove si costituisce un potente fattore maturativo dell’adolescente.

È un’occasione che non va sprecata.

6. Infatti, come esistono le patologie iatrogene, così possono esistere fattori dismaturativi di origine giudiziaria. L’uno è l’*eccesso di indulgenza*, l’altro – opposto – è l’*inerzia pedagogica*. Posti sul crinale dell’“incidente” giudiziario minorile, entrambi possono portare al rinforzo di istanze devianti. Il primo, facilitando il rinforzo dell’“onnipotenza” e del “narcisismo”, la seconda favorendo o strutturando nel minore – in assenza di un “riconoscimento” – posizioni oppositive e rivendicative.

Il narcisismo è un delicato compagno dell’adolescenza.

Se non viene temperato da chi “risparmia la verga”, è apportatore di guai; ma apporta guai anche da chi si limita ad “usare la verga”.

Si può dire che con troppo narcisismo si cade, ma senza buoni apporti narcisistici non si cresce.

Il processo penale minorile è l’occasione, invece, di una buona azione pedagogica, del buon “agire”.

Gli Autori, parlando dell’adolescenza, usano anche l’espressione “seconda nascita”².

7. Ed il processo penale minorile può essere l’occasione di un “rito di passaggio”.

² PIETROPOLLI CHARMET G., ROSCI, E., *La seconda nascita. Per una lettura psicoanalitica degli affetti in adolescenza*, Milano, 1992; PELLIZZARI G., *La seconda nascita. Fenomenologia dell’adolescenza*, Milano, 2009.

È un rito anche perché il processo è un'azione scenica.

L'imputato vi partecipa come attore – egli è al centro della scena – ma anche come spettatore e osservatore.

Infatti, il processo penale minorile è *luogo di rappresentazione del reato del soggetto* (la responsabilità penale è personale), ma è anche *teatro della rappresentazione del fallimento dei modelli educativi e delle dinamiche affettive che hanno accompagnato il minore nella sua evoluzione.*

L'imputato vede infatti muoversi attorno a sé gli adulti: quelli del suo presente, il Giudice, quelli del suo passato, i genitori, quelli del suo futuro, spesso gli operatori dei Servizi sociali.

È un'azione corale nella quale le responsabilità vengono diversamente coniugate.

Il minore deve rispondere del reato, i genitori sono chiamati a interrogarsi sulla declinazione della loro genitorialità, gli operatori sociali sono sollecitati ad attivare risorse a favore del minore, il Giudice riflette sulla ricerca del giusto equilibrio tra la funzione giudicante e la funzione promotente.

DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA: PROVE DI DIALOGO

di Fabio Basile

1. Dedicata e introduzione.

Per chi, come me, si è formato alla scienza del diritto penale nell'Università degli Studi di Milano, Ernesto Calvanese ha sempre rappresentato, anche fisicamente, un elemento di raccordo tra diritto penale e criminologia, "un ponte tra il mondo astratto e statico del reato-concetto ed il mondo concreto e dinamico del reato-fenomeno"¹: grazie alla sua costante presenza in dipartimento, grazie ai suoi studi e alle sue ricerche, grazie alle occasioni di confronto che ci ha in plurime occasioni offerto, grazie alla sua attenzione per i "vicini di casa" penalisti, ci ha sempre ricordato il ruolo che la criminologia può e deve avere per il diritto penale.

In sua memoria e in suo onore vorrei allora dedicare questo mio breve intervento alla necessità di "costruire e percorrere ponti tra diritto penale e criminologia"², tra scienze criminalistiche rivolte allo studio delle norme giuridico-penali e scienze criminalistiche rivolte allo studio dei reati (come persone) e dei reati (come fenomeno).

Ritengo, infatti, che ogni studioso del diritto penale, almeno ad un certo punto della sua formazione, dovrebbe percorrere siffatti ponti e diventare perlomeno "fruitore" di criminologia, "consumatore" di criminologia³, in ragione soprattutto dell'apporto di conoscenze empiriche che da questa può venirgli ai fini della risoluzione dei problemi che la prassi del diritto è destinata a sottoporli continuamente^{4,5}.

¹ L'espressione virgolettata – inserita, ovviamente, in un contesto diverso – è tratta da CALVI, *Presentazione*, in VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale* (trad. it. a cura di CALVI), Milano, 1962, XIX.

² Mi piace immaginare che avrei strappato un sorriso all'amico Ernesto con questo gioco di parole che coinvolge il nome del suo illustre Maestro, Gianluigi Ponti.

³ Per l'immagine del penalista "consumatore di criminologia", v. FORTI, *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, p. 4.

⁴ V. ancora FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 6.

⁵ Accanto a penalisti *consumatori di criminologia*, abbiamo peraltro anche illustri esempi di penalisti *produttori di criminologia*, studiosi, cioè, che "nascono" penalisti e poi diventano criminologi (o anche criminologi), fornendo a questa seconda scienza un contributo altrettanto prezioso di quello già fornito alla scienza del diritto penale. Limitandosi ad alcuni esempi tratti dalla dottrina di lingua tedesca del secolo scorso, si pensi, tra l'altro, al percorso scientifico e personale compiuto da figure del calibro di Franz Exner, l'allievo di von Liszt, autore di fondamentali studi sulla colpa, ma anche "corrispondente" di Shuterland e Sellin, ed autore di un manuale di criminologia tradotto anche in italiano in un'edizione che vanta la prefazione di un altro allievo di von Liszt, il nostro Grispigni; di Edmund Mezger, i cui manuali di diritto penale (nonostante la compromissione dell'Autore con il regime nazionalsocialista) nel secondo dopoguerra hanno costituito un pilastro nella formazione di una generazione di penalisti tedeschi, alla cui penna si deve, però, anche un manuale di criminologia di grande divulgazione oltralpe; infine, di Hermann Mannheim, il divulgatore in epoca moderna della formula euristica dell'*homo eiusdem conditionis*

Già Vassalli, del resto, nel 1959 sottolineava l'imprescindibile necessità degli studi criminologici per l'amministrazione della giustizia e per la stessa comprensione dei problemi del diritto penale⁶.

Lapidarie e incisive, poi, le affermazioni sul punto di due grandi penalisti tedeschi: osserva, infatti, Zipf che "il diritto penale senza criminologia resta lontano dalla realtà"⁷; gli fa eco Jescheck, rilevando che "il diritto penale senza la criminologia è cieco"⁸.

Non sorprende, allora, se Thomas Würtenberger tra le "basi spirituali" della scienza del diritto penale colloca senz'altro anche la criminologia, in quanto "oggi non esiste alcuna importante questione di dogmatica penalistica nella cui chiara risoluzione la via della storia o l'esame della criminologia non possano fornire un contributo fondamentale per l'approfondimento scientifico del problema"⁹.

Sulla scorta di questi illustri insegnamenti, nelle pagine seguenti vorrei allora tentare un rapido – e necessariamente incompleto – schizzo di questioni inerenti la scienza del diritto penale rispetto alle quali la criminologia ha dato prova, in tempi recenti, della sua capacità di *aprire gli occhi ai penalisti ciechi*.

Procederò a questo schizzo articolandolo in tre voci, dedicate rispettivamente al contributo offerto dalla criminologia:

- al legislatore penale;
- al giudice delle leggi (allorché vengano in rilievo le leggi penali);

et professionis per l'accertamento della colpa generica, ma anche l'autore di un trattato di criminologia comparata, la cui fortuna è tra l'altro attestata dalla traduzione in italiano a cura di Ferracuti con presentazione di Vassalli (opera, si precisa, originariamente scritta in inglese da Mannheim, il quale, perseguitato in patria dai camerati di Mezger per le sue origini ebraiche, poté portare avanti i suoi studi solo emigrando a Londra).

⁶ VASSALLI, *Criminologia e giustizia penale*, 1959, ora in VASSALLI, *Scritti giuridici*, vol. IV, Milano, 1997, p. 277. Per un'analogia opinione v. pure BETTIOL, *Colpa morale e personalità*, in *Scuola pos.* 1955, 278: "ritenere che ci possa essere opposizione tra il diritto penale (scienza normativa legata ad una impostazione di valori) e la criminologia (scienza sperimentale legata ai fatti) è un errore del quale ci siamo di recente liberati"; tra i contemporanei, v. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in *Studi urbinati*, 1980-81, p. 462, il quale sottolinea la "necessità di una collaborazione tra le due discipline". Una diversa opinione sull'importanza della criminologia per gli studi di diritto penale si trova, invece, formulata da NUVOLONE, *Perspectives nouvelles de la défense sociale*, in *En hommage a Jean Constant*, 1971, Liège, p. 284 s.: "la criminologie est souvent devenue une science purement descriptive, qui est très intéressant au point de vue de la statistique et de la sociologie, mais qui du point de vue doctrinaire n'offre aucune ouverture sur le plan étiologique".

⁷ ZIPF, *Kriminalpolitik: ein Lehrbuch*, Heidelberg, 1980 (la citazione è tratta dalla trad. it. *Politica criminale*, Milano, 1989, p. 27). La citazione di Zipf così prosegue: "(...) una criminologia senza diritto penale non ha né un contesto fisso, né un punto di riferimento".

⁸ JESCHECK-WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts - Allgemeiner Teil*, V ed., Berlin, 1996, p. 41; la citazione di Jescheck prosegue nei seguenti termini: "(...) la criminologia senza il diritto penale è sconfinata".

⁹ WÜRTEMBERGER, *Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft*, Karlsruhe, 1959 (la citazione è tratta dalla trad. it. *La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania*, Milano, 1965, p. 49 - corsivo aggiunto). Nella stessa pagina Würtenberger scrive che "il pieno sviluppo della scienza penalistica non può aversi soltanto con l'auspicato approfondimento filosofico-giuridico, ma deve avvenire anche con una diligente analisi di un vasto materiale empirico, quale possono offrirlo la storia del diritto penale e la criminologia".

- al giudice ordinario.

2. Alcuni esempi del contributo offerto dalla criminologia al legislatore penale.

Tra i contributi che la criminologia ha potuto offrire al legislatore penale possiamo, in primo luogo, richiamare la *legislazione antimafia* e, in particolare, l'introduzione dell'art. 416 *bis* c.p., contenente la descrizione del c.d. "metodo mafioso": una descrizione che affonda nella conoscenza – criminologica, innanzitutto – del fenomeno mafioso e del suo *modus operandi*¹⁰. Sempre dalla criminologia – quindi, dall'osservazione del fenomeno "mafia" – il legislatore degli ultimi decenni ha inoltre tratto importanti indicazioni per conformare il sistema delle misure di prevenzione alla particolare esigenza di contenere e prevenire la criminalità di tipo mafioso¹¹.

In secondo luogo, un posto nel nostro "schizzo" può trovare anche la previsione legislativa, a partire dal 2001, della *responsabilità da reato delle persone giuridiche*: per giungere all'importante traguardo del superamento dell'antico pregiudizio secondo cui *societas puniri non potest*, il legislatore italiano ha, infatti, avuto bisogno di aprire gli occhi sul fenomeno delle condotte criminose che trovano nell'impresa collettiva "la propria origine unitaria e il centro ispiratore"¹², e che sono pertanto frutto della "filosofia d'impresa", dell'organizzazione aziendale, più che di scelte individuali¹³.

Infine, tra i contributi che la criminologia ha offerto e dovrà auspicabilmente continuare ad offrire al legislatore penale va menzionata *la riforma del 2012 dei delitti contro la pubblica amministrazione*, riforma con la quale si è tenuto almeno in parte conto del "fenomeno criminologico" della corruzione, di come corrotto e corruttore operano nella realtà di fatto, ponendo in essere condotte che spesso sfuggivano agli schemi, divenuti ormai obsoleti, della precedente formulazione degli artt. 317 ss. c.p. La riforma Severino, sia pur tra compromessi e lacune, ha infatti cercato di rendere più aderente il testo delle norme incriminatrici alla recente metamorfosi del fenomeno corruttivo, caratterizzato, tra l'altro, da una dimensione oramai sistemica, soprattutto

¹⁰ Il terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p. recita: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

¹¹ Sulla prolificità del dialogo tra diritto penale e criminologia sul fronte del contrasto alla criminalità di tipo mafioso, si vedano i contributi raccolti nella prima parte del volume FIANDACA, VISCONTI, *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, 2010.

¹² FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 186.

¹³ *Ibidem* (ivi v. pure ulteriori riferimenti di dottrina).

ai livelli più elevati, dalla “messa a libro paga” del pubblico amministratore corrotto, dalla prassi della c.d. corruzione ambientale, dal ruolo di intermediari e faccendieri¹⁴.

3. Alcuni esempi del contributo offerto dalla criminologia al giudice delle leggi.

Passando ora ad un rapido schizzo dei contributi forniti dalla criminologia al giudice delle leggi, forse il punto più alto, e sicuramente il più celebre e giustamente celebrato, del dialogo tra criminologia e Corte costituzionale è stato raggiunto con la sentenza n. 96 del 1981 sul delitto di plagio, previsto dall'art. 603 c.p., il quale puniva, con la reclusione da 5 a 15 anni, chiunque sottoponesse "una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione".

La Corte costituzionale – rivelandosi, in quell'occasione, accorta “consumatrice di criminologia” – ha, infatti, ricordato con tale sentenza che l'art. 25 della Costituzione impone l'“onere” al legislatore penale “di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere (...) risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili”¹⁵.

Commentando questa pronuncia, scriveva Marinucci che da essa si trae l'indicazione secondo cui le norme incriminatrici devono “rispecchiare una sottostante tipologia empirico-criminologica”, giacché il “monopolio” del legislatore nella individuazione dei fatti di reato diventa “irrazionalmente vessatorio” quando è sfornito “di adeguate basi criminologiche e empiriche a sostegno dei ‘fatti’ solo verbalmente selezionati”¹⁶.

Anche in tempi più recenti – sia pur in termini più velati – la Corte costituzionale non ha mancato di vigilare sulla conformità e adeguatezza delle norme penali al sottostante fenomeno che esse aspirano a regolare: penso, in particolare, alla fondamentale sentenza n. 32 del 2014 con la quale il giudice delle leggi ha cancellato la parificazione *quoad poenam* delle droghe c.d. leggere alle droghe c.d. pesanti, attuata nel 2005/2006 dal nostro legislatore¹⁷.

Vero è che la ragione di declaratoria di incostituzionalità di tale parificazione è stata ravvisata in un difetto nell'iter di formazione della legge sottoposta a sindacato

¹⁴ All'interno di un'ampia letteratura sull'argomento, v. MANNOZZI, *Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 781; PALAZZO, *Kriminologische und juristische Aspekte der öffentlichen Korruption*, in *Festschrift für Klaus Volk*, München, 2009, p. 527; CINGARI, *La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 febbraio 2012, nonché i vari contributi raccolti in FORTI (a cura di), *Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da “mani pulite”*, Milano, 2003.

¹⁵ Corte cost. 9 aprile 1981, n. 96, punto 2 del “Considerato in diritto”.

¹⁶ MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1983, 1210.

¹⁷ Cfr. d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49.

costituzionale (“difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione”¹⁸) e quindi il parametro della valutazione di incostituzionalità è stato l’art. 77, comma 2, Cost. , ma è altresì vero che la Corte non ha perso l’occasione di censurare la mancanza di “saperi”, la mancanza di riflessione, la mancanza di ponderatezza che aveva caratterizzato quel frettoloso intervento legislativo. Rileva, infatti, la Corte che “benché contenute in due soli articoli, le modifiche introdotte nell’ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe cosiddette ‘pesanti’ e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette ‘leggere’, fattispecie differenziate invece dalla precedente disciplina. Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost. Si aggiunga che un intervento normativo di simile rilievo (...) ha finito, invece, per essere frettolosamente inserito in un ‘maxi-emendamento’ del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (...), fiducia posta poi anche alla Camera”¹⁹.

4. Alcuni esempi del contributo offerto dalla criminologia al giudice penale.

Nel tentativo di procedere ora ad una rapida e schematica ricognizione degli ambiti in cui la criminologia offre – o potrebbe offrire! – un prezioso contributo al giudice in fase di interpretazione e applicazione della legge penale, si possono menzionare alcune norme e istituti, ben noti ad una platea di criminologi: si va dall’accertamento dell’*imputabilità*, alla *commisurazione della pena* (“uno dei campi”, scriveva Vassalli, “nei quali il contributo della criminologia è per il penalista possente

¹⁸ Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32, punto 4 del “Considerato in diritto”. Nel riassumere l’ordinanza di rimessione, il relatore della sentenza in parola riferisce che “sussiste nel nostro ordinamento detto principio costituzionale di necessaria omogeneità, in quanto l’art. 77, secondo comma, Cost. istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, anche sotto il profilo della particolare rapidità e accelerazione dei tempi (...). Quando venga spezzato il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimità delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza delle norme eterogenee, ma una illegittimità per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire un decreto-legge (sentenza n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilità di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario, in quanto si tratta di una legge ‘funzionalizzata e specializzata’ che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore” (Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32, punto 1.2 del “Ritenuto in fatto”).

¹⁹ Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32, punto 4.4 del “Considerato in diritto”.

ed imprevedibile”²⁰), per arrivare alla famigerata nozione di “*pericolosità sociale*”, la cui valutazione viene in rilievo non solo ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza (art. 202 c.p.), ma pure ad innumerevoli ulteriori fini, sparsi un po’ qua e un po’ là in tutto il nostro sistema penale. Una prognosi sul futuro comportamento dell’imputato, del condannato o del proposto – si parli, o meno, in termini tecnici di “*pericolosità sociale*” – è, infatti, richiesta anche ai fini delle dichiarazioni di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, ai fini della concessione del perdono giudiziale, della liberazione condizionale, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della applicazione delle misure cautelari, nonché ai fini della sospensione condizionale della pena, la quale, a mente dell’art. 164 c.p., dovrebbe essere concessa solo se “il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati” (ed una formula del tutto analoga compare adesso anche nell’art. 464 *quater* c.p.c. in relazione alla concessione della ‘nuova’ sospensione del procedimento con messa alla prova): quelli appena elencati sono, quindi, ambiti in cui il giudice penale grande beneficio potrebbe ricevere dalla criminologia (art. 220 co. 2 c.p.p. permettendo!).

Ma il contributo che la criminologia può offrire in sede di interpretazione e applicazione giudiziale della legge penale non si esaurisce certo qui. Ed infatti: come fa il giudice a dare un contenuto alla *prevedibilità* da parte di un *homo eiusdem conditionis et professionis* – soprattutto quando tale *homo* non è un professionista, non è un tecnico, ma è un uomo qualunque, un uomo della strada, fornito di un bagaglio di conoscenze ed esperienze ‘normali’ –, oppure all’*id quod plerumque accidit* e alle *massime di esperienza*, cui deve talora ricorrere ai fini dell’accertamento del dolo²¹, della prova del rapporto di causalità²², del pericolo concreto²³, se non attingendo alle conoscenze della scienza che osserva e monitora i comportamenti umani interferenti con le leggi penali? se non facendosi “consumatore” di un sapere criminologico?

²⁰ VASSALLI, *Criminologia e giustizia penale*, cit., p. 282, il quale a sua volta cita il seguente passaggio dell’opera di H. VON WEBER, *Die richterliche Strafzumessung*, Karlsruhe, 1956, p. 21 s.: “la criminologia non lascia più il giudice solo con la personale e sempre modesta esperienza sua e dei colleghi, ma gli fornisce notizie e con ciò elementi di confronto con tutti gli altri numerosissimi casi di manifestazione di quel determinato reato, gli lumeggia comparativamente quali siano i vari tipi di delinquenti che possono ricorrere in relazione ad una determinata figura delittuosa, lo abitua a distinguere i vari tipi dell’omicida, del ricattatore, dello spergiuro, del ladro e via dicendo”.

²¹ Sul punto v., anche per ulteriori riferimenti, DEMURO, *Il dolo. - II. L’accertamento*, Milano, 2010, 156 ss.

²² In sede di accertamento della causalità, il giudice ricorre a massime d’esperienza ad esempio quando l’evento del reato è costituito da un comportamento umano, ovvero quando, trattandosi di causalità omissiva, l’impedimento dell’evento a cui è obbligato il garante dipende anche dalla condotta di terze persone (su quest’ultimo, meno noto ambito di applicazione delle massime d’esperienza, v. MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, IV ed., Milano, 2012, p. 224).

²³ Sul punto v., anche per ulteriori riferimenti, ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. - La struttura oggettiva*, Milano, 1994, p. 125 ss.

4.1. Giudici ciechi ... esiti grotteschi.

Quando, invece, il giudice decide di apporre un diaframma tra scienza delle leggi penali e scienza dei fenomeni criminali, quando applica la legge senza sforzarsi di conoscere il fenomeno dalla legge regolato, quando, insomma, il giudice – parafrasando Jescheck²⁴ – decide di rimanere volutamente “cieco”, gli esiti rischiano di risultare disastrosi: oserei dire anche “grotteschi”, se dietro al “grottesco” non ci fossero i destini di uomini in carne e ossa. Destini come quelli della presunta vittima e dell’imputato di un reato di violenza sessuale che si sono incrociati in un caso rimasto celebre proprio per le punte di “grottesco” che i giudici riuscirono a toccare nella relativa sentenza²⁵: lei, all’epoca dei fatti, aveva diciotto anni e aveva avuto la malaugurata idea di indossare, quel giorno, *un paio di jeans*; riferiva di aver subito dal proprio istruttore di guida una violenza sessuale in occasione di una lezione pratica.

Il punto controverso, in quel giudizio, non era se ci fosse stato, o meno, il rapporto sessuale, quanto se la ragazza fosse stata, o meno, consenziente allo stesso. Ebbene, i nostri “ermellini” accolgono la tesi difensiva – secondo la quale la ragazza sarebbe stata consenziente – sulla base, tra l’altro, dei seguenti tre “grotteschi” passaggi motivazionali, fondati su affermazioni (evidenziate qui di seguito col corsivo) che suonano come estremamente lontane dalla realtà esperienziale:

1) “la ragazza raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i predetti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera (...). La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la ragazza presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa. Ma una tale argomentazione non è convincente. *Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la ragazza potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida, sulla cui autovettura si era trovata per effettuare la programmata esercitazione di guida*”;

2) “sul corpo della ragazza e dell’imputato non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore. La Corte di Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non è necessario che l’autore del fatto sottoponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque, nel caso in esame, la ragazza non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese della sua incolumità fisica. Ma al riguardo è da osservare che *è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica*”;

²⁴ V. *supra*, nota 8, e testo corrispondente.

²⁵ Cass., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636, in *Leggi d’Italia*; per un perspicace commento a tale sentenza, v. BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue jeans*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1999, p. 694 ss., in part. p. 698 ss.

3) “deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”.

Di fronte a questa *abissale divaricazione tra valutazione dei comportamenti* (a cui la Cassazione era chiamata) e *osservazione e conoscenza dei comportamenti* (che della valutazione dovrebbero costituire il logico presupposto) vengono in mente le parole di Hassemer: il conflitto che il sistema penale deve risolvere “sorge tra esseri umani”; “sono questi esseri umani a recitare una parte della vicenda penale, il ruolo di colui che offende e di chi è parte offesa, del reo e della vittima”; e tuttavia, al di là delle norme del codice che descrivono il reato di furto o di violenza sessuale, “che ne sa il giurista penale del ladro e del *violentatore*, che ne sa del derubato e della *donna violentata*”?²⁶ Nel presente caso dobbiamo amaramente constatare che il giurista penale – qui rappresentato dai giudici di Cassazione – ha davvero dimostrato di non sapere nulla “del violentatore e della donna violentata”!

5. Chiusa.

Dopo aver menzionato i contributi offerti (...ma non sempre accettati) dalla criminologia al legislatore penale, alla Corte costituzionale e al giudice penale, nel chiudere questo mio intervento desidero fare un cenno – almeno un cenno! – al contributo che la criminologia potrà dare anche alla *riforma del nostro codice penale*, un codice che ha quanto mai bisogno di essere riportato in uno *status* di aderenza alla realtà.

Mi sia, allora, consentito ricordare a questo proposito le parole che Giorgio Marinucci – un Maestro che tanta stima ed affetto ebbe per Ernesto Calvanese – scrisse in un suo saggio del 1974 dedicato alla politica criminale e alla riforma del diritto penale: in una prospettiva *de iure condendo* “tutte le concezioni del diritto penale e della pena” dovranno essere “metodicamente sottoposte al banco di prova delle più mature indagini criminologiche”²⁷; “se vuole essere legittima e seria, la futura politica criminale ha perciò una strada obbligata”, che passa, tra l’altro, dalla necessità di “trarre alimento dalle acquisizioni criminologiche”²⁸.

²⁶ HASSEMER, *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, München, 1990, p. 19 (traiamo la citazione, e la sua traduzione in italiano, da Forti, *L’immane concretezza*, cit., p. 37 - corsivo aggiunto).

²⁷ MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, 1974, ora in MARINUCCI, DOLCINI, *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 57.

²⁸ *Ibidem*, p. 69.

ALLEGATI

RICORDO DI ERNESTO CALVANESE (1947-2012)

di Anna Coluccia¹

Non è facile dire in poche parole tutti i motivi per cui Ernesto Calvanese ci mancherà. Mi sforzerò di rievocare la sua figura senza alcuna pretesa di restituire un'immagine completa dell'uomo e dello studioso, e nella consapevolezza che chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, a qualsiasi titolo, ne conserverà un ricordo indelebile quanto prezioso.

Ho avuto l'opportunità di lavorare con Ernesto in più di un'occasione, avendo modo di apprezzarne e ammirarne le molteplici qualità. Sono qualità che tutti possiamo ritrovare nei suoi scritti, che ci parlano (e ci parleranno ancora a lungo) di uno studioso serio, scrupoloso, estremamente rigoroso, degno allievo del suo grande maestro Gianluigi Ponti (sotto la cui guida Calvanese crebbe, e con cui poi collaborò presso la Cattedra di Criminologia alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano e presso quella di Antropologia criminale all'Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre a Milano).

Divenuto a sua volta docente, la generosità del didatta resta impressa nella memoria di centinaia di studenti, che non a caso affollavano le sue lezioni. La passione che Ernesto profondeva nell'insegnamento, unita alla competenza e al rispetto per lo studente, ne hanno fatto un Professore amato e rispettato, che congiungeva l'autorevolezza scientifica alla più profonda umanità in ambito relazionale.

Proprio su questa umanità, indimenticabile per quanti abbiano potuto frequentarlo, mi preme tornare a mettere l'accento. Ernesto Calvanese era per molti aspetti un uomo d'altri tempi, schivo, lontano dalle luci del proscenio accademico. Queste naturali modestia e ritrosia, che potevano trarre in inganno e ingenerare fraintendimenti in chi non aveva avuto modo di conoscerlo bene e di apprezzarne la grande ricchezza umana e professionale, erano in lui un tratto eminentemente etico. Si coniugavano infatti al profondo rispetto che riconosceva sempre a ciascun interlocutore, con una gentilezza d'indole che valorizzava, nel prossimo, quanto di meglio questi aveva da offrire.

Non posso terminare queste righe senza ricordare le grandi passioni di Ernesto, che in lui non rimanevano mai semplici additivi rispetto alla grande preparazione e all'acutezza dello studioso. Egli infatti era in grado di farle fruttare, quelle passioni, nel corpo stesso delle sue materie di studio, con grande naturalezza e originalità. E penso segnatamente al vero culto che Ernesto nutriva per il sapere storico, ma anche all'amore genuino per la nostra grande tradizione operistica. Una passione sofisticata e mai banale, quest'ultima, da vero *aficionado*, con la quale era solito stupirmi e incuriosirmi nel tempo che trascorrevamo insieme nel corso delle nostre collaborazioni

¹ Pubblicato in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 2012, p. 224.

scientifiche. Ma c'era anche in Ernesto, circostanza nella nostra epoca non certo scontata per l'uomo di studi, una passione immensa per la natura, particolarmente per il mare. Durante le immersioni subacquee, che prediligeva, sembrava singolarmente a proprio agio, come avesse ritrovato il suo elemento naturale. Così mi piace ricordarlo ora, finalmente immerso in quella libera pace silenziosa che tanto amava – parte anch'egli di quel silenzio che era una delle virtù da lui più intensamente praticate: in quanto condizione di ogni ascolto, delle parole e delle idee altrui.

Per questi e per mille altri motivi Ernesto Calvanese ci mancherà, e per questo – certa di farmi interprete del sentimento di tutta la comunità dei criminologi italiani – sentiamo oggi di dover essere particolarmente vicini a tutti coloro che – familiari, amici, colleghi – lo hanno così dolorosamente perduto.

Anna Coluccia
Università degli Studi di Siena

NOTE BIOGRAFICHE E CURRICULARI DEL PROF. ERNESTO CALVANESE

- Nato a Terni il 21 novembre 1947 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano il 22 novembre 1973 (consequendo il punteggio di 110/110 e Lode), discutendo una tesi in Criminologia (relatore il Prof. Gianluigi Ponti) dal titolo: "L'infermità di mente - Riesame del concetto alla luce della psicologia dinamica e sociale".

- Il 23 luglio 1976 si è specializzato in Criminologia Clinica presso l'Università degli Studi di Genova (con il punteggio di 70/70 e Lode), presentando una tesi di ricerca sperimentale sul tema: "Reazione sociale e percezione di devianza nei confronti di condotte tossicomane da parte dei minori".

- Ha prestato attività didattica, nella qualità di addetto alle esercitazioni, presso la Cattedra di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano negli anni Accademici 1973/74 e 1974/75. La Cattedra di Criminologia era all'epoca diretta dal Prof. Gianluigi Ponti, con il quale ha continuativamente collaborato.

- Dal 20 marzo 1975 è stato titolare di assegno biennale di formazione scientifica e didattica, rinnovato e prorogato ai sensi di legge, ottenendo successivamente, a partire dal 1 dicembre 1976, il trasferimento presso la Cattedra di Antropologia Criminale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

- A datare dal 1 novembre 1981 è stato inserito nel ruolo dei ricercatori universitari, quale ricercatore confermato, presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Cattedra di Antropologia Criminale) dell'Università degli Studi di Milano.

- Ha partecipato alle attività didattiche dell'Istituto di Medicina Legale, cui afferiva la Cattedra di Antropologia Criminale (modificata poi in Cattedra di Psicopatologia Forense), svolgendo esercitazioni e compiti didattici integrativi nei corsi ufficiali di Medicina Legale e nella Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. Dall'anno accademico 1993/94, e fino all'anno accademico 1997/98, è stato titolare del corso di "Criminologia IV" nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale.

- Ha continuativamente partecipato, altresì, alle attività didattiche della Cattedra di Antropologia Criminale e poi di quella di Psicopatologia Forense, svolgendo esercitazioni, lezioni integrative e seminari.

- Nella veste di ricercatore gli è stata inoltre affidata, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica, a partire dall'anno accademico 1982/83, l'effettuazione di compiti didattici, con regolare svolgimento di corsi di lezioni in tema di: "Osservazione psicologica e criminologica", afferente ai corsi ufficiali di "Criminologia Generale I e II".

- Per gli Anni Accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/1995, sempre nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica, è stato nominato titolare dei corsi di "Diagnostica Criminologica", "Sociologia della devianza" e "Metodi della prevenzione". Successivamente, dopo la disattivazione temporanea della Scuola, alla riattivazione della stessa, è stato nominato titolare dei corsi di "Elementi di sociologia" e di "Metodologia della ricerca" (Anno Accademico 1997/98), di "Metodologia della ricerca" e di "Psicodiagnostica" (Anno Accademico 1998/99), di "Metodologia della ricerca", di "Psicodiagnostica", di "Diagnostica criminologica" e di "Trattamento criminologico" (Anno Accademico 1999/00).

- Per l'anno accademico 1993/94 gli è stato affidato, ai sensi dell'art. 12 della legge 19.11.1990, n. 341, l'insegnamento di "Criminologia e difesa sociale" (Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano.

- Ha costantemente collaborato con il Prof. Gianluigi Ponti nelle attività inerenti alla Cattedra di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, partecipando alle commissioni per gli esami di profitto, seguendo l'elaborazione delle tesi di laurea, partecipando altresì, in qualità di correlatore, alle commissioni per gli esami di laurea.

Nell'anno accademico 1995/96 ha condotto, sempre nell'ambito dell'insegnamento di Criminologia (I Corso di Laurea), e per l'intera durata del corso, un seminario in tema di "Omicidio seriale".

Anche per l'anno accademico 1996/97 è stato impegnato in un analogo seminario, ancora nell'ambito dell'insegnamento di Criminologia del I Corso di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

- Per gli anni accademici 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 gli è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114 del D.P.R. 382/80 e 12 della legge 341/90, l'insegnamento di "Criminologia" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

- Dal 1 marzo 2005 è entrato in servizio in qualità di Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano per l'insegnamento di "Criminologia".

- A datare dal 1 gennaio 1999 ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale, passando nel contempo dal Settore Scientifico

Disciplinare F22B-Medicina Legale al Settore N17X-Diritto Penale (poi, rispettivamente, MED 43 - Medicina Legale a JUS 17 - Diritto Penale).

- Dal 1979 ha svolto attività peritale nell'ambito di perizie psichiatriche, per la parte psicologica e psicodiagnostica, con specifica utilizzazione di test proiettivi di personalità e di reattivi di livello. Per la formazione nell'ambito testistico ha frequentato nel 1980 il corso del Prof. Franco Ferradini presso l'Ospedale "Fatebenefratelli".

- Dal 1982 è stato altresì incaricato dagli Uffici Giudiziari della Magistratura di Sorveglianza della Lombardia per l'effettuazione di perizie psicologico-criminologiche su soggetti che abbiano fatto istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione, perizie finalizzate alla valutazione delle misure trattamentali più idonee alle singole fattispecie.

- Dal giugno 1979 ha svolto con continuità la funzione di giudice "esperto" presso i Tribunali di Sorveglianza (già Sezioni di Sorveglianza) dei Distretti di Corte di Appello di Milano (giugno 1979-giugno 1986) e di Brescia (luglio 1986-dicembre 1992).

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DEL PROF. ERNESTO CALVANESE

E. CALVANESE, *Il concetto giuridico di infermità mentale nella prospettiva della psicologia dinamica*, in *Archivio della Società Lombarda di Medicina Legale e delle Assicurazioni*, Vol. 10, 3, 1974, p. 89 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Caso U/1*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, I, 1975, p. 123 ss.

E. CALVANESE, *Caso A/2*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 2, 1975, p. 311 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Caso C/2*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 3, 1975, p. 449 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *La criminalizzazione del tossicomane: aggiornamento e verifica alla luce di alcune ricerche straniere*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 4, 1975, p. 1019 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *Prospettive di intervento terapeutico sui tossicomani in carcere*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 2, 1976, p. 231 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *Caso E/2*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4, 1976, p. 551 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *La reazione sociale nei confronti di alcuni comportamenti criminosi da parte di un campione di giovani milanesi*, Comunicazione al VI Congresso Società Italiana di Criminologia, Bari, aprile 1977, in *Atti Precongressuali*.

E. CALVANESE e ALTRI, *L'evoluzione del fenomeno droga in Milano alla luce dei controlli effettuati dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi*, Comunicazione presentata al XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Padova-Verona, settembre 1977, in *Atti Precongressuali*, Milano, 1977, pp. 3 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *Atteggiamento e reazione sociale di un campione di giovani nei confronti di alcuni comportamenti criminosi*, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 2, 1977, p. 215 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *Ipotesi di trattamento sui tossicomani in carcere. Prospettive psicoterapiche nel trattamento dei tossicomani*, in *Atti del X Convegno della Sezione di Psicoterapia Medica della Sanità Italiana di Psichiatria*, Roma, 1977.

E. CALVANESE, *La reazione sociale alla devianza: percezione di alcuni comportamenti tossicomani da parte dei minori*, in *Archivio Penale*, 9-10, 1977, p. 323 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, G. PISAPIA, *La reazione sociale di un campione di giovani nei confronti di alcuni comportamenti caratterizzati da violenza*, in *"Quaderni" dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa*, 2, 1979, p. 145 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *La reazione sociale alla devianza dei giovani dell'area milanese*, Milano, 1979.

E. CALVANESE, *La reazione sociale dei giovani nei confronti di alcuni comportamenti sintomo di conflittualità sociale*, in *Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni*, 1-2, 1979, p. 1 ss.

E. CALVANESE, G. GALLINA FIORENTINI, *La reazione sociale alla devianza: una ricerca sui giovani residenti nell'area milanese*, in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1979, p. 243 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *Devianza e territorio (La percezione della devianza nei giovani dell'area milanese)*, in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1979, p. 291 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *L'evoluzione del fenomeno droga in Milano alla luce dei controlli effettuati dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi (1963-1979)*, in *Notizie Sanità - Regione Lombardia*, 27, 1980, p. 19 ss.

E. CALVANESE, G. GALLINA FIORENTINI, G. PONTI, *Discontrollo omicida: considerazioni dalla casistica*, in F. ANDREANI, M. CESA BIANCHI (a cura di), *Il discontrollo omicida*, Milano, 1981, p. 75 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *La perception de la deviance dans un echantillon de jeunes de la zone urbaine de Milan*, Relazione presentata al Dixieme Congres International de Defense Sociale "La ville et la criminalite", Thessalonique, 28 settembre-2 ottobre 1981, in *Rapport du Ministère de la Justice d'Italie - Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale en collaboration avec l'Administration Provinciale de Milan*, Milano, 1981, p. 48 ss.

E. CALVANESE, *Affettività e suo controllo in un gruppo di soggetti autori di omicidio o tentato omicidio sottoposti a test di Rorschach*, Comunicazione presentata al VII Congresso Nazionale di Criminologia, Siracusa, 21-24 settembre 1981, in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1981, p. 235 ss.

E. CALVANESE, *L'art. 90 del Codice Penale: considerazioni da una casistica tratta da materiale peritale*, Comunicazione presentata al VII Congresso Nazionale di Criminologia, Siracusa, 21-24 settembre 1981, in *Rassegna di Criminologia*, 1, 1982, p. 27 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *Legislazione penale e delinquenza senile*, in *Difesa Sociale*, 5, 1982, p. 68 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *Infermità mentale sopravvenuta all'imputato*, Comunicazione presentata al XXVII Congresso Nazionale di Medicina Legale e delle Assicurazioni - IX Convegno Nazionale di Antropologia Criminale, Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980, in G. DELL'OSSO (a cura di), *Atti del XXVII Congresso nazionale della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni: (Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980)*, Milano, 1983, p. 489 ss.

E. CALVANESE, *Perizia criminologica e Sezione di Sorveglianza*, Comunicazione presentata al XXVII Congresso Nazionale di Medicina Legale e delle Assicurazioni - IX Convegno Nazionale di Antropologia Criminale, Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980, in G. DELL'OSSO (a cura di), *Atti del XXVII Congresso nazionale della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni: (Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980)*, Milano, 1983, p. 485 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Imputabilità e tossicodipendenza, problematiche interpretative alla luce della legge penale vigente*, Relazione presentata al XXVIII Congresso Nazionale di Medicina Legale e delle Assicurazioni - X Convegno Nazionale di

Antropologia Criminale, Parma, 3-7 ottobre 1983, in *Atti del Convegno*, Parma, 1983, p. 59 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *Colloquio su «sei anni di riforma penitenziaria»*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 1983, p. 363 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Rettificazione di attribuzione di sesso: considerazioni su di un caso di donna transessuale*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2, 1985, p. 585 ss.

E. CALVANESE, I. MERZAGORA, *Psicoterapia nei delinquenti sessuali: analisi della letteratura statunitense*, Comunicazione presentata all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Siracusa, 20-22 maggio 1985, in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1986, p. 295 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, I. MERZAGORA, *Malattia mentale e reati dell'impulso genesico*, Comunicazione presentata all'VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Siracusa, 20-22 maggio 1985, in *Devianza ed Emarginazione*, 11, Milano, 1986, p. 33 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *M.M.P.I. e sindromi marginali - Analisi in un gruppo di soggetti ospiti in istituzioni sanitarie e giudiziarie*, in *Rivista sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali*, 5, 1987, p. 1064 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, *La riabilitazione speciale: una indagine presso i Tribunali per i minorenni di Venezia e Milano*, in *Rassegna di Criminologia*, 2, 1988, p. 389 ss.

E. CALVANESE, E. ROSSI, *Il trattamento del tossicodipendente in ambiente penitenziario: il Servizio "Psico - Socio - Educativo" presso la Casa Circondariale di Milano*, in *Marginalità e Società*, 6, Milano, 1988, p. 73 ss.

E. CALVANESE, E. ROSSI, *Analisi e riflessioni su un campione di tossicodipendenti reclusi nella Casa Circondariale di Milano*, in *Bollettino per le Farmacodipendenze e l'alcoolismo*, 1-2, 1989, p. 11 ss.

E. CALVANESE, G. CAVALLARI, *Valutazione di imputabilità nel soggetto sottoposto a trattamento clinico*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 1990, p. 5 ss.

E. CALVANESE, G. CAVALLARI, *Depressione e omicidio - Analisi casistica su un gruppo di autori di omicidio o tentato omicidio affetti da disturbi depressivi*, Comunicazione al II Convegno sardo di Psichiatria Clinica e Psicopatologia Forense, "La depressione: aspetti clinici e forensi", Alghero, 3-5 giugno 1990, in M. N. SANNA, L. LORETTU (a cura di), *La depressione. Aspetti clinici e forensi. Atti del II Convegno Sardo di Psichiatria Clinica e Psicopatologia Forense*, Sassari, 1990, p. 135 ss.

E. CALVANESE, E. ROSSI, *I servizi penitenziari per tossicodipendenti in Lombardia - Forma organizzativa e offerta terapeutica*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, 15, 1990, p. 9 ss.

E. CALVANESE (in collaborazione con G. PONTI), *Le misure di decarcerizzazione e risocializzazione nel nostro ordinamento*, in G. PONTI, *Compendio di Criminologia*, Milano 1990, p. 425 ss.

E. CALVANESE e ALTRI, *Cocaina e criminalità: rapporto diretto o rapporto d'ambiente?*, Relazione al Convegno "Cocaina oggi: effetti sull'uomo e sulla Società", Roma, Marzo 1991, in *Atti*.

E. CALVANESE, *Delinquenza senile: l'anziano autore di reato*, Relazione al Convegno - Dibattito "Quale assistenza per gli anni '90", Alghero, 8 aprile 1988, in *Marginalità e Società*, 18, Milano, 1991, p. 49 ss.

E. CALVANESE, P. GALLINA FIORENTINI, I. MERZAGORA, *La percezione del sistema della giustizia nella giuria popolare*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 1991, p. 7 ss.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Infermità sopravvenuta*, in *Digesto*, vol. VI Penale, Torino, 1992, p. 3 ss.

E. CALVANESE, G. CAVALLARI, *Omicidio e depressione: indagine su un gruppo di soggetti depressi autori di omicidio o tentato omicidio*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 1992, p. 25 ss.

E. CALVANESE, C.A. ROMANO, *Rilevanza fenomenologica e percezione sociale del consumo di alcol*, in *Marginalità e Società*, 23,, Milano, 1993, p. 43 ss.

E. CALVANESE, D. GADDI, *Il tifo Ultras: analisi di una ricerca effettuata su un campione di giovani milanesi*, in *Marginalità e Società*, 21,, Milano, 1993, p. 79 ss.

E. CALVANESE, D. GADDI, *Il tifo ultras: fenomenologia delle condotte violente nella lettura di due quotidiani*, Comunicazione presentata alle "Giornate Medico-Legali-Criminologiche", Ascoli Piceno, 5-8 maggio 1993, in *Medicina Legale - Quaderni Camerti*, 1, 1994, p. 185 ss.

E. CALVANESE, I. MERZAGORA, *Alcool e sottostima di pericolosità*, Comunicazione presentata all'XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Alcolologia "L'alcolologia verso il 2000 - Progressi e Formazione", Bari, 14-16 ottobre 1993, in *Atti del Congresso*, Roma, 1993, p. 175 ss.

E. CALVANESE, G. MURA, *L'omicidio in Milano e provincia: dati della polizia giudiziaria*, in *Marginalità e Società*, 29, Milano, 1995, p. 108 ss.

E. CALVANESE, A. BENETTI, *La revoca della misura dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Una indagine sulle pronunce della Magistratura di Sorveglianza di Mantova*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 1995, p. 51 ss.

E. CALVANESE, D. GADDI, *Atti di violenza, forze dell'ordine, prevenzione nell'opinione dei tifosi ultras*, Comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Modena, 13-15 aprile 1992, *Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni*, 1996, p. 85 ss.

E. CALVANESE, G. ARENA, *Alcool, alcoolismo, alcoolisti: immagini e autopercezione in un gruppo di soggetti in trattamento terapeutico*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 1997, p. 303 ss.

E. CALVANESE, L. BRAMBILLA, *Tifo ultras e polizia: percezione del fenomeno in un gruppo di operatori della polizia di stato*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 1998, p. 245 ss.

E. CALVANESE, *Il risarcimento a favore della vittima di reato: un'analisi delle previsioni normative*, Comunicazione presentata al X Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Gargnano del Garda, 13-15 maggio 1994, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 1998, p. 499 ss.

E. CALVANESE, V. BREDI, *La delittuosità degli immigrati nel comune di Milano (anni 1991-1996): è vero aumento?*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 1998, p. 517 ss.

E. CALVANESE, *Pena, sofferenza, paura, contagio. La fase esecutiva della condanna: permeabilità e incertezza dei confini del carcere*, Relazione presentata al II Convegno di Criminologia e Scienze dell'Uomo in Val Bormida, Cairo Montenotte, 28-30 settembre 1995, in *Atti*.

E. CALVANESE, G. PONTI, *Criminologia clínica e pericia criminológica na Itália*, in *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, 28, 1999, p. 39 ss.

E. CALVANESE, *Le misure di risocializzazione e di decarcerizzazione nel nostro ordinamento*, in G. PONTI, *Compendio di Criminologia*, Milano, 1999, p. 591 ss.

E. CALVANESE, A. COLUCCIA, L. LORENZI, *Bisogni formativi e ruolo dei mass-media in una indagine tra gli insegnanti della città di Milano a proposito di percezione sociale dell'abuso sessuale*, in T. BANDINI, B. GUALCO (a cura di), *Infanzia e abuso sessuale*, Milano, 2000, p. 29 ss.

E. CALVANESE, *La fase esecutiva della condanna: permeabilità ed incertezza dei confini del carcere*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, p. 419 ss.

E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *L'affidamento del tossicodipendente ex art. 47-bis legge 354/75 e successive modifiche: analisi casistica in una comunità terapeutica*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2000, p. 165 ss.

E. CALVANESE, E. MARIANI, *La percezione sociale della pedofilia secondo quanto emerso da una ricerca effettuata tra agenti di polizia e studenti universitari della città di Milano*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2001, p. 261 ss.

E. CALVANESE, *L'omicidio emotivo e passionale nelle sentenze della Corte di Assise di I grado di Milano*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2001, p. 209 ss.

E. CALVANESE, E. MARIANI, V. GAZZANIGA, *Il minorenne omicida: dati di una ricerca svolta presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 2002, p. 437 ss.

E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *Messaggi mediatici, funzioni della pena, senso di sicurezza dei cittadini*, Relazione presentata al XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Copanello, 19-21 settembre 2002, in *Sociologia del diritto*, 3, 2003, p. 99 ss.

E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *Il contesto legislativo nell'ambito del trattamento delle tossicodipendenze*, in A. MOSTI A., M. CLERICI (a cura di), *Lungo il confine. Tossicodipendenze e comorbidità*, Milano, 2003, p. 48 ss.

E. CALVANESE, *Pena riabilitativa e mass-media. Una relazione controversa*, Milano, 2003.

E. CALVANESE, A. COLUCCIA, *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*, Milano, 2003.

E. CALVANESE, *Pena e giustizia tra retribuzione e trattamento: dati di una ricerca su un gruppo di studenti di New York City*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2004, p. 169 ss.

E. CALVANESE, *Criminalità informatica e "autoconfessione" in un gruppo di studenti della provincia milanese*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 2004, p. 306 ss.

E. CALVANESE, *Appendice - Aggiornamento all'anno 2003 dei dati relativi alle revoche delle misure alternative*, in E. CALVANESE, *Pena riabilitativa e mass-media. Una relazione controversa*, Milano, 2004, p. 169 ss.

- E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *La delinquenza minorile di gruppo: dati di una ricerca presso gli Uffici Giudiziari di Milano*, in *Cassazione Penale*, 4, 2005, p. 1416 ss.
- E. CALVANESE, R. BIANCHETTI, *L'internamento in O.P.G: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-2002)*, Relazione presentata al XXVII Congresso della Società Italiana di Criminologia, Gargnano del Garda, ottobre 2003, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2005, p. 27 ss.
- E. CALVANESE, *La reazione sociale alla devianza. Adolescenza tra droga e sessualità, immigrazione e giustizialismo*, Milano, 2005.
- E. CALVANESE, *La revoca delle misure alternative: andamento e tipologie*, in DOLCINI E., PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, p. 899 ss.
- E. CALVANESE, *La violenza sessuale sui minori nelle statistiche giudiziarie*, in A. COLUCCIA, E. CALVANESE, *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*, Milano, 2007, p. 62 ss.
- E. CALVANESE, *Appendice normativa - Profili internazionali e legislazione nazionale*, in A. COLUCCIA, E. CALVANESE, *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*, Milano, 2007, p. 164 ss.
- E. CALVANESE, *Prefazione al saggio di Elena Mariani*, in A. COLUCCIA, E. CALVANESE, *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*, Milano, 2007, p. 207 ss.
- E. CALVANESE, C. COLOSIMO, *La violenza dei "buoni". Quo vadis?*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2007, p. 158 ss.
- E. CALVANESE, *La percezione sociale della camorra. L'opinione di un gruppo di giovani campani*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 2007, p. 97 ss.
- E. CALVANESE, *Le misure di decarcerizzazione e risocializzazione nel nostro ordinamento*, in G. PONTI, I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di Criminologia*, Milano, 2008, p. 478 ss.
- E. CALVANESE, *Aggressività e violenza nella percezione delle condotte devianti e dei reati. Dati di una ricerca tra istanze vendicative, scarsa tolleranza, giustizialismo, emotività incontrollata*, in *Security Forum*, Milano, 2009.
- E. CALVANESE, *Criminalità organizzata in Basilicata: la percezione sociale da parte dei giovani lucani*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 2010, p. 35 ss.
- E. CALVANESE, *La percezione sociale della delinquenza mafiosa. L'opinione di un gruppo di giovani pugliesi*, in G. BELLANTONI, D. VIGONI (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, 3, 2010, p. 677 ss.
- E. CALVANESE, *Media e immigrazione tra stereotipi e pregiudizi. La rappresentazione dello straniero nel racconto giornalistico*, Milano, 2011.

LOCANDINA E PROGRAMMA DELL'INCONTRO DI STUDIO IN
RICORDO DEL PROF. ERNESTO CALVANESE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"



Incontro di studio in ricordo del prof. Ernesto Calvanese

**IL CONTRIBUTO DELLA CRIMINOLOGIA
AL SISTEMA PENALE:
ALLA RICERCA DEL NUOVO "VOLTO" DELLA PENA**

Introduce **Emilio Dolcini**

Partecipano **Fabio Basile, Raffaele Bianchetti, Adolfo Ceretti,**
(in ordine alfabetico) **Paola Comucci, Gian Luigi Gatta, Paolo Giulini,**
Francesco Maisto, Elena Mariani, Franco Martelli,
Isabella Merzagora, Mario Tantalò

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

L'evento è stato accreditato ai fini della formazione continua degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano (4 crediti).

I professionisti interessati al riconoscimento dei crediti sono pregati di compilare e di restituire via e-mail o via fax al numero 02.50312593 il modulo di registrazione all'evento che verrà loro inviato al momento dell'iscrizione.

Iscrizione, mail to: criminologia.criminalistica@unimi.it

Responsabile scientifica: Raffaele Bianchetti

Segreteria organizzativa: Cristiana Pizzocchero

Giovedì 4 dicembre 2014, 8.30-13.30
Università degli Studi di Milano
Sala Napoleonica, Palazzo Greppi – Via S. Antonio, 10

PROGRAMMA

8.30-9.00 **Registrazione dei partecipanti**

Parte prima

9.00-9.15

Saluti introduttivi

Emilio DOLCINI, *Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano*

9.15-9.30

Introduzione all'incontro di studio in ricordo del prof. Ernesto Calvanese

Raffaele BIANCHETTI, *Docente di Criminologia e Criminalistica, Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano; Esperto componente presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano*

9.30-10.00

Diritto penale e criminologia di fronte alla trasformazione in atto del sistema sanzionatorio

Gian Luigi GATTA, *Docente di Diritto Penale, Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano*

10.00-10.30

Misure alternative alla detenzione: evoluzione o involuzione?

Paola COMUCCI, *già Docente di Diritto Penitenziario, Dipartimento dei sistemi giuridici, Università degli Studi di Milano-Bicocca; già Esperto componente presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano*

10.30-11.00

Le decisioni della Magistratura di Sorveglianza tra norma e prassi

Francesco MAISTO, *Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna*

11.00-11.30 *Coffee break*

Parte seconda

11.30-11.45

Psichiatria-forense, criminologia e neuroscienze: i “nuovi” orizzonti dell'imputabilità

Mario TANTALO, *Specialista in Psichiatria forense e in Criminologia clinica; Consulente tecnico di ufficio; già Docente di Psicopatologia forense, Università degli Studi di Padova*

11.45-12.00

Idoneità trattamentale e valutazione della pericolosità sociale: l'Esperto componente presso il Tribunale di Sorveglianza

Elena MARIANI, *Dottoranda in diritto penale, Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano; Specialista in Criminologia clinica; Esperto componente presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano*

12.00-12.15

Prevenzione e trattamento in ambito criminologico: il Progetto S.A.Vi.D (Stop alla Violenza Domestica)

Isabella MERZAGORA, *Docente di Criminologia, Dipartimento di scienze biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano; Presidente della Società Italiana di Criminologia*

12.15-12.30

Il contributo della criminologia nell'ambito del trattamento carcerario: realtà o utopia?

Paolo GIULINI, *Specialista in Criminologia clinica; Responsabile del Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di Trattamento Intensificato presso la Casa di reclusione di Milano-Bollate*

12.30-12.45

Maturità, colpevolezza e reati culturalmente correlati

Adolfo CERETTI, *Docente di Criminologia, Dipartimento dei sistemi giuridici, Università degli Studi di Milano-Bicocca; già Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano*

12.45-13.00

Percorsi di responsabilizzazione nell'ambito della giustizia penale minorile

Franco MARTELLI, *Specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica; Consulente tecnico di ufficio; già Consigliere onorario presso la Corte di Appello di Milano-Sezione Minori*

13.00-13.15

Diritto penale e criminologia: prove di dialogo

Fabio BASILE, *Docente di diritto penale, Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano*

13.15-13.30 **Discussione e chiusura dei lavori**

A margine dell'incontro scientifico, per allietare coloro che hanno partecipato all'evento anche dal punto di vista estetico ed artistico, è stata allestita una mostra di stampe fotografiche relative al "mondo" subacqueo a cui, Ernesto Calvanese, era molto legato.

La selezione delle immagini è stata curata da alcuni suoi allievi, a partire dagli innumerevoli scatti di cui il Professore, appassionato fotografo della "vita marina", ci ha omaggiato; l'esposizione delle stampe è stata effettuata presso l'anticamera della Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, Via Sant'Antonio 10, Milano durante il convegno.



Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto va a Katia Righini, Giuseppina Folino e Cristiana Pizzocchero, oltre che a Costanza Cappellini, Giulia De Arcangelis, Martina Parisi ed Ambra Zoia.

Milano, marzo 2015

Raffaele Bianchetti